

20 gennaio

F

20 GEN 1923

119911

*119911
119911
119911*

Al sensi e per gli effetti dell'art. 10 del R. Decreto 4 maggio 1922 N. 638 trasmetto all'E.V., in copia autentica, le seguenti deliberazioni di recupero, emanate da questa Commissione di inchiesta :

Deliberazioni di ricu-
pero .

1°- Fornitura di fucili modello 91 -So-
cietà Manifattura Italiana di Armi , M.I.P.A.

2°- Società Elettrochimica Pomilio re-
scissione di contratti

3° Fornitura di acciaio rapido -Ing. Fer-
ruccio Farina

4°- Società Sidurificio Italiano ~~White~~
Whitehead : rescissione di contratto

A. S.E. IL Ministro
DEL TESORO e

5°- Società Gen. Italiana per Munizioni
ed Armi (Sigma) -Forniture di parti di car-
tucce .

ROMA

6°- Società in accomandita Bombrini Pas-
rodi l'elfino -Rescissioni di contratti per
forniture di esplosivi -balistite .

7°- Sistemazione di contratto con la
Società Lljod Sabaud , e proposte di revisione
di contratto di noleggio con la Società indu-
striale di trasporti marittimi ;

8°- Sistemazione dei contratti per ge-
stioni di servizi marittimi nei confronti del-

la Società Navigaz. Gen. Italiana, Lloyd Sabaud, Veloce ecc

9°- Società Italo Annubiana di Cremona - contratto di vendita di lardo jugoslavo .

10°- Caso del piroscafo Onoria della Pitta General Steam Ship Agency di Roma .

11°- Ricorso del Sig. Avv. Puntieri e Nicolai per conto del Sig. Carlo Lorenzo Iberti ecc. circa appoteca cautelativa .

12°- Pitta Ernesto Coppe - fornitura di - fagioli brasiliani .

13°- Recupero e provvedimenti cautelativi contro l'ing. Carlo Lorenzo Iberti e la Società in accomandita ex R.I.C.I. e il signor Rodolfo Chiò (vedi N. II)

14°- Revisione di contratto a carico del Cav. Umberto Punzo, del cav. Vittorio Ran Quarcia e del comm. E. ventura Graziani -> .

15°- Pitta A. Barci e figlio - Esercizio delle Ferriere di Borsoli Tasta, e laminazione di acciaio

16°- Cessione di macchi alla Pitta Ernesto Amadoro di Napoli

17°- Morali Fausto, in proprio e in rappresentanza della banca Centrale per le industrie - fornitura di gas asfissiante Foggense .

18° Società Stabilimenti di Fuzianca, ing. Vitale - fornitura di gas foggense ;

19°- Società Anonima Fucili e fonderie Corpi Cavi - fornitura di granate ;

20 - Società Italiana per la fabbricazione dei proiettili rappresentata dal Signor Diatto Vittorio ; - Compensi fornitura di proiettili .

21°- Eredi di Bonamico Vincenzo, Marucchi Maria

Romanico Bianca, ecc. - atti illeciti in collusione con i fornitori ;

22°- Società Italiana per la fabbricazione dei proiettili di Torino ; Società Metallurgica Bresciana - Fornitura di proiettili ;

23°- Anacleto Ingo , Anacleto Brospetro , Acciardi Francesco , Alliata Virgilio, Fornitura di spolette .

24-Società Italiana di Elettrochimica rappresentata dall'Ing; Allievi Lorenzo - commesse di fosgene , cloro, idrogeno, ecc.

25°- Società Acciaierie e Ferriere Lombarde - contratto siderurgico (Lamiere, profilati, laminati , vergella)

26°- Giuseppe e fratelli Padellani, - contratto siderurgico -(lamiere, profilati laminati vergella)

27°- Pitta F.lli Bruzzo -contratto siderurgico (idem come sopra)

28°- Società Laminatorio di Arlenico -Lecco; contratto siderurgico (idem c.a.)

29°- Società Acciaieria e Ferriera del Galeotto - contratto siderurgico (idem c.a.)

30°- Società Ernesto Greda - contratto siderurgico (idem c.a.)

31°- Soc.Laminatorio Nazionale - contratto siderurgico (idem c.a.)

32°- Contratto di noleggio con la Società Columbia
33°- Perdente relativa a noleggio , perdita ricupero e
requisizione della crociera "Perna" del signor Sepulori
Vittorio di Pagnania Arca (mine)

34°- Perdente relativa ad alcune sistemazioni
di contratti con la società Armstrong - pozzuoli per
fornitura alla E. Marina di materiali di Artiglieria

35°- Perdente relativa alla sistemazione del
contratto 29 luglio 1918 con la Società Italiana di
Artiglieria e Armamento Wikera - Terni per fornitura
di complessi da 120/45 (Marina)

36°- recupero a carico della Ditta Alfredo
Micheli circa fornitura di olio combustibile .

37°- Ditta Oleifici Nazionali, Anonima Ga-
slini, Oleifici Triestini e Società Oleol di Monza -for-
nitura di olio di semi commestibili .

Sarò grato all'E.V. di un cenno di ricezione .

IL PRESIDENTE



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

Visti gli atti dell'inchiesta sui due contratti per fornitura di fucili Md. 9I il 1° del 4 agosto 1917 ed il secondo del 5 settembre 1918, affidato alla Società Manifattura Italiana di Armi, denominata M.I.D.A. in Brescia con sede a Roma via Francesco Crispi n° 10.

Viste le deliberazioni del 19 dicembre 1922 della Sottocommissione C. e del 1° dicembre 1922 della Commissione Plenaria.

Viste le contro deduzioni presentate dal rappresentante liquidatore della Società medesima oggi in liquidazione Signor Domenico Vendittelli.

Osserva essere risultato in fatto che il 18 novembre 1915 tra l'Amministrazione militare e la M.I.D.A. fu stipulato contratto approvato il 18 dicembre 1915 e registrato a Brescia, il 16 gennaio 1916 n° 1777 con cui si affidava alla M. I. D. A. fornitura di 100 mila fucili mod. 9I e precisamente la fornitura di 100 mila otturatori completi; 100 mila cullette mobili, 100 mila congegni di ripetizione, 100 mila sciabole baionetta e per precedenti contratti con la Ditta Toschi e Castelli, di cui la M. I. D. A. fu rilevataria del 5 agosto 1913 e 21 maggio 1915, 100 mila cenne da fucile e 100 mila cilin-

dri, nonchè il montaggio dei 100 mila fucili pel prezzo unitario di lire 72,42 e complessivo di lire 7.142.000.

Che l'Amministrazione si obbligava somministrare i materiali fucinati e grezzi descritti nel relativo allegato A) del contratto stesso.

Che la fornitura seguì con ritardo malgrado la proroga concessa e quando si erano consegnati appena 25 mila fucili, un quarto della commessa, con contratto del 4 agosto 1917, accogliendosi le istanze della Società il prezzo unitario del fucile sia per quelli a consegnare che per quelli consegnati cioè per tutti i 100 mila fu elevato a lire 105 aumentandosi l'onere dell'Esercito da lire 7.142.000 a lire 10.500.000, cioè di lire 3.358.000 e così la fornitura fu completata nel maggio 1918.

Che frattanto la M.I.D.A. richiese di fornire allo stesso prezzo unitario di lire 105 altri 50 mila fucili mod. 91 e per accordi verbali con l'ufficio contratti del Ministero Armi e Munizioni sin dal novembre 1917 era stata data assicurazione che il contratto sarebbe stato concluso, ma non si venne alla stipulazione di esso, malgrado che fosse si fossero cominciati a mandare gli occorrenti materiali dalla R. Fabbrica d'armi di Brescia. Senonchè col volgere del tempo le pretese della M.I.D.A. avanzarono e nel marzo 1918 fece conoscere che era necessario aumentare il prezzo unitario a lire 137,35 per fucile, ed avendo la Commissione consultiva e di revisione dei contratti a 6 luglio 1918 dato la sua approvazione allo schema del contratto riconoscendo equo il prezzo di lire 137,35 per ogni fucile si fecero premure per la stipulazione del contratto, il quale fu stipulato il 5 settembre 1918 a lire 127 per ciascun fucile, malgrado l'opposizione del Capo del Servi-

zio generale amministrativo trovava enormemente esagerato il prezzo richiesto.

Che questo contratto fu eseguito solo per 24 mila fucili essendo stato rescisso per gli altri 26 mila con decreto del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra del 30 aprile 1919.

Che dallo stato di questi due contratti per fornitura di fucili mod. 91 scorse il convincimento che la M.I. D.A. abbia indebitamente ed eccessivamente lucrato per il contratto 4 agosto 1917 lire 3.358.000 quanta cioè è la differenza tra il prezzo unitario del fucile concordato col contratto 18 novembre 1915 ed il nuovo prezzo elevato al lire 105 per fucile, e che per il contratto 5 settembre 1918 per la fornitura eseguita di 24 mila fucili abbia ottenuto un lucro eccessivo di lire 1.200.000.

Che contestate queste risultanze al legittimo rappresentante della Società che è in liquidazione, il liquidatore dichiarò che egli non è in condizioni di poter dare alcuna notizia o di poter contrapporre deduzioni e fatti, e si limitò a protestare perchè non gli si dava un termine congruo tanto più che gli ex amministratori della Società erano all'estero e sarebbero solo tornati in Italia per le prossime feste natalizie.

Considera dagli elementi raccolti che non dubbio riesce l'indebito ed eccessivo lucro ottenuto dalla M.I.D.A. in forza dei due sopra richiamati contratti quale è stato determinato.

La elevazione del prezzo unitario per ogni fucile da lire 71,42 concordato col contratto del 18 novembre 1915 a lire 105 accordato col contratto del 4 agosto 1917 dovrebbe per lo meno trovare base nella equità cioè dalla

quasi certezza che il prezzo primitivo era veramente iniquo, che costringesse la Società a lavorare a perdita, non per ragioni estranee alla lavorazione, ma per ragioni ad essa intimamente connesse; in altri termini dovrebbe essere dimostrato che in qualsiasi altra fabbrica non era possibile compiere quello che era affidato alla M.I.D.A. al prezzo unitario di lire 71,42 per fucile.

Che per l'aumento di prezzo nessuna indagine fu fatta e solamente si tennero presenti le alligazioni e le affermazioni della Società che essa era in perdita ed era sull'orlo del fallimento ed avrebbe dovuto chiudere lo Stabilimento. Ma non si accertò se per le altre forniture avesse avuto o non dei guadagni la Società, se le perdite fossero reali e quali ne fossero le vere cause, e se si trattasse di perdite occasionali e fortuite e compensabili col proseguo della fornitura.

Invece non solo si elevò il prezzo per la fornitura ancora da consegnarsi ma anche per la fornitura già consegnata, quando era certo che il prezzo nel tempo della stipulazione del contratto era non solo equo, ma molto remunerativo. E si deve alla nuova commessa richiesta con maggiori pretese dalla M.I.D.A. se oggi si ebbero agli atti gli elementi di confronto per l'accertamento dell'eccessività dei prezzi alterati da essa.

In effetto alla M.I.D.A. erano somministrati parti di arma, materiali fucinati e materiali grezzi che la R.Fabbrica d'Armi di Terni calcolò dell'importo di L. 59,252 per ogni fucile.

Calcolando poi le spese generali al 200 per 100 determinò la Terni in lire 54,901 l'importo della lavorazione e della minima parte di materiale per cui alla M.I.D.A. col con-

tratto del 18 novembre 1915 era stato dato il prezzo di lire 71,42, aumentato a lire 105 col contratto del 4 agosto 1917, ed elevato a lire 127 col contratto 5 settembre 1918.

In base a queste cifre il fucile completo mod. 91 nella Regia Fabbrica d'Armi di Terni nell'agosto 1918 costava lire 114,155, e nella fabbrica italiana d'armi di Brescia, nelle M.I.D.A. il suo costo era rispettivamente L. 130,672, L. 164,252 e lire 186,252.


Il computare poi le spese generali al 200% della mano d'opera è stato un caso costante per l'industria privata. Su questi dati discende evidente che il contratto 4 agosto 1917 procurò un indebito ed eccessivo lucro alla M.I.D.A. di lire 3.358.000 essendo per se stesso remunerativo il prezzo unitario di lire 71,42 per fucile e mandando di qualsiasi giustificazione giuridica ed equitativa l'aumento di prezzo. E quanto al contratto del 5 settembre 1918 tenendo presenti le speciali condizioni dell'industria e del paese nell'agosto 1918 equamente dalla Sotto-Commissione C fu ancora elevato del 40% il prezzo di lire 54,901, nel quale già al 200% erano state calcolate le spese generali, ed i materiali forniti dalla M.I.D.A. era ben pochi e si trattò di semplice lavorazione, con questo che eccessivamente si fornivano i materiali che l'Amministrazione si era obbligata di somministrare e questo produceva altro utile alla Società. Elevando adunque del 40% il costo già fissato per fucile in lire 54,901, esso viene equamente fissato in lire 77 sufficientemente remunerativo come pure è stato riconosciuto dal Gen. E. Gardini già direttore della Terni, con un lucro eccessivo di lire 50 per fucile ed in complesso per 24 mila fucili di lire 1.200.000.

Atteso che solo obbiettivamente riguardati i contratti debesi dichiarare tenuta la Società al rimborso di quanto eccessivamente e indebitamente è lucrato, che se pure si volessero esaminare le ragioni di questi guadagni sarebbe facile rinvenirle nella necessità della Amministrazione militare di avere il maggior numero di fucili mod. 91, nelle deficienze della stessa Amministrazione e nelle speculate apparenze abilmente messe avanti da chi in quel tempo amministrava la Società M.I.D.A. di colui che implicitamente ebbe a dichiarare che il contratto del 4 agosto 1917 fruttava un guadagno di oltre lire 3 milioni alla Società, di chi ottenne il condono totale delle multe di oltre 300 mila lire.

1° - che la Società Manifattura Italiana di Armi - M.I.D.A. - sia dichiarata tenuta a rimborsare all'Erario dello Stato la somma di lire 3.358.000 per lucro indebito ed eccessivo conseguito col contratto 4 agosto 1917 per fornitura di 100 mila fucili mod. 91.

2° - che la Società suddetta sia dichiarata ritenuta a rimborsare all'Erario dello Stato la somma di lire 1.200.000 per lucro eccessivo conseguito col contratto 5 settembre 1918 per fornitura di 50 mila fucili mod. 91.

Manifattura Italiana di Armi
M.I.D.A.



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico della

SOCIETA' ELETTROCHIMICA POMILIO con sede in Roma
Corso Umberto n°456 e in Napoli via S. Lucia n°15,
rappresentata dal suo amministratore delegato ing.
Ernesto Pomilio.

Ritenuto che con decreto della Giunta Esecutiva del
Comitato interministeriale per la sistemazione dei
contratti di guerra, in data 30 aprile 1919, veniva
liquidata alla Società elettrochimica Pomilio a titolo
di indennità di rescissione dei contratti e inden-
nizzo di impianti ed attrezzatura in corso al momen-
to dell'armistizio la somma di 4 milioni;

Che per quanto riguarda la misura della indennità
concessa per la rescissione dello schema di con-
tratto in data 7 ottobre 1918 per fornitura di cloro,
deve ritenersi eccessivo il prezzo di lire 2 e lire
2,20 al Kg che era stato fissato nello schema sud-

detto e che fu tenuto a base nella liquidazione delle relative indennità essendo tale prezzo superiore a quello fatto da altre ditte omogenee, e non essendovi ragioni attendibili che giustificino tale prezzo superiore, anzi dovendosi ritenere che esso fu ottenuto dalla ditta dato lo stato di necessità in cui si trovava l'Amministrazione;

Che fatti gli opportuni conteggi risulta per tale titolo un addebito di lire 390.000;

Visti gli atti, la relazione ^{7/11/22} ~~7/11/22~~ della Commissione, le proposte del Commissario delegato e della Sottocommissione, come al verbale di questa in data 6 novembre 1922;

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638;

P . Q . M .

Propone dichiararsi tenuta la Società elettrochimica Pomilio a restituire all'Erario dello Stato la somma di lire 390.000 a titolo di lucro eccessivo in dipendenza della rescissione del contratto 7 ottobre 1918 per la fornitura di cloro.

Così deciso dalla Commissione plenaria nella adunanza

in data 23 Dicembre 1922

IL SEGRETARIO *Politico*

Orlando

IL PRESIDENTE

Di Vittorio

Il Presidente

Di Vittorio

107



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico di

FARINA ing. FERRUCCIO, domiciliato in Milano, via
Mario Pagano 65

Visti gli atti e la relazione relativa;

Viste le proposte del Commissario delegato e della
Sottocommissione, nonché il verbale di adunanza di
questa in data 6 novembre 1922;

Ritenuto che l'ing. Ferruccio FARINA stipulava con
l'Amministrazione delle armi e munizioni, fra l'altro,
il contratto 19 dicembre 1916 n°814 per fornitura di
acciaio rapido per tonnellate 500 al prezzo di lire
22 al Kg per l'importo totale di lire 11.000.000;
che con atto aggiuntivo 20 aprile 1917 n°1092 ve-
niva modificato il prezzo di lire italiane 22 in
franchi oro 19 per profilati normali e franchi oro
20 per profilati extra;

che con tale modificazione si intendeva sottrarre
la ditta fornitrice dalle influenze che le oscilla-
zioni dei cambi esercitavano sul costo della ma-

teria prima occorrente ;

che perchè tale fine fosse raggiunto la parificazione di lire 22 sulla base del cambio dell'epoca da farsi in ragione di lire 135 avrebbe dovuto ammontare non già a franchi 19 pari a lire 25,65 ma bensì a franchi 17; onde il di più in lire 2,70 il Kg deve ritenersi lucro eccessivo nonchè indebito, dovendosi ritenere che la concessione suddetta non giustificata sia effetto degli stretti rapporti del Farina col capitano Canda, già capo dell'ufficio tecnico acciai speciali ;

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638;

F . Q . N .

Propone dichiararsi tenuto l'ing. Ferruccio FARINA a restituire all'Erario dello Stato la somma di lire 1.350.000 a titolo di lucro indebito ed eccessivo in dipendenza dei contratti 19 dicembre 1916 n° 814 e 20 aprile 1917 n° 1092 per fornitura di acciaio rapido.

Così deciso dalla Commissione plenaria nella adunanza del 23 Aprile 1927

IL SEGRETARIO Politico

IL PRESIDENTE



Allegato n° 177

Montalenti

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico della

SOCIETA' SIDERIFICIO ITALIANO WHITEHEAD con sede
in Napoli - Pozzuoli, rappresentata dai liquidatori avv.
Marino Eduardo e ing. Lombardi Mario

Visti gli atti, la relazione sulle forniture della
società Whitehead in data 30 settembre, intese le pro-
poste del Commissario delegato e della Sottocommissio-
ne come al verbale in data 6 novembre 1922;

Ritenuto che con decreto del Comitato Liquidatore
delle gestioni di guerra in data 30 giugno 1921 n°2663
fra l'altro previa la rescissione del contratto in da-
ta 22 settembre 1916 n°606 per la fornitura di 82.500
granate da 240 concluso dall'Amministrazione delle Ar-
mi e Munizioni con la Società Whitehead di Napoli, a ti-
tolo di indennizzo per ammortamento di attrezzamento
ed impianti che venivano lasciati alla Società, veniva
corrisposta a questa la somma di lire 1.500.000;

Che tale indennizzo è da ritenersi in gran parte non dovuto in quanto non è vero che gli impianti e le attrezzature per cui fu concesso siano del tutto inutilizzabili per le industrie di pace; e procedendo al relativo conteggio, sulla base delle stesse dichiarazioni della Società, e come alla relazione citata, sia per quanto riguarda gli impianti in genere sia per quelli dei forni elettrici risulta una differenza in più di lire 900.879 di cui deve ordinarsi la restituzione.

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638;

Propone doversi addebitare alla Società Silurificio italiano Whitehead la somma di lire 900.879 a titolo di rimborso sul dipiù percepito della somma di lire 1.500.000 liquidatale dal decreto della Giunta esecutiva in data 30 giugno 1921 n° 2663.

Così deciso dalla Commissione plenaria nella adunanza del giorno 23 Dicembre 1921

IL SEGRETARIO *del*

Orlandini

IL PRESIDENTE

U. ...



1a COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico della

SOCIETA' GENERALE ITALIANA PER MUNIZIONI ED ARMI

(SIGMA) in liquidazione , nonchè di

BONDI MAX, in proprio e quale rappresentante della Società , dom. in Roma Corso Umberto I n°267

Ritenuto che con contratto 13 maggio 1915 Max Bondi otteneva dall'Amministrazione delle armi e munizioni la fornitura di 100.000.000 serie di parti di cartucce mod. 91/95 al prezzo di lire 0,15 per serie più altri sopraprezzi, fra cui con atto addizionale 28 dicembre 1916 una indennità di lire 500.000 per preteso maggior consumo e costo delle materie prime; che con atto 20 dicembre 1915, rog. Russi, il Bondi con altri costituiva la Società Italiana generale per munizioni ed armi, di cui veniva nominato consigliere delegato, apportandovi il contratto 13 maggio 1915 dietro compenso di lire 500.000 in azioni oltre lire

88.500 per rimborso spese.

Poichè la indennità di lire 500.000 concessa al Bondi dall'Amministrazione delle armi e munizioni con l'atto addizionale 28 dicembre 1916 è da ritenersi non dovuta sia in linea di diritto sia in linea di equità, che anzi la indennità stessa appare ottenuta con pressioni illecite ed artifici del Bondi, per le ragioni largamente esposte nella relazione del Commissario delegato in data 14 settembre 1922, cui la presente si riporta ;

che ciò stante dovesse disporre la restituzione a titolo di Micro indebitato ed eccessivo;

E . Q . V .

Visti gli atti, la relazione del Commissario delegato, le proposte della Sottocommissione di cui al relativo verbale, intesa la relazione orale del Presidente ;

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638;

Propone dichiararsi tenuti in solido la Società Italiana Generale per munizioni (SIGMA) e il comm.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Max Bondi in proprio a restituire all'Erario dello
Stato la somma di lire 500.000 di cui è oggetto l'atto
addizionale 28 dicembre 1916 a titolo di lucro indebito
ed eccessivo.

Così deciso dalla Commissione Plenaria nella adunanza
del 23 Dicembre 1922

IL SEGRETARIO *Politico*

Matteucci

IL PRESIDENTE

...

Il Segretario Generale
...



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico della

SOCIETA' IN ACCOMANDITA BOMBRINI PARODI DELFINO,

rappresentata dal sen. Bombrini Giovanni e dal-
l'ing. Leopoldo Parodi Delfino, con sede in Roma
Piazza SS. Apostoli 80

Ritenuto che con decreto in data 29 giugno 1919 n°
28 della Giunta esecutiva del Comitato interministe-
riale per la sistemazione delle industrie di guerra,
in seguito alla rescissione dei contratti per forniture
di esplosivi-balistite e polverino - in corso al mo-
mento dell'armistizio, liquidava a titolo di compensi
ed indennità per ammortamento impianti, transazione
colla R. Marina, liquidazione dei diritti dei subforni-
tori, svalutazione di materie prime e scorte la somma
complessiva di milioni 15 e mezzo, di cui 9 per ammor-
tamento impianti di guerra;

Poichè per le ragioni largamente esposte nelle due
relazioni dei commissari delegati in data 20 gennaio

1922 e l' *Stato* ed alle quali la presente si riporta, è da ritenersi che il complessivo compenso per ammortamento degli impianti sia eccessivo, in quanto che con esso la ditta avrebbe il rimborso del 100 % circa della spesa sugli impianti stessi, restandone in possesso e utilizzandoli in buona parte per le industrie di pace ;

poichè in base ai conteggi fatti ed esposti nella seconda relazione del Commissario delegato risulta che l'indennità di ammortamento suddetta non avrebbe dovuto essere superiore a quattro milioni, onde deve dalla ditta a titolo di lucro eccessivo restituire il dippiù percepito in 5 milioni ;

P . Q . M .

Visti gli atti, le relazioni e le proposte dei Commissari delegati e della Sottocommissione, intesa la relazione verbale del Presidente ;

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638 ;

Propone dichiararsi tenuta la ditta Bombrini Parodi Delfino a restituire all'Erario dello Stato la somma

di lire cinque milioni a titolo di lucre eccessive in
dipendenza del decreto della Giunta esecutiva del
Comitato interministeriale per la sistemazione delle
industrie di guerra in data 29 giugno 1919 n°28.

Così deciso dalla Commissione plenaria nella adu-
nanza del giorno 24 Dicembre 1919

IL SEGRETARIO *P. S. C.*

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Faint handwritten notes]

1

In virtù delle leggi 18 luglio 1920 n°999 e 29 dicembre
1921 n°1979

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE
SPESE DI GUERRA

deliberando circa :

- a) la sistemazione del contratto per la gestione della linea commerciale coll'Australia intervenuto il 15 novembre 1919 colla Società Lloyd Sabauda e accessorie convenzioni per il noleggio dei piroscafi " Carignano " e " San Rossore " della Società medesima;
- b) la proposta di revisione del contratto di noleggio biennale a termini della legge D.L.30 marzo 1919 n°502 pel piroscafo " Città di Genova " della Società Industriale di trasporti marittimi, rappresentata dal comm. E. Messada

Viste e richiamate la propria relazione generale sulla Marina Mercantile e il Traffico marittimo; attese le difese delle ditte nelle memorie in atti; sulla proposta della sottocommissione D, ha emesso la seguente

DECISIONE :

Al fine di aprire nuovi mercati alla nostra bandiera, dopo la conclusione delle ostilità, in data 15 no-

vembre 1917 si stipulava tra l'Amministrazione della marina mercantile e la Società Lloyd Sabauda una convenzione per la durata di un anno e per l'esercizio periodico di una linea commerciale coll'Australia. La Società avrebbe dovuto impegnarsi tre suoi piroscafi, uno dei quali il " San Rossore " , soggetto a requisizione e all'effetto dimesco dell'azienda dei trasporti annonari dello Stato e da questo noleggiato per l'impiego sulla linea predetta a condizioni equivalenti al compenso di requisizione come nave mista, sebbene sino a quel momento fosse stato trattato quale nave da carico. L'altro piroscafo fu il " Camignano " di nuovo acquisto e già da quattro mesi esercitato in libertà dalla Compagnia. All'effetto del nuovo impiego sulla linea lo Stato si assumeva l'onere di corrispondere per esso, oltre alle spese di esercizio l'interesse 8 per cento e all'utile industriale, con compenso mensile per la durata del contratto equivalente all'importo dell'amortamento straordinario che la nave nel corrispondente periodo avrebbe frui-

to se avesse ottemperato alle condizioni richieste dal D.L.30 marzo 1919 n°562 per ottenere il noleggio biennale di ammortamento e dalle quali invece era decaduta, per avere esercito in libertà.

Però il sesto dell'ammortamento, da calcolarsi con deduzione dei noli netti realizzati nell'antecedente periodo di libertà, sarebbe stato ridotto, avrebbe dovuto ridursi a metà, del suo importo.

A termini dell'art.10 della Convenzione, se il risultato economico dei viaggi, complessivamente considerati, avesse dato un saldo attivo questo sarebbe stato diviso a metà fra l'erario e la compagnia.

Per stabilire il risultato economico si sarebbe dovuto tener conto dei noli decurti dalle spese relative all'accaparramento col trasporto della merce (provvigioni, spese di imbarco, mercanzia o avarie merci ecc.). Avendosi un saldo passivo, questo avrebbe dovuto venir rimborsato integralmente dall'armatore.

Il terzo piroscampo non essendo stato posto in linea della Compagnia, l'Amministrazione lo supplì colla conces-

sione in uso di tre piroscafi, due l' "Arnaldo da Brescia " e il "Brescia" di spettanza erariale perchè prede belliche; il terzo il "Città di Genova", della Società Industriale per trasporti marittimi, e accolto a noleggio biennale dallo Stato. La concessione venne regolata nei termini di un contratto di gestione per conto dello Stato a rimborso di spesa, colla solita latitudine di percentuali per compenso della gestione apprezzata particolarmente dalla Commissione Parlamentare nella decisione speciale su questo argomento, perimenti contestata al Lloyd Sabauda.

Particolarmente per la gestione del " Città di Genova " proveniente dalla riparazione dell'antico piroscafo Transatlantico germanico " Gueifeneu ", si stipulava che il personale straordinario (passeggieri, fuochisti, rinforzo per climi tropicali ecc.) avrebbe fatto carico al Lloyd Sabauda, cui avrebbe rimborsato l'erario le spese di paga e mantenimento.

Il 25 agosto 1919 si intendeva iniziato l'anno impegnativo della Convenzione, la quale non fu più rinnovata, per continuando la gestione per conto dello Stato

dei piroscafi di proprietà di questo e del " Città di Genova " ancora in linea. Anzi il " Città di Genova " ultimò il suo traffico solo nel novembre u. s., quando fu riconsegnato all'armatore che continua a mantenerlo sulla linea per proprio conto.

Dei risultati economici nessuna nozione esatta poté procurarsi la Commissione, atteso che non ancora sistemata fosse la posizione contabile. In via approssimativa può ritenersi che quanto ai piroscafi Carignano e San Rossore, nell'anno di esperimento, si abbia avuto un compenso di noli netti equivalendo agli oneri ordinari e straordinari a carico dello Stato. Ma mentre l'Amministrazione aveva puntualmente, a ogni mese anticipato, corrisposto i compensi di esercizio e le rate di nolo, mentre il Lloyd Sabaudò si tratteneva i proventi del traffico, che tutt'ora mantiene a sue mani, non ostante che l'art. 14 della Convenzione l'obbligasse al rendiconto entro tre mesi della fine di ciascun viaggio. Da ciò è provenuto notevole arricchimento alla Compagnia, con danno dell'erario

tra l'altro per aggravio della circolazione monetaria,
attese le speciali condizioni della finanza bellica.

Dall'esame delle suaccennate clausole la Commissione ha
riportato l'impressione che esse fossero eccessivamente
favorevoli per la ditta, la quale era esonerata da ogni
alea passiva, sia quanto all'ammortamento del piroscafo
Carignano, sia quanto ai risultati dell'esercizio e ve-
niva chiamata invece a partecipare alla metà degli utili,
mentre lo Stato perdeva senza corrispettivo l'ingente
valore di uso delle navi sottratte alla sua azienda del
traffico marittimo e impegnate in un esperimento il suc-
cesso del quale anzitutto sarebbe ricaduto a vantaggio
del Lloyd Sabaud. Non può inoltre omettersi di notare
che questo ha **preteso** perfino di sostenere che il com-
puto dei saldi attivi da dividersi a metà dovesse effet-
tuarsi a prescindere dallo importo delle totalità di am-
mortamento, col che l'onere dello Stato riuscirebbe an-
cora più schiacciante di quanto è diventato col rincru-
dimento del cambio sulla sterlina, nella quale moneta era

dedotto il prezzo da ammortizzare dal piroscavo " Carignano " .

Per ciò si è constatata la necessità di rivedere le clausole della convenzione 15 novembre 1919 in senso conforme alla sostanza dei rapporti con essa disciplinati , i quali erano quelli di una gestione a rimborso di spese per conto dello Stato, anche per i due piroscavi " Carignano " San Rossore, il valore d'uso dei quali appartene-

va all'erario che pagava il relativo compenso di requisizione e di noleggio straordinario, e inoltre occorre-

*colle' avvertenza che quando al " Carignano " il servizio venne iniziato, corrispose al solo affetto di...
Stabilimento del...
la nave, senza...
alcun costo di...*

~~indagare~~ reintegrare l'erario degli interessi indebitamente percepiti dalla società per il mancato regolamento delle partite e sotto l'ingiusta pretesa di esercitare non si sa quale ~~XXXXXXXXXXXX~~ inammissibile facoltà di compensazione o di ritenzione contro lo Stato. E nel medesimo tempo accertare che per effetto del noleggio straordinario il Lloyd Sabauda non venisse arricchito di una somma superiore a quella che gli avrebbe consentito il libero esercizio del piroscavo Carignano nel periodo corrispondente, non potendo consentirsi per questa

Via un'altra fonte di lucro per la ditta, mentre lo Stato perdeva nel sussidio della linea i vari milioni di lire rappresentanti il valore di uso di tutti i piroscafi in essa impegnati.

Quanto alla Società Industriale di trasporti marittimi, armatrice del piroscafo " Città di Genova ", risulta che effettivamente essa fu ammessa a fruire per detto piroscafo dei benefici del noleggio biennale di ammortamento, senza alcun vincolo, quando l'articolo 13 II del D.L. 30 marzo 1919 n°502 subordinava tale concessione per i piroscafi " misti " allo impegno da parte del proprietario di esercire a proprie spese per cinque anni una linea commerciale coll'Africa Meridionale, il Centro America, l'Australia, dopo cessato il noleggio biennale. La Società Industriale ha sostenuto che, sebbene il piroscafo Città di Genova da essa acquistato dal Governo belga, fosse l'antico transatlantico tedesco Gueisen^a tre ponti e doppio apparato motore, capace

9

di 12 miglia di velocità, poichè era stato presentato e immatricolato coi semplici adattamenti di nave da carico, con sole 4 cabine a un posto, non poteva considerarsi nave mista e difatti tale qualifica dal Registro Italiano non aveva ricevuto.

Al riguardo la Commissione ha deplorato anzitutto che fosse stato autorizzato dall'amministrazione, senza alcuna riserva quanto all'ammissione al noleggio biennale, l'acquisto di una nave già vecchia di 17 anni e poco idonea ai trasporti erariali, mentre si era cercato di disimpegnare l'erario dal medesimo obbligo per le navi da carico acquistate in Inghilterra attraverso il Consorzio degli Istituti di Credito. Nel merito essa non può accogliere le ragioni della ditta. Concetto del D.L. 30 marzo 1919 n°162 era quello di contemporare gli interessi dell'azienda dei trasporti dello Stato con quelli del privato armatore.

Sebbene rimasto nei semplici adattamenti da piroscampo onerario, il piroscampo Città di Genova per le sue qualità essenziali era una nave mista, cioè poco econo-

mica per i carichi dell'impresa e invece adatta a trasporti di merce varia, con passeggeri, come di fatto fu immediatamente utilizzata dall'amministrazione della marina mercantile, la quale a proprie spese eseguì le opere necessarie per ~~habilitarla~~ trasporto di emigranti, per il che ottenne anche la regolare patente, assimilandola al ~~piroscafo~~ ~~San Rossore~~ del Lloyd. ~~Del relativo~~ esercizio si assunse lo Stato anche la maggiore spesa, mentre oggi il " Città di Genova " finito il noleggio biennale, continua il suo traffico misto sulle linee di Australia, dove già aveva navigato sotto la bandiera germanica per conto della propria ditta armatrice, di intesa col Lloyd Sabatò. Nessuna utilità il " Città di Genova " ha mai presentato in fatto per l'azienda statale dei trasporti, nella quale, bisognosa di piroscafi per carbone e grano, esso avrebbe pur sempre costituito un elemento troppo dispendioso.

E' pensiero della Commissione che il D.L. 30 marzo 1919 sopra citato abbia tassativamente distinto ² in due

capi di navi da carico e di armatori, differenziando il trattamento secondo la loro diversa attitudine al traffico, così che l'economia nazionale e l'erario pubblico potessero compensarsi per questo secondo tipo della sua minore idoneità ai trasporti onerari, di interesse erariale, con l'impegno a una destinazione successiva, senza ulteriori sussidi dello Stato, ad iniziative ^{di} espansione commerciale.

A prevenzione di eventuali richieste di sovvenzione per le linee dell'Australia è elementare dovere della Commissione assicurare al riguardo il pubblico erario, per quanto almeno è legalmente possibile e cioè per il piroscafo " Città di Genova " .

P . Q . M .

Nei confronti della Società di Navigazione Lloyd Sabauda, dichiara la revisione della Convenzione 15 novembre 1919 per le linee di Australia e accessorie stipulazioni quanto ai piroscafi " Carignano " e " San Rosso " nel senso che

- a) tutti i noli incassati nel periodo della conven-

zione dedotte le spese di produzione del traffico, di trattamento della merce e di esercizio, al reale, o secondo il compenso di requisizione corrispondente al tipo della nave, siano avocati all'erario, sotto deduzione del compenso di gestione dichiarato nella decisione speciale per le gestioni in conto dello Stato ~~o~~ ^{esclusi-} vamente per il piroscafo " San Rossore " .

b) sia addebitato al Lloyd Sabauda l'interesse commerciale del 5 per cento su tutte le eccedenze attive a sue mani dal termine stabilito nell'art. 14 della Convenzione sino al giorno dell'effettivo versamento allo Stato ;

c) il nolo straordinario di ammortamento per il piroscafo " Carignano " sia ridotto a quanto nel corrispondente periodo avrebbe ammortizzato in libero esercizio, computato sulla base del nolo regolatore a singolo viaggio New Yorck - Genova.

L'Amministrazione della marina mercantile dovrà procedere alle liquidazioni occorrenti, provvedendosi alla reintegrazione ^o dell'erario per compensazione o ricupero

a mezzo del Ministero del tesoro.

Per la gestione dei piroscafi " Brescia ", " Arnaldo da Brescia " , " Città di Genova " valgono, nei confronti del Lloyd Sabauda, le proposte espresse nella già richiamata decisione sul regolamento delle gestioni per conto dello Stato.

Quanto alla Società Industriale di trasporti marittimi per il piroscafo " Città di Genova " si propone il recupero di un quinto dell'indennità di ammortamento, approssimativamente calcolata in lire sterline 23 mila, salvo che la Società medesima non si assoggetti al vincolo previsto dall'art. 12 del D.L. 30 marzo 1917 n° 502.

Così deciso nella seduta plenaria del 23 dicembre 1922.

IL PRESIDENTE
M. Marston

IL SEGRETARIO POLITICO
...

IL SEGRETARIO GENERALE
...



1

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

In virtù delle leggi 18 luglio 1920 n°999 e 29 dicembre 1921 n°1978;

la Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra

deliberando circa la sistemazione dei contratti per gestioni di servizi marittimi, per esperimento di nuove linee commerciali o per gestione di singole navi di spettanza dello Stato, nonché circa irregolari concessioni fruite per svincolo dalla requisizione di piroscafi di propria spettanza, nei confronti delle seguenti Società di Navigazione :

- a) Navigazione Generale Italiana con sede in Genova
- b) Loyd Sabaudò " "
- c) Veloce " "
- d) Marittima Italiana " "
- e) Italiana di servizi marittimi con sede in Roma
- f) Roma " "
- g) Sicilia " "
- h) Puglia con sede in Bari

- 2
- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1) Veneziana | con sede in Venezia |
| l) Cosulich | con sede in Trieste |
| m) Tripeovich | " " |
| n) Istrio Trieste | " " |
| o) Lloyd Triestino | " " |
| p) Adria | con sede in Fiume |

Vista e richiamata la propria relazione generale sulla Marina Mercantile e il traffico marittimo; attese le difese delle ditte nelle memorie in atti: Sulla proposta della Sottocommissione D; ha emesso la seguente

D E C I S I O N E

Dalle indagini condotte in merito alla gestione straordinaria del Traffico marittimo si è accertato che notevolissimi arricchimenti delle ditte assuntrici, con gravissimo danno dell'Erario, provennero, sia dalla concessione di viaggi liberi a navi soggette a requisizione, sia dall'ordinamento, con clausole di partecipazione eccessivamente larghe a favore delle ditte esercenti, dei servizi marittimi già sovvenzionati dal no-

stro governo o dal cessato impero austro-ungarico; sia infine dalla stipulazione, con analoghe clausole esorbitanti, di gestioni per navi di proprietà dello Stato o dallo Stato requisite o noleggate e impiegate per l'esperimento di nuove linee commerciali periodiche o esercite isolatamente o cumulativamente con navi delle società gerenti, per conto dello Stato.

Per quanto si attiene alla gestione dei servizi marittimi, gli accertamenti della Commissione hanno potuto stabilire che nel periodo 1° gennaio 1919 - 30 giugno 1922 la perdita subita dalla pubblica finanza fu approssimativamente di 750 milioni, mentre le compagnie concessionarie realizzavano condizioni di prosperità veramente eccezionali per i tempi, dando largo sviluppo alle proprie spese generali.

Le condizioni singolarmente difficili nelle quali si incontrò l'opera dell'inchiesta non permisero di apprezzare le perdite subite nelle altre gestioni commerciali per conto dello Stato, eccezione fatta per la gestione dei piroscafi transatlantici, a riguardo

M.

della quale questa Commissione ha già provveduto con apposita decisione di ricupero, e che pertanto si intende pienamente esaurita agli effetti della attuale deliberazione.

Siccome però anche in queste altre gestioni di linee commerciali o di piroscafi isolati le partecipazioni delle ditte gerenti sugli incassi lordi vennero regolate con criteri molto simili a quelli applicati per i servizi marittimi già sovvenzionati, è lecito ritenere che la perdita dell'Erario sia stata ugualmente considerevole.

Per le medesime difficoltà, eccetto che nei riguardi della Società Veneziana di Navigazione per la linea di Calcutta e della Società Marittima Italiana per quella di Bombay e per qualche viaggio isolato, non fu dato a questa Commissione di identificare tutti i casi di irregolare concessione di svincolo della requisizione o di, compiacente, mancata applicazione delle norme sui trasporti obbligatori interessanti le Società indicate in epigrafe e tanto meno di liqui-

darne, almeno approssimativamente, l'importo.

In siffatto stato di cose, tuttavia occorre, provvedere, nei limiti del possibile, alla reintegrazione dell'Erario, giusta l'altissimo compito affidato dal Parlamento Nazionale a questa Commissione d'inchiesta, tanto più che trattasi per quasi tutte le Società interessate di posizioni contabilmente tuttora da sistemare e perfino ancora in corso di esercizio, onde agevole la riparazione, e anche urgente e doverosa per sottrarre lo Stato alle conseguenze di un andamento amministrativo severamente deplorato nella relazione generale. A tal fine venne contestata la proposta, *relativa al*

modo

seguito :

- a) avocare all'erario la differenza fra i costi realizzati nelle singole concessioni di viaggi liberi goduti per le navi soggette a requisizione o a trasporto obbligatorio e il compenso di requisizione corrispondente alle navi stesse colla aggiunta di una percentuale sui noli lordi a titolo di compenso di gestione, percentuale stabilita come appresso;

6

b) rivedere tutti i contratti intervenuti, nel periodo di cognizione di questa Commissione di inchiesta, per la gestione per conto dello Stato medesimo o di terzi e dallo Stato requisite o noleggate, sia in viaggi isolati, sia nell'esercizio di servizi marittimi già sovvenzionati, sia sui servizi nuovi commerciali periodici e ciò all'effetto di ridurre i compensi di gestione in essi contratti, comunque ragguagliati, all'1,50 per cento, 2 per cento, 3 per cento sui noli rispettivamente se per navi da carico, o ~~merci~~, o da passeggeri, quelli di agenzia ~~e di copertura assicurativa~~ ~~o vari delle merci~~ al reale, o non al disopra del 3 per cento ~~e del 2 per cento~~ ~~rispettivamente~~ sull'ammontare dei noli lordi, ~~quelli per responsabilità delle merci al 2%~~ ~~della importo lordo dei noli per le merci~~ ~~giustificamente.~~

Le ditte notificate opposero tutte quante in via pregiudiziale la insufficienza dei termini assegnati per le loro risposte, alcune la incompetenza della Commissione a pronunciare in via di declaratoria, altre, e specie quelle dell'Adriatico Orientale, la circostanza di essere i provvedimenti di loro riguardo

4
7

posteriori alla cessazione della guerra, infine la Società "Adria" di Fiume la propria extraterritorialità e perciò la ineseguibilità della procedura che, secondo il regolamento della Commissione, va disposta dal Ministro del tesoro coi ruoli d'imposta.

Nel merito esse contestarono genericamente le affermazioni della Commissione, negando di aver realizzato apprezzabili profitti o affermando di averli già restituiti all'erario colla ripresa fiscale dei sovraprofitti. Per quanto si attenava all'ordinamento dei servizi marittimi già sovvenzionati le Società concessionarie sostennero che la misura dei compensi loro assegnati intendeva a coprire le spese delle organizzazioni rispettive e analoghe considerazioni pretesero di far valere anche per giustificare le percentuali assegnate per le gestioni isolate o per l'esperienza di nuove linee commerciali. Per queste specialmente rilevarono che le provvigioni di agenzia erano state spesso notevolmente superiori alla percentuale, trattandosi di inviare nuovi traffici, mentre per il di -

8

simpegno dei servizi marittimi esse erano obbligate a retribuire in certi approdi il personale di agenzia indipendentemente dall'afflusso di merci o di passeggeri. Ecceperono anche che la Commissione avrebbe dovuto esaurire la vertenza coi propri poteri, anzichè secondo il lor modo di vedere, demandarla all'amministrazione della marina mercantile.

Tutte queste argomentazioni a giudizio della Commissione di inchiesta non hanno fondamento.

Nessun dubbio che la competenza sua per i contratti stipulati e i provvedimenti intervenuti, sia in forma positiva che in forma negativa, sulla dichiarata materia si estende anche al periodo posteriore all'armistizio per tutta la durata delle attribuzioni straordinarie più volte prorogate in favore dell'amministrazione della marina mercantile coll'autorizzazione a decampare dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, su fondi stanziati fuori bilancio, in applicazione di norme emanate dal Governo in virtù della delegazione legislativa di guerra. Non monta che il

9

privato soggetto interessato sia ~~anche~~ anche straniero
la ragione della competenza risiedendo nel titolo, cioè
contratto o provvedimento seguito in Italia e da parte
dell'amministrazione pubblica italiana, in analogia
del resto a quanto per i rapporti di civile diritto
dispone l'art. 105 del codice di procedura civile.

Il modo di esecuzione, per ruoli di imposta, a parte
che non vulnera il principio della competenza, è appli-
cabile pure agli stranieri per i loro beni soggetti a
tributo nel Regno.

Nessun dubbio nemmeno che l'intervento della Commis-
sione Parlamentare, che nel presente caso ha creduto
per ovvie ragioni di opportunità di non colpire le
minori ditte assuntrici di servizi marittimi o del-
l'antico Stato o ex austro-ungariche, non possa limi-
tarsi ad una proposta di revisione, senza provvedere
alla liquidazione contabile del ricupero, quando, come
nel caso, le situazioni sono ancora da sistemare e man-
cano elementi certi di base. Ciò varrebbe a frustrare
lo scopo della inchiesta e della reintegrazione era-

10

riale per tutte le ^{gestioni} aziende, che come quelle della Marina mercantile, sono in arretrato di liquidazione.

In simili situazioni anzi la reintegrazione dell'erario operando per compensazione e per ritenuta si esplica con minori ripercussioni sulla consistenza delle aziende. Inoltre la esigenza di una formula contabile certa esiste solo all'effetto del ricupero per iscrizione dei ruoli, la quale viene compiuta per ministero del R. Tesoro cui in ogni caso spetta di effettuare le eventuali deduzioni per i contributi di imposta concorrenti sul cespito individuato e completare quindi in tutti i suoi ~~se~~ elementi l'accertamento dichiarato della Commissione di inchiesta. E per vero alla procedura di eccezione che davanti a questa si svolge non può attribuirsi altro che un carattere preparatorio e i criteri rigorosi dei termini e delle forme non sono per essa applicabili colle conseguenze di irritualità e nullità a favore del privato, quali sono affacciate dalle notificate Società. Anche in linea di fatto è ingiustificata la lagnanza della brevità

H

dei termini, trattandosi di argomenti, più volte trattati nei confronti delle varie ditte in sede di inchiesta preliminare generale e sui quali le varie ditte hanno presentato reiteratamente materiale, ora raccolto ed allegato ^{alla} ~~la~~ documentazione della Relazione Generale sulla Marina Mercantile e il Traffico Marittimo.

Venendo ora al merito dei contestati rilievi, occorre esaminarlo sia per ciò che si attiene alle posizioni regolate contrattualmente con clausole di eccessivo favore, sia a quelle rimaste senza regolamento, a seguito di mancata applicazione delle norme sulle requisizioni e i trasporti obbligatori o arbitraria concessione di svincoli dalla requisizione.

Sul primo punto bisogna osservare quanto segue :

La Commissione Parlamentare ha già esaminato e deliberato in merito alla convenzione stipulata il 20 aprile 1917 per la gestione dei piroscafi transatlantici in " requisizione " ed ha notato che la percentuale prima del 10% e poi del 15% sui noli lordi

12.

attribuita alle compagnie cumulativamente per compenso dell'opera di gestione, di agenzia e per la copertura dei rischi per la merce, era eccessiva e di gran lunga superiore alla valutazione commerciale delle prestazioni corrispondenti. Le Compagnie posero avanti l'argomento che la misura adottata aveva carattere di " ~~servizio~~ ^{servizio} ", come quella che intendeva assicurare il mantenimento delle loro cospicue organizzazioni e la Commissione rinunciò a proporre ~~come~~ ^{una} ricupero della differenza, per mera ragione di opportunità e in via di larghissima interpretazione equitativa, pur rilevando che mediante il congegno adottato in quella misura si veniva a sorpassare anche le necessità di una " requisizione delle aziende, in aggiunta alla requisizione dei piroscafi ", requisizione che non era per nulla autorizzata dalle leggi vigenti e quindi esulava a rigore dai poteri dell'amministrazione.

Ma uguale criterio non può ancora seguirsi per le situazioni ora denunciate quanto i servizi marittimi e per gestioni in genere di navi in viaggi isolati o

o su linee periodiche per conto dello Stato, a meno di non abusare eccessivamente di indulgenza. Inoltre sulla gestione dei transatlantici i piroscafi, per la cui gestione si pagava il compenso, ~~esportante~~ erano utilizzati direttamente nel trasporto di merci per conto dello Stato e il sacrificio di questo aveva quindi un corrispettivo commerciale; invece nei servizi marittimi lo Stato perdeva anche il valore d'uso delle navi impiegate in detti servizi che, al mero scopo di un ^{dato} servizio ^{di interesse generale} pubblico, erano dimessi dall'azienda dei trasporti erariali e in questa sostituite con navi di bandiera estera ai prezzi del libero mercato, notevolmente elevati fino al giugno 1920. Quanto alle gestioni di navi su linee periodiche commerciali di nuovo esperimento valgono le medesime considerazioni, nessun interesse avendo lo Stato in quegli esercizi, se non quello generico di patrono dell'economia nazionale. Per le ^{gestioni} di navi isolate, ^{volto}chè anche esse potessero rilevare utilmente per l'approvvigionamento statale del paese, è manifesta esagerazione

114

quella di pretendere che le percentuali di compenso dovessero sempre stabilirsi col concetto anticommerciale di sovvenzionare la compagnia.

Le compagnie stesse ammettono che le percentuali loro accordate esorbitavano dal rigoroso apprezzamento del valore commerciale delle prestazioni da esse rese. Questo è anzitutto chiaro per quanto si attiene ai " compensi di gestione " propriamente detti, fissati nelle enormi percentuali del 10, 12, ~~15~~% sui noli lordi, mentre quelle d'uso tra privati corrispondevano a quelle indicate dalla Commissione d'inchiesta. Per le percentuali a compenso della " agenzia", cioè dell'opera di produzione del traffico, le Compagnie allegano che lo Stato doveva pagare il costo ----- reale all'agenzia da esse rispettivamente provveduta. -----

Ma il criterio non è ammissibile, non potendo addossarsi allo erario pubblico il carico di " provvigioni " esorbitanti e stabilite unicamente col criterio amministrativo della ditta, o di " stipendi " o " asse-

15

gni " agli agenti negli approdi improduttivi o in concorso colla provvigione, secondo la speciale fisionomia delle singole organizzazioni, perchè in tal modo sulle retribuzioni veniva a gravare una quota delle spese generali dell'azienda privata. Ugualmente infatti in questi casi il criterio della sovvenzione, si sostituiva a quello del compenso commerciale dell'opera.

Precisando il proprio pensiero, la Sottocommissione inquirente ha proposto e la Commissione in seduta plenaria ha approvato la seguente formula, colla quale sono fissati i termini della pronuncia di revisione :

" Nel ridurre i forfatizzamenti per le operazioni di
" agenzia ~~di riserchi di merce~~ alle misure suindicate, si
" vuol stabilire un'alternativa tra il costo reale e
" le percentuali proposte, onde salvaguardare la
" pubblica finanza dalle sorprese di documentazioni
" irregolari. Ciò è nel senso che sempre quando la do-
" cumentazione risulti ineccepibile ed esauriente, se-
" condo i requisiti della autenticità e i precetti
" della certificazione in questa materia, e conforme

10

" all'uso e alla misura mercantile della libera mari-
" na la spesa da essa indicata, la liquidazione debba
" essere fatta al reale, solo in caso di contestabili-
" tà facendosi luogo all'applicazione dei forfaits
" proposti " .

La relazione della Sottocommissione continuava av-
vertendo che, operate le deduzioni di conseguenza, al
Governo non sarebbe mancato il mezzo di provvedere
a quei sussidi che risultassero opportuni per sovve-
nire alle sorti delle compagnie, secondo la corretta
procedura costituzionale, e un *più* affezionato dei bilogio =

Giova infatti ricordare che la eventuale concessione
di sussidi alle compagnie esercenti i servizi maritti-
mi sovvenzionati, per sopperire al peso delle organiz-
zazioni proprie, era stata preveduta dal decreto luogo-
tenenziale 25 aprile 1918 n°173, sotto la forma di un
" supplemento al compenso di requisizione " . Lo scopo
della norma, diretta a indirizzare l'Amministrazione
a un sistema ben disciplinato, preciso e generale di
trattamento, fu eluso dalla pratica seguita col conglo-

17

bare confusamente e senza alcuna nozione degli effetti
la sovvenzione dal compenso di gestione e di agenzia.
Peggio ancora si fece procedendo in ugual modo per
tutti i casi di gestione, se anche non affidati a com-
pagnie esercenti servizi marittimi. Mediante la pre-
sente decisione si intende per l'appunto ripristinare
l'osservanza di un criterio più sano, rettificando le
conseguenze dell'abusivo andamento esaminato. La ret-
tificata deve seguire con tanto maggiore rigore in quan-
to, come è dimostrato nella Relazione, le Compagnie
vennero a realizzare altri notevoli margini di utile
sulla misura dei compensi di requisizione, aumentati
sproporzionatamente all'aumento dei costi e non più
aggiornati in rapporto alle successive diminuzioni
degli stessi. Inoltre la produttività delle percentuali
fu aumentata in varia proporzione per le successive
variazioni delle tariffe.

Per quanto, in secondo luogo, ha riguardo ai lucri
eccessivi e indebiti fruiti per la mancata applica-
zione delle norme sulla requisizione e sui trasporti

18

obbligatori, la Commissione ha constatato che la sola società Veneziana di Navigazione ha realizzato nel periodo 1915-1918 sulla linea di Calcutta 27 milioni di noli lordi, ciò che non le impediva di percepire anche la sovvenzione in proporzione del suo servizio. Altre analoghe compiacenti omissioni o concessioni di singoli viaggi liberi gratuiti furono rilevate a favore di altre ditte con danno dell'erario. Disgraziatamente l'Amministrazione non avendo tenuto nemmeno un elenco di siffatti svincoli clandestini o arbitrari dalla requisizione, la Commissione non fu in grado di individuare tutti i casi da sistemare e da reprimere. Le varie Capitanerie di Porto del Regno non hanno ancora potuto rispondere alla richiesta loro diretta per notizie specifiche in proposito.

Quanto al criterio della imputazione alle ditte, e conseguente ricupero all'erario, della differenza tra il compenso di requisizione per la durata della esenzione e i noli lucrati effettivamente dalla ditta, colla maggiorazione a vantaggio della compagnia di deter-

minata percentuale di gestione, si osserva che con ciò si viene in realtà a risolvere la questione con notevole liberalità per il privato, avendo in fatto l'erario risentito per intero il danno del nolo del libero mercato nella sostituzione da esso fatta della nave svincolata con nave libera nell'azienda dei propri trasporti di guerra o di annona. Qualora la nave indebitamente svincolata dalla requisizione fosse stata utilizzata per i propri rifornimenti dalla Compagnia, il conteggio di lucro dovrà essere condotto secondo il nolo regolatore del mercato libero in quel tempo.

E' certo increscioso che su questo delicatissimo argomento l'istruttoria non abbia potuto svolgersi con tutta la precisione occorrente, mentre poi dovrà farsi lo scomputo sull'addebito del tributo pagato sul relativo cespite per sovrimposta di guerra.

Comunque la considerazione delle difficoltà suesposte su questo punto non poteva e non deve impedire il compimento di un atto di reintegrazione da parte della Commissione Parlamentare di inchiesta, eccezionale pre-

sigio della pubblica coaa contro le malefatte dei propri amministratori,atto tanto più doveroso nei confronti delle Còmpagnie esercenti i servizi marittimi sovvenzionati,in quanto si approssima la scadenza delle convenzioni (1923) per il regolamento delle quali occorre ^{che} lo stato sia preunito di tutti i titoli necessari alla propria difesa.

Avvertito che la reintegrazione dell'erario potrà effettuarsi anche in via di ritenuta,per le partite ancora da liquidare,o di compensazione su altre partite già liquidate e ancora a pagamento,o in via di recupero coi ruoli di esazione ad opera del Ministero del tesoro,cui comunque compete la notifica della presente decisione anche agli effetti della pronuncia di revisione;

Visti i vari contratti intervenuti per il disimpegno delle linee già sovvenzionate colle Società Italiana Servizi Marittimi,Marittima Italiana,La Veloce,Siviglia,Puglia,Adria,Veneziana,Lloyd Triestino,Adria,Tripovich,Istria Linde,per i servizi commerciali del

21

Plata, del Levante e dell'Australia colla Cosulich Italiana Servizi Marittimi Roma, Adria e Lloyd Sabauda (sol quanto ^{ai} ~~per~~ piroscafi Arnaldo da Brescia, Brescia, Città di Genova), per i servizi isolati di cabotaggio colla Puglia e Marittima Italiana e quelli per gestio-^{le} ni delle navi Pesaro e Palasciano, colle Società di Navigazione Generale Italiana e il Lloyd Sabauda, per le navi "Carolina" e "Olanda" colla Società Cosulich e gli altri comunque interceduti tra la pubblica amministrazione e le predette Società per singoli viaggi o linee per-
riodiche col sistema della gestione rimborso di spesa^a da parte dello Stato, sia per navi delle Società che dello Stato o di terzi e dallo Stato noleggiate o re-
quisite; eccezione fatta per i provvedimenti già adottati per la Convenzione 20 Aprile 1912 sulle gestioni dei post. Transatlantici.
P. Q. M.

Dichiara la revisione delle clausole incluse nei predetti contratti e in qualunque altro contratto interceduto per analogo oggetto colle parti suindicate, per quanto si attiene alle percentuali per i compensi di gestione, di agenzia e di rispo^{ndita} per le merci nella

99
22

misura ~~minimale~~ e secondo i concetti espressi nel
testo e che qui si intendono letteralmente riportati.
Propone il recupero a favore dell'erario delle somme
risultanti da detta rettifica, da effettuarsi dalla
competente amministrazione della marina mercantile
nei modi sopraindicati.

Dichiara parimenti la revoca di tutte le concessioni
fruite dalle soprannominate Società per svincolo
dalla requisizione o per mancata applicazione della
norme sulla requisizione ~~o per mancata app~~ medesima
e sui trasporti obbligatori nei termini egualmente
già indicati, e quindi propone il recupero delle somme
risultanti, tra le quali per lire 15 milioni, salvo
rettifica, nei confronti della Società Veneziana di
Navigazione, per la libertà goduta dai piroscafi di
essa sulla linea di Calcutta fino al 1919.

Così deciso nella seduta plenaria del 23 dicembre
1922.

IL PRESIDENTE

Il Segretario Parl.

U. Marcolani

Il Segretario
Generale

G. Mattioli

...

1919
di
guerra



COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA PER LE

SPESE DI GUERRA

Decisione

La Commissione

ne la seduta plenaria del 28 dicembre 1922, sul procedimen-
to in confronto della Società Italo Danubiana di Cremona,
ha pronunciato la seguente

Decisione

Viste le relazioni agosto 1922 della Segreteria e 14 di-
cembre 1922 del Sig. Commissario Delegato.

Visti i memoriali difensivi e i documenti presentati dal-
la Soc. Italo Danubiana.

Vista la decisione 24 dicembre 1922 della Sottocommissio-
ne F.

- RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO -

La Società Italo Danubiana di Cremona, a seguito di pro-
posta in data 6 novembre 1920, vendette con contratto-tele-
gramma del 10 dicembre 1920 al Commissariato Approvvigionamen-
ti e consumi 5000 qli di lardo Jugoslavo a L.1050 al qle.

La Società eseguì il contratto, e incominciò le consegne
delle carate al Commissariato (le precedenti consegne non
riguardarono il Commissario, ma il Consorzio Granario di Mi-
lano) il 19 marzo 1921 e proseguirono fino all'8 giugno 1921.
Al Commissariato furono, in tutto, consegnati qli 4293; e tut-
to il quantitativo fu pagato in ragione di L.1050 al qle.

La Sottocommissione rilevando che nella metà del dicem-
bre 1920 il prezzo del lardo subì una notevole, ma e rapida
discesa, ordinò il procedimento di recupero a carico dell'Ita-
lo Danubiana, e questo procedimento proseguì con tutte le for-
me stabilite dal regolamento 4 maggio 22 n. 638, finchè, con

re l'importanza di questa eccezione. Inoltre la lettera di cui trattasi era in relazione alle no^{te} trattative tra il Commissariato e la Società per una transazione, dopo che, secondo quanto risulta dalla lettera in atti del Comm. Aonzo/ alla Direzione Generale Approvvigionamenti, si erano intavolate a mezzo del rappresentante della Società in Roma, dette trattative, le quali avrebbero dovuto portare (dopo che l'onerosità del contratto, del resto evidente, era stata riconosciuta fin d'allora da detto rappresentante) o alla rescissione del contratto ~~o~~ per la parte che rimaneva ancora ad eseguire, o ad ottenere una diminuzione di prezzo sulla merce.

Insiste ancora la Società Italo-Danubiana nel rimproverare al Commissariato i ritardi dei permessi d'esportazione dei suini, ed esibisce un prospetto delle concessioni ottenute con le date relative ed i quantitativi.

Senonchè le concessioni per l'esportazione dei suini vennero regolarmente date secondo le richieste, o almeno non risulta che, tranne l'ultima proroga che non fu concessa perchè non era dovuta, siano state negate.

D'altra parte anche dai documenti prodotti dall'Italo-Danubiana (lettera 24 gennaio 1921 della Società Italo-Danubiana al Commissariato; lettera 24 febbraio 1921 della Società al Commissariato; lettera 24 febbraio 1921 della stessa Società al Ministero delle Finanze) non risulta che la esportazione dei suini abbia subito ostacoli per difetto di permessi di esportazione da parte del Governo Italiano, ma risulta invece che se ostacoli v. furono in proposito, essi derivarono da difetto dei permessi di importazione da parte delle autorità Svizzere.

decisione del 4 dicembre 1920, propose dichiararsi la onerosità di questo contratto, e il recupero contro la Società Italo-Danubiana di L.1.000.000 -

La Commissione non può, sulla base degli atti del procedimento, che integralmente confermare le conclusioni della Sottocommissione F.

Osserva in fatti la Commissione che la Società Italo-Danubiana, nei suoi memoriali difensivi del 14 ottobre e del 22 dic. 1922, pone in evidenza che il contratto 10 dicembre 1920, relativo alla cessione di 5.000 qli di lardo non stabiliva i termini di consegna della merce, e che perciò essa non può essere imputata d'inadempienza contrattuale, se la consegna avvennero in epoche di vari mesi posteriore al contratto.

Si risponde che il contratto, data l'urgenza per il Commissariato di aver la merce, e le ragioni pure di urgenza che lo determinarono, non poteva intendersi se non per "pronta consegna"; e ad ogni modo, non si poteva il contratto modesto interpretare nel senso che la consegna si potessero fare a comodo e ad arbitrio del venditore, e cioè quando più lardo non occorresse o il prezzo ne fosse notevolmente ribassato.

D'altra parte non si fa questione d'inadempienza contrattuale. I ritardi si debbono rilevare per accertare che il lardo fu consegnato, non certo per colpa del Commissariato, in epoche nelle quali il prezzo era molto inferiore alle lire 1.050 al qle pagate dal Commissariato stesso; e cioè, dal resto, la Ditta non impugna.

Soggiunge la Società che fu il Commissariato a richiedere la sospensione della consegna del lardo, e che ciò risulta da una lettera del Commissariato stesso in data 21 maggio 1921. Ma basta fermare l'attenzione sopra tale data che riguarda un'epoca posteriore al contratto di oltre 5 mesi, per valuta-

lo stesso rappresentante in Roma della Società Italo-Danubiana, quando, come risulta dagli atti (nota del Comm. Aonzo alla Direzione Generale approvvigionamenti), essa Società, durante le consegne della merce, intavolò con il Commissariato trattative di transazione, trattative che poi non ebbero più seguito.

Deriva da ciò che la Commissione deve rivedere, in conformità delle proposte della Sottocommissione F, il contratto e modificarlo, riducendo il prezzo del lardo nei limiti del gusto, sia pure tenendo conto oltre che dell'interesse dell'Eraio, anche di quello della Società.

In armonia a questi concetti, la Commissione, adottando i criteri di valutazione già esposti nella relazione dell'agosto 1922, osserva che tra la fine di marzo e i primi di aprile 1921 il prezzo del lardo corrente sul mercato, fu al massimo di L.800 al qle, e che tra la fine di aprile e al giugno fu di L.700 al qle al massimo.

E poichè nel primo periodo si consegnarono dall'Italo-Danubiana qli 1453, e nel secondo periodo qli 2860, così la somma da richiedere, in base alla dichiarazione di onerosità del contratto, sarebbe di L.1.359.250.

Senonchè volendo la Commissione (nonostante la larghezza già adottata nell'applicazione dei prezzi) fare largo uso nei riguardi ed a favore della Società del suo potere discrezionale, in considerazione delle circostanze di fatto che accompagnarono l'esecuzione di questo contratto, delibera, in via equitativa, di limitare il recupero a L.1.000.000.-

P. Q. M.

LA COMMISSIONE

Dichiara oneroso nei riguardi dell'Eraio il contratto 10

Sostiene altresì la Società che essa non lucrò, ma anzi ebbe una perdita su questo contratto. Ma su questo punto la prova non è riuscita, essendosi essa limitata ad affermare di avere, in base al contratto col Commissariato, assunto impegni precedenti alla discesa dei prezzi; anzi parrebbe ciò escluso poichè la stessa Ditta nella "proposta di contratto" in data 6 novembre scriveva: "Avendo fatto acquisto di oltre 5.000 qli di lardo pancetta nei paesi Balcanici ecc." Sicchè lo acquisto fatto prima del 6 Novembre 1920, non poteva riferirsi al contratto del 10 dicembre, e non potrebbe mai, perciò, la Ditta invocare i prezzi da essa eventualmente contrattati in altra epoca, per imporli al Commissariato con il quale trattò posteriormente e indipendentemente dai suoi precedenti acquisti.

Ma soprattutto la Commissione tiene fermo il suo concetto circa il motivo che giustifica e impone la dichiarazione di onerosità di questo contratto. E' pacifico che il lardo contrattato il 10 dicembre 1920, fu consegnato con ritardi di vari mesi, in epoche varie fino al 30 giugno 1921 e che in queste varie epoche il lardo fu pagato a L.1050 il qle, mentre il prezzo sul mercato era disceso a 800 e 600 e perfino 500 lire. -

E' certo che non fu nè per volontà nè per colpa del Commissariato che così tardi avvennero le consegne, e che ciò invece fu per volontà e per comodo della Società Danubiana.

In queste affermazioni di fatto si comprende la dimostrazione della onerosità, per il modo con cui fu eseguito, di questo contratto, in danno dell'Erario.

Tale onerosità, del resto, già riconosce come si è detto

dicembre 1920, per cessione di 5000 qli di lardo da parte della Società Italo-Danubiana di Cremona -

Delibera a favore dell'Erario il recupero di lire 1.000.000 a carico di detta Società Italo-Danubiana -

Roma, 28 dicembre 1922 -



IL PRESIDENTE

M. Magagnoli

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

M. Magagnoli

IL SEGRETARIO GENERALE

M. Magagnoli



In virtù delle leggi 18 luglio 1920 N.999

e 29 dicembre 1921 N.1979

La Commissione parlamentare sulle spese di guerra deliberando circa il caso del P.fco Onoria della Ditta General Stean Ship Agency di Roma, in ordine all'irregolare avvincolo dello stesso dagli obblighi della requisizione e in confronto dei proprietari successivi della Ditta medesima signori Diego De Castro, Gastano Saitta, Giuseppe Turrisi.

Richiamata la propria Relazione Generale sulla Marina mercantile e il traffico marittimo e l'altra relazione speciale sul caso del P.fco Onoria, attese le difese dei notificati come in atti, sulla proposta della Sottocommissione D ha emesso la seguente

DECISIONE

durante gli anni 1919-1920 il piroscafo da carico Onoria di spettanza della Ditta indicata in epigrafe e più precisamente del signor Diego De Castro, il quale in seguito lo cedette con la ditta ai signori Saitta e Turrisi meglio sopra indicati, poté godere un lunghissimo periodo di libertà dalla requisizione a seguito di una convenzione in data 24 luglio 1919 a firma dell'On. De Vito, con la quale ~~era~~ gli era consentito un ciclo di viaggi libere in corrispettivo dell'impegno da parte della Ditta di trasportare un quantitativo di carbone equivalente alla portata di esso su di un piroscafo inglese noleggiato a tempo dalla ditta medesima.

Come è ampiamente esposto nella speciale relazio-

ne , il pir. Onoria infatti restò ~~fin~~ in libero esercizio fino alla derequisizione del naviglio generale ma l'impegno del corrispettivo non fu assolto, sotto vari pretesti, l'uno più infondato dell'altro , anche in grazia dell'insufficienza delle disposizioni prese dall'Amministrazione della Marina Mercantile per ricondurre l'onoria all'osservanza del regime requisizionale .

Ciò va detto a prescindere che la convenzione stessa e i successivi rinnovi di essa , vanno ritenuti irregolari ed illegittimi , come quelli che sostituivano un'obbligazione di privato diritto a l'esercizio di un potere sovrano dello Stato, senza alcun plausibile vantaggio dell'Esercizio e con manifesta compiacenza agli interessi privati .

Per ciò l'erario ebbe a subire la perdita del valore d'uso del piroscafo , salvo per la piccola parte per la quale venne adempito il contratto .

Questa perdita venne liquidata dalla competente amministrazione in base alla differenza fra il nolo obbligatorio e il nolo di mercato del tempo in Lire 2.729.919, come da quanto è esposto in atti . .

Per questi motivi
pronuncia la revisione e dichiara l'annullità della convenzione 24 luglio 1919 sopra riferita , perchè incompatibile con i poteri dell'amministrazione ,
che propone i signori Diego de Castro , Gaetano Saitta, Giuseppe Burrisi, quali proprietari rilevatori e concessionari della General Steam Ship Agency di Ro-

ma , siao tenuti in solido , a rifondere allo Stato
la somma capitale di L. 2.729.919, per le causali sue
spese .

Esal deciso nella riunione plenaria del 12
Maggio 1922 in Roma .

Il Segretario *Palivzo*

IL PRESIDENTE

U. ...

Il Segretario *Conte*

...



LA COMMISSIONE

Nella seduta plenaria del giorno 28 Dicembre 1922 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso dei Sigg. Avv. Pantieri e Niccolai per conto del Sig. Carlo Lorenzo Iberti, Società D.I.C.I., Rodolfo Chiò e Sig. Brittain, contro la decisione 23 dicembre di questa Commissione.

La Commissione nella decisione sopraindicata nel procedimento contro l'Iberti la D.I.C.I. e la Banca di Sconto, stabiliva, fra l'altro, in ordine ai provvedimenti cautelativi ordinati dalla Sottocommissione F. e cioè in ordine ad un'ipoteca fatta iscrivere sul palazzo sito in Roma Via Aracoeli n. 51 ed un sequestro praticato contro l'Iberti presso l'Istituto Credito Italiano, sede di Roma, confermando i provvedimenti stessi.

Ricorrevano gli avvocati sopra nominati per ché una dichiarazione sull'argomento del Sig. Brittain ed un'altra del Chiò, nonché alcuni documenti allegati alla prima dichiarazione, erano pervenuti alla Commissione in ritardo in modo che essa non aveva potuto prenderli in esame.

Su questo ricorso la Commissione, nella seduta del 27 dicembre, ritenendo che i documenti stessi fossero invece stati presentati in termine utile, stabiliva che tanto la Sottocommissione F. quanto la Commissione Plenaria ritorna essere sulle prese deliberazioni, allo scopo di vagliare anche questi nuovi elementi acquisiti agli atti.

La Sottocommissione F. nella riunione di ieri 27 corrente, ha confermato la precedente deliberazione.

Ciò posto, la Commissione osserva che né la dichiarazione del Brittain, né quella del Sig. Chiò e nemmeno le attestazioni del Sig. Tassi, Bona ed Onofrio valgono ad eliminare o comunque a squotere la gravissima presunzione di simulazio-

ne relativa all'intestazione del palazzo di Via Aracoeli N.51
e circa la costituzione della Società D.I.C.I., presunzio-
ne fondata sui motivi chiaramente esposti nella decisione del
23 corrente.

Nemmeno si può accogliere la domanda dei difensori Avv.
Nicolai e Puntieri nell'interesse della D.I.C.I. e del Brit-
tain per ottenere un nuovo termine allo scopo di produrre al-
tri mezzi istruttori, non soltanto per la ristrettezza del tem-
po entro il quale la Commissione, attesa la prossima scadenza dei
suoi poteri, deve decidere, ma più specialmente perchè la indeter-
minatezza di questi mezzi istruttori, così genericamente indica-
ti, non consente di giudicare se essi possono essere o meno in-
fluenti sull'oggetto della contestazione.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE DELIBERA

di confermare in ordine all'ipoteca cautelativa iscritta sul
Palazzo di Via Aracoeli n.51 e in ordine al sequestro pratica-
to a carico dell'Ing. Carlo Lorenzo Iberti la sua precedente
decisione del 23 corrente.

Roma, 28 Dicembre 1922 -

Il Presidente



Il Segretario Generale
M. ...

Il Segretario Pubblico

[Handwritten signature]

per copia ...
[Handwritten signature]

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE SPESE
DI GUERRA



D E C I S I O N E

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA
nel procedimento per ricupero in relazione all'acquisto di
qli 15.000 di fagioli brasiliani da parte del COMMISSARIATO AP-
PROVVIGIONAMENTI E CONSUMI dalla Ditta ERNESTO COPPO-

Viste le relazioni 10 settembre - 4 ottobre - 9 ottobre 1922
e la decisione del 4 dicembre della Sottocommissione F

Ritenuto in fatto

il 2 settembre 1919 il Sottosegretario per gli Approvvigionamen-
ti e Consumi, S.E. Murialdi indisse una gara per offerte scritte
per la vendita di una partita di 15.000 qli di fagioli brasiliani
avariati, ma commestibili, esistenti presso i centri sbarchi
di Livorno, Genova e Trieste, stabilendo che le offerte dovesse-
ro giungere entro il 4 dello stesso mese di settembre.

Pervennero, nonostante la ristrettezza del tempo, varie offer-
te, tra le quali una della Ditta Ratti di L.56,50 al qle, ed una
della Ditta Ernesto Coppo di L.50 a qle.

Questa offerta, dopo che furono note quelle degli altri concor-
renti, fu corretta in L.56,50, consentente lo stesso Sottosegre-
tario S.E. Murialdi, nel gabinetto di quest'ultimo. Il Coppo ammet-
te, in proposito di aver egli stesso, di sua mano, fatta la cor-
rezione.

In seguito a ciò la partita di fagioli fu aggiudicata senza
altro al Coppo, il quale ritirò la derrata, versando, in ragione
delle offerte L.56,50 a qle, L.818.335,83 in tutto.

Questi stessi fagioli il Coppo rivendette poi alla Ditta

Zuccotti Savio & C° di Genova, ricavandone la somma di Lire
1.014.218,90.

CIO' POSTO OSSERVA LA COMMISSIONE

Il prezzo di L.56,50 pagato dal Coppo per quei fagioli fu eccessivamente basso. Se la gara, nella quale, secondo la dizione del telegramma circolare del Sottosegretario, i legumi erano stati definiti come "da destinarsi ad usi industriali e zootecnici mentre erano atti all'alimentazione umana, fosse stata indetta in modo sincero, e se l'aggiudicazione non si fosse fatta senz'altro sul prezzo offerto dal Coppo nel modo illegale e scorretto di cui si è detto, certo si sarebbe realizzato prezzo migliore. Infatti il valore di questo legume era in quel tempo, sul mercato assai alto (media L.120 -130 al qle) e i fagioli venduti erano sì un poco toccati dal tarlo, ma ancora commestibili.

Inoltre, è certo che, come si accennò, i medesimi fagioli furono rivenduti per la somma di L.1.014.238,90 dopo brevissimo tempo.

Il Coppo realizzò dunque un utile di L'195.833 circa.

La Sottocommissione F contattò al Coppo che essa riteneva eccessivo questo utile e che intendeva procedere per il recupero di L.60.800.

Alla contestazione rispose il Coppo ammettendo di aver egli stesso, negli uffici del Sottosegretariato, corretta la sua prima offerta, offerta che già risultava essere stata corretta quando erano note le altre pervenute al Sottosegretariato.

Inoltre il Coppo sosteneva che sulla base dei documenti inatti non si sarebbe potuto ritenere eccessivo il lucro da lui rea-

lizzato sull'affare in questione. E, su questo punto, ripeteva che i fagioli erano avariati e non valevano più delle L.56,50 pagate; e che le altre Ditte avevano offerto prezzi inferiori al suo.

Ma è facile rispondere che il valore dei fagioli oltre che dalle perizie precedenti e dal loro costo di acquisto (L.170 al qle) è dimostrato dal prezzo che lo stesso Coppo ne ritrasse rivendendoli.

Ciò premesso la Commissione adottando il criterio già dalla Sottocommissione F posto a base della sua proposta per la determinazione del lucro eccessivo in confronto del Coppo, ritiene di dover considerare come tale il lucro eccedente il 10% sul capitale per così breve tempo impiegato.

Si debbono perciò concedere al Coppo come utile giusto L.81.833 e si deve sottrarre a questa somma, insieme alle spese che il Coppo stesso dichiara di aver sostenute (Lire 53.000 in cifra tonda) dall'utile lordo sopra indicato di L.195.833 per ottenere ciò che deve essere imputato a lucro eccessivo.

Di modo che ammonta a L.66.800 la somma che come lucro eccessivo egli deve restituire.

E perciò la Commissione


D E L I B E R A

il recupero di L.66.800 in favore dell'Erario a carico della Ditta Coppo Ernesto, siccome lucro eccessivo da essa ritratte nell'acquisto di circa 16.000 qli di fagioli brasiliani dal Sottosegretariato Approvvigionamenti e Consumi di cui sopra è detto.

Roma, 10 dicembre 1922

Il Presidente
U. Marziani

Ud. Seg. Generale
Proprietario



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA
=====

LA COMMISSIONE

nella seduta del giorno 23 dicembre ha pronunciata la seguente decisione:

DECISIONE

nel procedimento relativo a ricupero e a provvedimenti cautelativi contro l'Ing. Carlo Lorenzo Iberti e la Società, in Accomandita D.I.C.I. e il Sig. Rodolfo Chidè -

Viste le relazioni 15 luglio 1922 - 17 novembre - 21 dicembre 1922.

Viste le deliberazioni ^{della Sotto commissione 7} 19 luglio - 20 luglio - 19 novembre - 30 novembre - 17 dicembre - 22 dicembre 1922 -

Lette le deduzioni e i memoriali presentati dalle parti e relativi documenti ed istanze.

Ritenute in fatto e in diritto.

Il Sig. Carlo Lorenzo Iberti il 21 luglio 1920 stipulò con il Commissariato Approvvigionamenti e Consumi un contratto per la cessione di 5.000 tons. di zucchero Giava, imbarco agosto-settembre a L.660 a qle cif Genova.

L'Iberti ottenne due proroghe per l'imbarco della merce, e questo, in base all'ultima propoga, doveva avvenire entro il dicembre 1920 - Ottenendo quest'ultima dilazione l'Ing. Iberti ridusse il prezzo dello zucchero da L.660 a L.655 al qle.

Senonchè prima della scadenza di questo termine, l'Iberti cedette il contratto alla Banca Italiana di Sconto, con senziante il Commissariato, il quale anzi aveva precedentemente proposto e sollecitata questa cessione.

Occorre altresì ricordare che l'Iberti, con contratto portante la data del 30 novembre 1920, aveva acquistato dalla Banca Italiana di Sconto sterline 250.000, a L.100 ciascuna, oltre L.2 per riporti - consegna a Gennaio -

In questo contratto era detto che le sterline doveva-



no essere utilizzate per il pagamento dello zucchero da farsi alla Amsterdamshe Bank, e si diceva inoltre che la Banca aveva provveduto all'acquisto delle sterline, per conto dello Iberti, il giorno 9 novembre 1920.

Contestualmente alla cessione del contratto relativo allo zucchero, l'Ing. Iberti dichiarava alla Banca di Sconto, con lettera del 22 dicembre 1920, di ritenere annullato il suddetto contratto per la cessione delle sterline. Dalle indagini praticate dalla Sottocommissione F. risultò che all'atto della cessione del contratto dello zucchero e dell'annullamento della vendita delle sterline, l'Ing. Carlo Lorenzo Iberti ebbe dalla Banca di Sconto L. 3.000.000 -

In seguito a ciò la Banca Italiana di Sconto eseguì il contratto verso il Commissariato, diminuendo il prezzo contrattuale dello zucchero, fino a L. 603 al qle. Le furono liquidate in pagamento della derrata L. 30.655.917.

In base a queste risultanze, la Sottocommissione F. deliberò, il ~~22~~ 19 luglio 1922, di iniziare il procedimento di recupero contro l'Ing. Iberti, per lucro eccessivo su questo contratto, e procedimento identico deliberò di iniziare contro la B.I.S. con altra deliberazione del 19 novembre 1922.

Inoltre la stessa Sottocommissione, fin dal 20 luglio u.s. con apposita deliberazione, aveva ordinato che si attuassero i provvedimenti cautelativi autorizzati dalla legge, per garanzia dei crediti, che, in seguito al procedimento, si sarebbero accertati contro l'Iberti a favore dell'Erario.

E in esecuzione di questa deliberazione, su proposta della medesima Sottocommissione, fu, dal Ministero del tesoro iscritta ipoteca su di uno stabile sito in Roma - Via Araceli, n. 51, stabile intestato alla Sec. in Accomandata D.I.C.I. ma la cui intestazione si presume simulata a sensi dell'art. 6 della legge sulla Commissione parlamentare d'inchiesta, dovendosi invece ritenere, per quanto le in-

dagli m. assunte indicarono, che lo stabile medesimo, sia stato, coll'atto 20 marzo 1922, a Regito Capo di Roma acquistato con denaro e per conto dell'Ing. Iberti.

Inoltre, sempre in base alla sopracitata deliberazione, il Ministero del Tesoro, con atto 30 settembre 1922, sequestrò presso l'Istituto del Credito Italiano sede di Milano, tutte le somme e titoli ivi esistenti, e i crediti di spettanza dell'Ing. Iberti, e particolarmente i valori contenuti nella Gassetta di sicurezza n. 6017 intestata allo stesso Iberti, a Iberti Dormann e Iberti Pasquale.

L'Iberti elevò, contro il procedimento, eccezione di incompetenza della Commissione d'Inchiesta, in quanto il contratto di cui trattasi, era in data posteriore a quella della legge che istituisce la Commissione stessa.

Ciò premesso in fatto, la Commissione osserva: Non ha fondamento alcuno la eccezione di incompetenza.

Tale eccezione fu già in altri identici casi respinta da questa Commissione sul riflesso che la legge 20 giugno 1920 intese sottoporre alla revisione della Commissione d'Inchiesta tutti i contratti e gli affari che appartengono alla speciale gestione di guerra, e quindi tutti quelli che, anche posteriormente alla cessazione dello Stato di Guerra, e alla data della legge, fossero stati comunque determinati dalle necessità e dalle conseguenze della guerra. D'altra parte l'eccezione appare tanto più infondata, in quanto si consideri che il contratto in esame appartiene alla gestione statale fuori bilancio, degli Approvvigionamenti e Consumi, gestione che per essersi svolta indipendentemente dagli ordinari controlli contabili, deve ritenersi per infero soggetta alle indagini e al controllo della

Commissione, istituita, oltre che per altri scopi, anche per affidarle la revisione di tali speciali gestioni.

Sul merito la Commissione osserva

NEI RIGUARDI DELL'ING. IBERTI

Gli utili che ^{si} debbono calcolare come ritratti dall'Iberti in relazione al contratto dello zucchero sono le lire 421.350 che egli ebbe a titolo di provvigione dalla Dudok de Wit fornitrice dello zucchero, e i 3 milioni avuti dalla Sconto, non essendo da computarsi l'altro milione di lire pagatagli dalla Amsterdamche Bak, perchè non si potè accertare in modo sicuro che esso sia stato pagato all'Iberti con riguardo al contratto dello zucchero, per quanto validi indizi potessero giustificare un tale sospetto.

Ma l'Iberti nega altresì che i tre milioni di lire ricevuti dalla Sconto costituiscono un suo lucro sulla vendita dello zucchero, e sostiene che tale somma rappresenta esclusivamente il suo utile in una operazione di cambio, anzi un semplice pareggio di cambi.

Ed espose che l'acquisto a termine delle 250.000 sterline dalla Banca di Sconto a L.102 portante la data del 30 novembre 1920, avvenne, invece, sotto data fittizia, e che non è nemmeno vera la data del 9 novembre alla quale dal detto contratto si fa risalire, da parte della Sconto, l'acquisto delle sterline medesime.

Egli, prosegue l'Iberti, fece invece quel contratto il 18 novembre, quando il cambio delle sterline era circa a lire 90. Allorchè cedette il contratto dello zucchero, e annullò quello di acquisto delle sterline (22 dicembre) egli volle che la Sconto gli pagasse la differenza delle L.12 per ogni sterlina, differenza che esso Iberti, stretto dalla necessità di aver pronta, per l'arrivo dello zucchero, detta valuta, aveva precedentemente dovuto ~~conferire~~ ^{conferire}. Perciò

la Banca gli aveva restituito tale differenza di cambio e cioè su 250.000 sterline L.3.000.000 -

Senonchè, pur ammettendo la verità di tali circostanze, confermate del resto sostanzialmente dai testimoni indotti dall'Iberti, esse non possono però condurre alle conclusioni che l'Iberti stesso vorrebbe ~~estrarne~~.

Egli, infatti, nella sua lettera 22 dicembre 1920, con la quale dichiarava alla Banca di Sconto di cedere il contratto relativo allo zucchero col Commissariato, dichiarava pure di annullare il contratto di acquisto delle sterline.

Se, dunque, per volontà sua, e col consenso dell'altro contraente, quel contratto fu annullato, e quindi non esisteva più, non può e non poteva portare alcun ulteriore effetto.

Vanamente, perciò, esso viene invocato dall'Iberti per dedurre ulteriori conseguenze a suo vantaggio.

I 3/000.000 non furono dunque dati, e non potevano nè giuridicamente nè logicamente essere dati dalla Banca Italiana di Sconto, in considerazione e per effetto di quel contratto che era annullato. E allora non vi è altro titolo al quale questo pagamento si possa riferire, se non alla cessione del contratto relativo allo zucchero.

Inoltre non vi ha dubbio che se la Banca di Sconto, la quale, attesa la discesa del prezzo dello zucchero, concesse allo Stato la diminuzione da L.655 a L.603 a qle, non avesse dovuto pagare i 3.000.000 all'Iberti, avrebbe potuto fare e avrebbe fatto una maggiore diminuzione in relazione al prezzo corrente sul mercato all'epoca della consegna. Onde i 3.000.000 gravarono sul prezzo dello zucchero definitivamente fatto a carico dell'Erario.

Inoltre l'argomento difensivo dell'Iberti che si basa sulla asserita distinzione e in dipendenza assoluta tra il contratto per vendita di zucchero Iberti - Commissariato e il contratto per cessione delle sterline, non ha fondamento in

fatto .

Invero la vendita delle sterline fu un affare non solo collegato e connesso, ma dipendente dall'affare dello zucchero e ad esso subordinato. Nel relativo contratto è, infatti, esplicitamente detto che le sterline dovevano essere utilizzate per il pagamento dello zucchero alla Amsterdamche Bank pagamento, però, da "effettuare solo dopo che il Commissariato avrà ritirato i documenti e versato alla Sconto il contro valore dello zucchero" -

E' ancora la commessione e la dipendenza reciproca di dei due affari è confermata dalla lettera Iberti del 22 dicembre nella quale, come già si disse, contestualmente alla cessione del contratto dello zucchero, l'Iberti stesso dichiarava:

"A seguito della cessione di cui sopra, rimane annullato il contratto di acquisto da me fatto con voi (Banca di Sconto) per l'acquisto delle corrispondenti sterline a L.102" -

Onde resta confermato che il pagamento dei 3.000.000 all'Iberti non avrebbe avuto ragione d'essere come compenso della retrocessione delle sterline; e se fu concesso, ciò avvenne in considerazione dell'affare nel suo complesso.

Ciò posto non vi è dubbio che tale somma si deve considerare dalla Commissione come lucro da imputare al contratto in discorso.

Venendo ad esaminare se tale lucro sia eccessivo, la Commissione, ritenuto che su questo medesimo affare l'Iberti ebbe già L.421.350 dalla Dudok de Wit, e considerato che sull'affare di circa 30.000.000, l'Iberti stesso non fu mai in isborso di alcun capitale, non esita a dichiarare l'eccessività del lucro medesimo.

E in applicazione del potere discrezionale affidato-

le dalla legge speciale, ritiene di dovere, in via equitativa, riconoscere come lucro lecito ed equo la somma di L. I. 500.000 equivalente al 5% del valore dell'affare trattato, ordinando quindi il ricupero delle residuali L. I. 500.000 da ritenere come lucro eccessivo.

Nei riguardi della Banca Italiana di Sconto.

Quanto alla Banca Italiana di Sconto, la Commissione, in conformità di quanto ritenne la Sottocommissione F. non crede si debba far luogo ad alcun recupero.

E' un fatto che con l'assunzione del contratto relativo allo zucchero, la Banca ridusse il prezzo di esso da lire 655 a L. 603 il qle, permettendo così allo stato una minore spesa di L. 2.600.000 circa. D'altra parte l'utile ritratto dall'Istituto medesimo, fu certo inferiore a quello dell'Iberty, come risultò dall'esame dei fissati di borsa comprovanti i prezzi da esso pagati per l'acquisto delle sterline. E ad ogni modo, l'utile stesso non fu realizzato sul prezzo dello zucchero, ma sull'aumentato valore delle sterline acquistate dalla Banca in epoche precedenti.

Infine la speciale situazione della Banca stessa, che, dopo la moratoria, trovasi ora in liquidazione, non consiglierebbe davvero alcun provvedimento di ricupero, il quale si risolverebbe in una ulteriore falciatura a carico dei creditori già gravemente lesi nei loro interessi, e, ciò che più importa, con danno dell'economia nazionale.

Nei riguardi dei provvedimenti cautelativi -

Non v'è luogo a discussioni circa la legittimità del sequestro operato a carico dell'Ing. Carlo Lorenzo Iberty, presso l'Istituto Credito Italiano, sede di Milano.

Si è invece discusso a lungo in ordine all'ipoteca iscritta sul palazzo di Via Arcofeli N. 51 in Roma, Palazzo intestato alla Società in accomandita D. I. C. I. della quale l'Iberty è socio accomandatario. Contro questa iscrizione sono insorti non l'Iberty

ma anche il socio accomandante della D.I.C.I. Sig. Chiò Rodolfo, che secondo l'atto costitutivo dell'accomandata avrebbe versato in società L.5.000.000 e il sig. Brittain suddito inglese, il quale afferma di avere affidato al Chiò i 5.000.000 da conferire in società non volendo egli apparire, e ciò allo scopo di sottrarsi ad ogni azione fiscale, come soci della D.I.C.I.

Ma la Commissione ha già debitamente contestata, siccome simulata e fatta in frode alle ragioni dell'Erario, la intestazione del Palazzo di Via Araceli al nome della D.I.C.I. invece che al nome dell'Iberty vero acquirente del palazzo/

Gli elementi di prova e gli indizi che fanno ritenere alla Commissione come simulata sia l'intestazione del Palazzo alla D.I.C.I. sia lo stesso contratto di costituzione della D.I.C.I. sono ben evidenti e significativi. Tra gli altri, basti ricordare che nella società, la quale si attribuisce un'attività troppo ampia e indeterminata per poter essere ritenuta reale ed effettiva, il Chiò figura d'aver versato 5.000.000. E il Chiò è nullatenente, e all'epoca di questo preteso versamento era Regia Guardia. Appare allora, a sostenere la pericolante situazione, il Brittain il quale avrebbe egli dato al Chiò i 5.000.000, e ciò senza garanzia alcuna, per conferirli nella società nella quale egli non è socio e non ha ingerenza alcuna.

Nella Società l'Iberty socio accomandatario non conferisce secondo il contratto nemmeno un centesimo.

Invece è provato dai documenti in atti che egli versò del suo all'atto del compromesso per l'acquisto del palazzo di Via Araceli L.200.000, che trattò questo come suo affare e che l'impegno per l'acquisto del palazzo fu assunto, da esso Iberty, prima ancora della costituzione della D.I.C.I., e che egli in suo nome e per suo conto iniziò e trattò una causa contro

alcuni inquilini del palazzo per liberarne il primo piano, a costoro affittato dal precedente proprietario.

Tutto ciò è più che sufficiente per legittimare la presunzione di simulazione, onde bene, come provvedimento di cautela, fu iscritta, a favore dell'Erario la ipoteca sul palazzo di Via Araceli.

P. G. M.

LA COMMISSIONE

respina la eccezione di incompetenza.

DELIBERA

- a) il ricupero in favore dell'Erario dal Sig. Ing. Carlo Lorenzo Iberti della somma di L. I. 500.000, come lucro eccessivo da lui realizzato in conseguenza del contratto di vendita di zucchero come sopra è detto;
- b) non essere luogo a provvedimento alcuno in confronto della Banca Italiana di Sconto.
- c) tener fermi tanto il sequestro praticato presso l'Istituto Credito Italiano sede in Milano contro l'Iberti quanto la ipoteca iscritta, come provvedimento cautelativo, a favore dell'Erario, sullo stabile di Via Araceli, 51 in Roma a carico dell'ing. Iberti Carlo Lorenzo e della Società D. I. C. I., salvo a chi di diritto, l'esperimento dell'azione giudiziaria.

Roma, 23 dicembre 1922 -



Il Presidente

Il Vice Presidente

Il V. Seg. Generale
M. G. M.

Il Seg. Parlamentare
G. M. G.



LA COMMISSIONE

nella seduta plenaria del 27 Dicembre 1922 sul procedimento per responsabilità e per revisione di contratto a carico del Cav. Umberto Punzo, del Cav. Vittorio Quercia e del Comm. Bonaventura Graziani, ha pronunciata la seguente

DECISIONE

Viste le relazioni ... Giugno e 30 ottobre 1922 -

Visti i memoriali presentati dal Comm. Bonaventura Graziani, del Cav. Vittorio Quercia e del Cav. Umberto Punzo -

Vista la deliberazione ¹⁶/₁₈ Dicembre della Sottocommissione F.

Ritenuto in

FATTO E IN DIRITTO

Nel maggio 1919 il Ministero Approvvigionamenti e Consumi stabilì di aprire in Roma alcuni spacci di vendita diretta al minuto di derrate varie. Due di questi spacci, uno in Via Carlo Alberto e l'altro in Via Ezio, affidò in gestione al cav. Punzo Umberto, con contratto stipulato nel giugno; contratto nel quale si stabiliva che il gestore avesse dal Ministero derrate e locali debitamente arredati, che nei locali degli spacci la vendita non potesse farsi se non al minuto, che si dovesse giornalmente accertare l'incasso di ciascun spaccio e farne il versamento mediante vaglia bancario, che il gestore dovesse obbligatoriamente ritenere un registro di magazzino dal quale potessero desumersi per ogni derrata, i quantitativi ricevuti e i successivi movimenti per vendite.

Quanto al compenso dovuto al gestore giova riferire integralmente quanto era scritto nell'art. 3 del contratto: "In corrispettivo delle spese e degli oneri assunti sarà corrisposto a V.S. (il gestore) una percentuale sugli incassi da stabilirsi d'accordo dopo il primo mese di esercizio, dovendo andar compresa in tale percentuale anche il rimborso di tutte le spese di cui all'art. 2, nonchè gli eventuali cali di magazzino e sfridi sulla minuta vendita. La percentuale potrà variare mese per mese in ragione

dell'incasso, ma in nessun caso la somma che V.S. (il gestore) dovrà percepire, potrà essere inferiore a quella percepita nel primo mese".

Per la vigilanza degli spacci e del gestore fu espressamente delegato il Cav. Vittorio Quercia funzionario del Ministero Approvvigionamenti e Consumi.

Ma la esecuzione di questo contratto rivelò ben presto quanto mai fosse onerosa e pericolosa la clausola contenuta nell'art. 8 soprariferito.

La omissione di ogni vigilanza da parte del delegato, rese poi possibile al Punzo ogni arbitrio in danno dell'Erario.

Risultò infatti che il Punzo non versò mai nè contabilizzò seralmente in contraddittorio del rappresentante del Ministero gli incassi serali, e che, inoltre presentò il primo conto dopo tre mesi, sicchè potè imputare al primo mese di esercizio un altissimo incasso (L. 538.263) per liquidare sum di esso di suo arbitrio la percentuale del 9,50 e cioè L. 51.134. Nei mesi successivi, in base alla clausola per la quale la somma a lui spettante non poteva essere inferiore a quella del primo mese, si liquidò sempre L. 51.134, nonostante gli incassi diminuissero di mese in mese, sino a che nell'ultimo mese si ridussero a L. 25.921. Ed anche per questo mese il Punzo si accreditò per compenso di gestione, di L. 51.134, e cioè del 202,10% ^{il quale} sull'incasso lordo.

Il Punzo inoltre nel conto definitivo, rendendo il quale si trattene, però, le somme che indebitamente o senza giustificazione vi aveva scritto a suo credito, oppose pretese e cifre che non potranno assolutamente in sede di liquidazione essere ammesse. Ma purtroppo la difesa dell'Erario dai suoi tentativi, rimane alquanto diminuita e potrà essere meno efficace per il contegno del Delegato Ministeriale Cav. Quercia, ^{il quale} che non curò gli accertamenti e l'osservanza del controllo sulla gestione, che il contratto aveva pur disposto.

Così il Punzo potè ritirare le derrate fornite agli Spacci senza l'assistenza del Delegato Ministeriale, onde era non resta

la prova dei quantitativi di merce dallo stesso Punzo ritirati, potè evitare la presentazione del conto alla scadenza del primo mese, e quindi tentare la imputazione a tal mese di un incasso notevolmente superiore a quelli dei mesi successivi; potè denunciare come avariate e distrutte quantità ingenti di merce che non furono sottoposte a verifica, o furono solo in parte sottoposte a verifiche superficiali e puerili come quelle che appaiono dalle dichiarazioni di un tal Misasi impiegato di cui il Cav. Quercia si serviva; potè presentare un conto definitivo assolutamente arbitrario e pieno di insidie e di inammissibili e inverosimili pretese, senza che il Quercia provvedesse subito, in tempo utile, almeno ad opporre le obiezioni e le eccezioni che si presentavano a prima vista di palmare evidenza.

Onde si palesa sin da ora ben evidente come tale incuria e negligenza del Cav. Quercia abbia arrecato e sia per arrecare grave danni all'Erario, in quanto non sarà più possibile opporre in avvenire al conto del Punzo, che pur dovrà essere riveduto, quelle eccezioni e quelle obiezioni, o almeno tutte quelle eccezioni che ^{e quelle obbligazioni} si sarebbero potute rilevare durante l'esercizio degli spacci o subito dopo.

Su questi elementi si fondò il procedimento di responsabilità iniziato contro il Quercia, il quale si difese allegando la impossibilità materiale di poter attendere meglio e più efficacemente di quanto non fece, all'incarico di sorveglianza del gestore e della gestione degli spacci, a causa dei molteplici incarichi affidatigli e dalla mole del lavoro che da quegli incarichi gli derivava. Ma è un fatto che egli questo incarico di vigilanza ebbe legittimamente dai superiori e che lo assunse e lo tenne sino a chiusura degli spacci; ed è un fatto che egli sistematicamente vi mancò, e anzi dimostrò verso il Punzo una tolleranza ed una condiscendenza assolutamente in contrasto con quella severità e con quel rigore di controllo che il Punzo stesso, con i suoi atti non regolari di gestione, avrebbe dovuto sin da principio suggerire al funzionario che era incaricato di sorvegliarlo.

Onde non sembra dubbio alla Commissione che il Cav. Quercia meriti severa censura.

In ordine al Cav. Punzo molteplici contestazioni, e già si accennò alle principali, si dovrebbero muovere contro di lui in relazione al conto relativo alla gestione degli spacci e in relazione al carico da lui dato circa le derrate ricevute per la vendita.

Egli eccipì in proposito "una quasi litipendenza" in quanto per la gestione stessa è tuttora in corso un procedimento penale presso l'ufficio d'Istruzione del Tribunale di Roma.

Ma appare evidente il nessun fondamento di questa eccezione, ove si consideri la diversità dei rapporti e delle indagini che sono oggetto dei due separati procedimenti, e cioè quello della Commissione d'Inchiesta e quello dell'Autorità Giudiziaria.

Nel merito la Commissione osserva che essendo tuttora pendente la liquidazione del conto tra il Punzo e il Commissariato per quanto riguarda la gestione degli spacci, e dovendosi la liquidazione medesima eseguire in base alla valutazione delle varie partite secondo i documenti che esistono presso il Ministero Approvvigionamenti e Consumi e secondo quelli che furono esibiti dal Punzo, così è evidente che tale liquidazione non può essere eseguita se non dall'amministrazione competente, e la Commissione non può in proposito che esprimere la raccomandazione, che la liquidazione stessa sia eseguita colla maggior cura possibile, e con rigorosa osservanza del contratto (salvo per ciò che riguarda la clausola di cui si dirà in appresso) e non ammettendosi a carico dell'Erario se non le partite strettamente documentate e provate.

Per quanto poi riguarda l'art. 8 del contratto, già ampiamente criticato nelle relazioni, la Commissione deve dichiarare l'onerosità, specialmente in relazione al modo col quale il Punzo ne ha tentate a suo profitto, la applicazione. Ad evitare pertanto ogni lesione dell'interesse dell'Erario, pur tenendo nel debito conto quello del gestore, la Commissione, delibera che l'art. 8 suddetto sia modificato nel senso che al gestore sia dovuta come compenso per

la sua opera personale una percentuale ragguagliata sull'incasso lordo globale ritratto in tutta la gestione dalla vendita delle merci, e non già sulla riscossioni del primo mese considerate come ~~un~~ compenso minimo per i mesi successivi. Questa percentuale ad evitare incertezze fonte di questioni, crede ~~la~~ Commissione si debba senz'altro determinare. E poichè, come si disse, essa deve rappresentare solo il compenso dell'opera del gestore, la Sottocommissione la propone nella misura del 3% sull'incasso lordo; di modo che per il Punzo, il quale ha venduto in seimesi oltre un milione di lire di merce, verrà ad essere un non lieve compenso, (di oltre L.5.000 al mese) -

Al gestore dovranno inoltre essere rifuse le spese d'esercizio effettivamente sostenute salvo liquidazione da farsi dal competente ufficio di amministrazione.

La Commissione crede inoltre di dover esprimere il suo avviso che tale criterio sia adottato dall'Amministrazione nella liquidazione dei conti relativi ad altre gestioni dal Ministero Approvvigionamenti e Consumi affidate ad altri gestori, e dipendenti da contratti simili a quello stipulato con il Punzo.

Osserva in fine la Commissione, che l'attuale procedimento si è iniziato anche a carico del Comm. ~~quasi~~ Bopaventura Graziani già Direttore generale dei Servizi Amministrativi presso il Ministero Approvvigionamenti e Consumi, in quanto si era rilevato dagli atti, che egli avesse, oltre che sottoscritto, ideato e preparato il contratto relativo agli spacci, compreso l'art. 8, e perchè egli aveva presentato al Punzo e caldeggiato la nomina di lui a gestore, mentre il Punzo stesso per i suoi poco buoni precedenti, non poteva meritare la fiducia inerente all'incarico affidatogli.

Senonchè le spiegazioni del Comm. Graziani, fornite col suo memoriale del 20 Novembre 1922, mettono in luce la sua irresponsabilità circa la preparazione del contratto, che invece fu opera di ~~collettività~~ di vari funzionari del Ministero, e persuadono della sua piena buona fede circa la scelta del Punzo.

E per ciò la Commissione, trovando del tutto esaurienti tali spiegazioni non ritiene di dovere elevare a suo carico addebito alcuno.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE

DELIBERA

a) non esservi ragione di pronunciare alcun addebito a carico del Comm. Bonaventura Graziani;

b) che la liquidazione del conto circa la gestione degli spacci di Via Ezio e Via Carlo Alberto tra il Punzo e il Commissariato sia rimessa l'Amministrazione la quale applicherà i criteri più sopra indicati.

c) Dichiarare l'onerosità della clausola contenuta nell'art. 8 del contratto giugno 1919, per la gestione degli spacci suindicati e ne modifica la clausola nel senso che la percentuale da liquidarsi al gestore esclusivamente per l'opera sua personale sia unica e sia calcolata sull'intera somma degli incassi lordi per vendita merci durante tutta la gestione nella misura del 3% oltre la liquidazione delle spese di esercizio, liquidazione da farsi a parte sulla base della documentazione che sarà predetta.

d) Esprime il voto che tali criteri siano altresì adottati dall'Amministrazione nella liquidazione dei conti relativi a gestioni dipendenti da contratti consimili.

e) pronuncia la censura a carico del Cav. Quercia Vittorio per negligenza ed incuria nell'adempimento dell'incarico di vigilanza sulla gestione degli spacci del Punzo affidatogli dal Ministero degli Approvvigionamenti e Consumi.

Roma, 31 Dicembre 1922 -

*Il Segretario. Corbelli
G. M. M. M.*

Il Presidente



Il Segretario J. J. J.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico della

DITTA A. BARSÌ E FIGLIO, fallita, in persona di

Barsì Daniele, rappresentata dal curatore del falli-
mento rag. Porta , residente in Genova, via
Roma 5

Visti gli atti e la relazione in data 29 novembre
1922, le proposte del Commissario delegato e della
Sottocommissione, intesa la relazione del Presidente ;

Ritenuto che con contratti 14 dicembre 1915 n°
178 modificato con atto 25 settembre 1916 n°590 il
Sottosegretariato di Stato delle armi e munizioni con-
veniva colla ditta A. Barsì e figlio che nella evenien-
za della requisizione delle Ferriere di Borzoli Tasta (
(Genova) la ditta suddetta ne avrebbe assunto l'eser-
cizio e provveduto alla laminazione di un minimo di
25 mila tonnellate di acciaio entro tre mesi, dietro
compenso di lire 12,50 al quintale di prodotto finito;
riconoscendo un calo totale di lavorazione del 21 per

cento, ridotte poi col successivo atto al 15 per cento;

che risulta essere stata tale misura del calo eccessiva - in quanto che non avrebbe dovuto superare normalmente quella del 10 per cento ed inoltre che tale clausola e il favoritismo di un funzionario addetto all'ufficio contratti, il rag. Bonifazi Augusto avevano consentito alla ditta di fare ancor maggiori lucri indebiti, perchè essa, approfittando della eccessività della detta misura dei cali, usava prelevare dal materiale fornito dall'Amministrazione per essere laminato, senza nemmeno attendere il risultato della laminazione, il 21 per cento del materiale stesso e lo rivendeva poi per suo conto;

che è accertato che tale sottrazione nel quantitativo di tonnellate 914.182 fu manifestamente arbitraria e che secondo i fatti e i calcoli esposti nella relazione suscitata, a cui la presente si riporta, al prezzo di lire 65 al quintale, produsse un lucro indebito alla ditta non minore di lire 599.688; di cui

deve essere ordinata la restituzione;

P . Q . M .

Visto l'art.10 del reg.4 maggio 1922 n°638;

Propone che sia dichiarata tenuta la ditta A.BARSI e Figlio in persona di Barsi Daniele a restituire all'erario dello Stato a titolo di lucro indebito ed eccessivo la somma di lire 599.688, in dipendenza dei contratti di laminazione 14 dicembre 1915 n°178 e 25 settembre 1916 n°590.

Così deciso dalla Commissione Plenaria nella sua adunanza del giorno 29 Dec.

IL SEGRETARIO

A. M. ...

IL PRESIDENTE

M. Marzola

M. ...

21 Nov.

DECISIONE



Commissione Parlamentare d'Inchiesta per le spese di guerra, nella sua riunione plenaria del
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul procedimento relativo alla cessione di sacchi avvenuta ad opera della Commissione Incetta cereali di Como (Commissariato Generale approvvigionamenti e consumi) alla Ditta Ernesto Amadoro di Napoli (Resina):

Letti gli atti e documenti;

Lette le relazioni del segretario della Sottocommissione F. in data 20 luglio e 20 settembre 1922;

Presi in esame i memoriali 12 e 18 agosto, 28 settembre, 17 ottobre, 9 novembre dei Sigg. Tenente Belloni Tommaso, Capitano Ottogalli Cav. Ugo, e Ditta Ernesto Amadoro;

Vista la decisione 11 novembre 1922 della Sottocommissione F.

Ritenuto in fatto;

Il Presidente della Commissione Incetta Cereali di Como, nell'aprile del 1921, previa autorizzazione del Commissariato Generale Approvvigionamenti e consumi, procedeva a licitazione privata per la cessione di circa 80.000 sacchi da dividere in tre lotti dei quali costituiti da sacchi da vendere a numero, rispettivamente a L. 2.50 e L. 1.50 ciascuna, e il terzo da cedere a peso a L. 1.60 al qle.

Restò aggiudicatario nella licitazione la Ditta Ernesto Amadoro per i seguenti prezzi; primo lotto L. 2,46 ogni sacco; secondo lotto L. 1,66 ogni sacco; terzo lotto L. 1,66 a qle.

Dopo la licitazione si procedette, da parte della commissione incetta cereali di Como, di cui era presidente il Cav. Ugo Ottogalli, e segretario il Ten. Sig. Tommaso Belloni, alle consegne dei sacchi.

Esse furono affidate al Magazziniere Bianchi Biagio, senza

che nè il Presidente della Commissione, nè il Segretario ne curassero in alcun modo la sorveglianza, per modo che il Bianchi proseguì le consegne sino all'ottobre 1921, e consegnò all'Amadore non solo le 80.000 tele delle quali era stata autorizzata la cessione, ma ben 331.990; e, ciò che più importa, di tutte queste tele, solo 9.000 fecero pagare a numero (4.000 a L.2,46 e 5.000 a L.1,66 l'una) e tutte le altre furono pagate a peso a L.166 al qle.

Osserva la Commissione che questa cessione di sacchi avvenuta, per un numero eccedente gli 80.000, senza autorizzazione dell'Amministrazione Centrale, e contro le esplicite condizioni della licitazione, e a prezzi non approvati dalla Autorità competente, costituisce un atto arbitrario in danno dell'Erario. Onde delle conseguenze dannose di esse deve l'Erario medesimo essere risarcito solidalmente dalla Ditta che riuscì ad avere illegalmente i sacchi di cui la vendita non era consentita e per un prezzo inferiore al reale, ed ai funzionari che per ragioni del loro ufficio, dovevano impedire che questo abuso fosse consumato, e cioè dal Presidente della Commissione Capitano Ottogalli e dal segretario Ten. Belloni.

In risposta alle contestazioni rivolte ai sopraindicati con le forme prescritte dal regolamento 5 maggio 1922, essi opposero eccezioni e giustificazioni che non valgono a scagionarli dalla responsabilità loro attribuita.

Tutti e tre impugnarono l'inesistenza del danno in confronto dell'Erario. Ma il concorso di questo estremo non si può mettere in dubbio, una volta che si è accertato come tra i sacchi che si vendettero a peso, dovevano essere molti da ascrivere ai lotti di quelli da vendere a numero. E di questo la Commissione si è convinta, considerando:

a) che i sacchi da vendere a mezzo di licitazione furono indicati dal Presidente della Commissione con la nota 21 marzo 1921 n. 1997 al Ministero come - tele in buono stato -



con certo quantitativo fuori uso equivalente al 10%

b) che tra i sacchi ceduti e consegnati nelle giornate dell'agosto - settembre - ottobre, e cioè tra quelli consegnati dopo i primi 89.500 (dei quali 9.000 soltanto si pagarono a numero) doveva egualmente trovarsi una percentuale di tale buona da cedere a numero, in quanto tutti i sacchi, e cioè sia quelli che si trovavano presso la Commissione al momento della licitazione, sia quelli che le pervennero poi, avevano la medesima origine.

c) Che i sacchi recentemente restituiti dai mulini e dai Consorzi non potevano essere tutti fuori uso, anzi dovevano essere in discreto stato di conservazione, giacchè in caso diverso, non avrebbero dovuto essere accettati, ma avrebbero dovuto essere addebitati agli Enti che gli avevano tenuti in consegna, secondo le disposizioni in vigore, a cura e sotto la responsabilità della Commissione ricevente.

d) Che tra i sacchi rimasti presso la Commissione, dopo che le consegne all'Amadoro erano cessate, a seguito del divieto emesso dal Ministero, si contenevano meno di un terzo dei fuori uso la qual cosa esclude che quelli già consegnati potessero invece essere tutti fuori uso da vendere a peso.

Il Sig. Amadoro, in particolare, eccèpi che egli dovette ritirare i 331.990 sacchi, perchè ciò gli impose il Ten. Belloni, sotto minaccia di incamerare il deposito cauzionale di L.40.000 da lui fatto, e aggiunse che in nessun'altra asta di sacchi il Commissariato raggiunse i prezzi da lui pagati, e infine, che egli alle prime contestazioni, offerse i sacchi in restituzione.

Ma la prima scusa, del resto non provata, non ha, ad ogni modo valore, perchè egli poteva ricorrere contro la pretesa minaccia del Belloni all'autorità superiore; la seconda è, in fatto, smentita dalla lettera in atti del Commissariato; e del resto la circostanza affermata non esclude il fatto contestato; la terza

non lo scagiona perchè i sacchi da lui offerti, e la cui identità con quelli già ritirati non era appunto dimostrata, non vennero, ad ogni modo, ritirati dal Commissariato.

Il Cap. Ottogalli ammette che la Commissione errò sia nel procedimento per la licitazione, sia nell'esecuzione del contratto; osserva però che il suo errore può essere scusato data la mole dei lavori a cui egli doveva attendere. Sostiene inoltre che errò anche il Ministero, il quale non avvertì in tempo la Commissione per fermare le consegne dei sacchi che si venivano facendo oltre il numero stabilito nella licitazione, e non curò, anzi si rifiutò di riprendere i sacchi fermati presso l'Amadoro.

Senonchè la chiamata in corresponsabilità dei funzionari del Ministero, che la Commissione non ritiene di dover secondare, perchè la esecuzione del contratto era interamente affidata alla Commissione incetta cereali, non escluderebbe e non diminuirebbe punto la responsabilità dei diretti esecutori del contratto medesimo, e cioè degli autori delle indebite consegne di merci.

Il Ten. Belloni si scusa affermando che non fu lui a ordinare le consegne dei sacchi. Ma a parte che in questo è smentito dalle dichiarazioni dell'Amadoro, il quale invece lo indica precisamente come colui che volle fargli ritirare i sacchi fuori uso eccedenti i limiti della licitazione, e a prescindere dalle dichiarazioni dell'Ottogalli, il quale afferma di aver lasciato ai suoi dipendenti, tra i quali primo il Belloni, la cura del servizio sacchi, certo è che dagli esami e dalle investigazioni alle quali procedette nella sua inchiesta sul luogo il Magg. Triepi, risulta invece il Belloni ebbe parte attiva nell'esecuzione del contratto medesimo. D'altra parte la qualità del Belloni di ufficiale addetto alla Commissione e specialmente di Segretario di essa, gli

imponere l'obbligo di attenta e intensa vigilanza sulla gestione tutta, e in particolare su quei servizi ai quali il Presidente meno poteva attendere, e che appunto perciò rimanevano a lui affidati.

Non è dunque da dubitare della responsabilità solidale dell'Amadoro, dell'Ottogalli e del Belloni circa il danno che dall'esecuzione del contratto in esame derivò all'Erario.

Procedendo alla valutazione di questo danno, notasi che in verità, sembrerebbe eccessivo, specie di fronte alle dichiarazioni raccolte dall'Ispettore Triepi dalle quali risulta che veramente tra i sacchi in contestazione ve ne erano molti in cattivo stato, accogliere come indicazione delle percentuali su tutta la massa quelle riferite nella lettera del presidente della Commissione, dalla quale risultava che i sacchi fuori uso erano circa il 10%, e quelle risultanti dalla contestazione fatta dall'Ispettore sulla partita rimasta alla Commissione, dopo spese le consegne all'Amadoro.

Si deve invece applicare un criterio di equità, procedendo alla valutazione globale del valore sul peso dei sacchi ceduti tenendo come base il prezzo del mercato all'epoca in cui la cessione avvenne. Il criterio del peso, si presta a minor errore in confronto al criterio del numero, attesa la molteplice qualità di cui era costituita la massa delle tele in discussione.

E poichè il prezzo sul mercato fu per i sacchi dalla maggio all'ottobre 1921 di L.5 al Kg. si ritiene giusto valutare i sacchi ceduti, compresi i rotti, i bucati riparabili, e i buoni in L.2.50 il Kg. Furono invece ceduti a L.1,66, con danno quindi om. 84 per Kg. I sacchi ceduti furono Kg. 150.800, sicchè per questo titolo il danno dell'Erario può essere valutato equamente in L.126.672.

La valutazione del danno in discorso può essere fatta anche in base ai prezzi contrattuali fissati nella licitazione, applicati alle varie qualità dei sacchi ceduti, determinando la

quantità dei sacchi di ciascuna qualità in rapporto alla proporzione stabilita nella cessione dei primi 89.500 sui quali riconobbero 4.000 come appartenenti al primo lotto (a L.2.46 ciascuno) e 5.000 al secondo lotto (lire 1.66 ciascuno e il resto al terzo lotto (L.1.66 al Kg.) su questa base il calcolo della differenza per il valore dei sacchi ceduti e il prezzo ricavato ne porterebbe ad un risultato molto più grave a carico dell'Amadoro, di quello già stabilito sulla base del criterio seguito più sopra.

Tuttavia la Commissione per ragione di equità ritiene di adottare, per l'addebito ai responsabili, il risultato del calcolo fatto sulla base sopra indicata.

Si deve aggiungere alla somma in tal modo stabilita l'importo delle prestazioni stabilite alle consegne dei sacchi, (trasporti, messa a vagone ecc.) arbitrariamente fatte a spese e con mezzi della Commissione incetta cereali e ad indebito profitto dell'Amadoro, il quale secondo i fatti della licitazione doveva sopperire del suo a tali spese. Questo rimborso, in ordine al quale le parti non hanno mossa alcuna contestazione, viene determinato, su indicazione dell'Ispettore Tripepi, in ragione di L.1.50 per qle, e cioè, complessivamente in L.2397.

E perciò deve deliberare il recupero di L.129.069 solidalmente a carico dei tre suindicati.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE

Delibera di proporre al Ministero del Tesoro il recupero a favore dell'Erario della somma di L.129.069 a carico solidalmente, della Ditta Ernesto Amadoro di Napoli (Resina) del Capitano Cav. Ugo Ottogalli e del Tenen-

./.

- 7 -
te Sig. Tommaso Belloni -

Roma, 23 Novembre 1922

Il Presidente della Commissione
U. Maraschini

Il Sez. ^{no} Parlam.
M. Maraschini

Il Seg. Generale
M. Maraschini



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico di

MORANI FAUSTO, in proprie e in rappresentanza della
Banca Centrale per le industrie, - domiciliato in
Roma, via Sicilia 138

Ritenuto che con contratto 10 novembre 1915 il Sottosegretariato di Stato delle armi e munizioni stipulava col comm. Morani Fausto, in rappresentanza della Banca centrale per le industrie, un contratto di fornitura di gas asfissiante fosgene, metodo dal tetra, al prezzo di lire 15 al Kg da prodursi nello stabilimento a tal fine eretto in Piano d'Arce;

che tale contratto per ordine dell'Amministrazione delle armi e munizioni in data 8 aprile 1916 venne rescisso e procedendosi alla requisizione dello stabilimento ed essendosi a quella data in parziale esecuzione del contratto stesso, prodotto tonnellate 67.068 di fosgene e pagate al Morani lire 1.006.021, in ragione del prezzo contrattuale di lire 15 al Kg.

Che per i fatti accertati e le considerazioni svolte nella relazione 30 settembre 1921 nonchè nel verbale della Sottocommissione in data 25 giugno 1922 ai quali atti la presente si riporta,devesi ritenere che il suindicato prezzo di lire 15 al Kg costituisca non solo un lucro eccessivo ma anche indebito, in quanto che fu ottenuto inducendo in errore l'Amministrazione, circa la vera entità della fornitura e il suo giusto prezzo, il quale sulla base degli accertamenti compiuti, non avrebbe dovuto superare la misura di lire 10 al Kg:

che per l'effetto devesi dichiarare il Morani tanto in proprio che quale rappresentante della Banca contraente tenuto a restituire all'Erario il dippiù percepito che si ritiene in larga misura non poter essere inferiore a lire 500.000;

Visti gli atti della inchiesta, le relazioni e il verbale della Sottocommissione già citati; intesa la relazione orale del Presidente ;

Visto l'art.10 del Reg.4 maggio 1922 n°638;

Prepone dichiararsi tenuto il comm. MORANI FAUSTO
tante in proprio che in rappresentanza della Banca
Centrale per le industrie a restituire all'Erario dello
Stato a titolo di lucro indebito ed eccessivo la somma
di lire 500.000 in dipendenza del contratto di forniture
di fogene in data 10 novembre 1915 con l'Amministrazione
delle armi e munizioni.

Così deciso dalla Commissione Plenaria nella adunanza
del 6 ottobre 1922 e 23 Dicembre 1925.

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico della

SOCIETA' STABILIMENTI DI RUMIANCA, ING. VITALE, rappresentata dall'ing. Alfonso VITALE, con sede in Genova, via Venti Settembre 29

Ritenuto che con contratto I4 febbraio 1917 n°914 il sottosegretariato di Stato delle armi e munizioni stipulava con la Società ing. Vitale di Rumianca la fornitura di gas foscene, metodo sintetico, in quantità non inferiore a due tonnellate al giorno al prezzo di lire 3,50 al Kg per le prime 300 tonnellate e di lire 2,50 per le successive ;

che tale fornitura, al termine della guerra, ebbe ad ammontare a kg. I.251.122 per un complessivo importo di lire 3.427.800;

che per i fatti accertati e le considerazioni svolte nella relazione 30 settembre 1921 nonchè nel verbale della Sottocommissione 25 giugno 1922, ai quali atti la presente si riporta, è da ritenersi che il prezzo

fissato nel contratto di cui sopra è cenno sia eccessivo, specialmente gravando su di esso la quota di ammortamento del capitale d'impianto nella somma di lire 300.000, di cui devesi perciò ordinare la restituzione ;

Visti gli atti della inchiesta, le relazioni relative e il verbale della Sottocommissione sopracitata, intesa la relazione orale del Presidente ;

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638;

P . Q . M .

Dichiara tenuta la Società Stabilimenti di Rumianca Ing. Vitale a restituire all'Erario dello Stato a titolo di lucro eccessivo la somma di lire 300.000 in dipendenza del contratto di fornitura di fosgene in data 14 febbraio 1917 n° 914.

Così deciso dalla Commissione plenaria nella sua adunanza del giorno 6 ottobre 1922. 31.10.1922

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

M. All. di...

M. Segretario Generale
...

Nella inchiesta a carico della

SOCIETA' ANONIMA FUCINE E FONDERIE CORPI CAVI, già
Darracq, con sede in Milano via Mascheroni 19, rappre-
sentata dal liquidatore rag. Gherardi Achille, domici-
liato in Bologna, via Guerrazzi 8

Visti gli atti, le relazioni sull'approvvigionamento
dei proiettili - Capo VII della Relazione Generale -
e la relazione speciale sulle forniture della Società
Corpi Cavi; Vista la proposta del Commissario delegato
di addebito a carico della Società stessa di lire
2.841.380 a titolo di lucro eccessivo; vista la pro-
posta della Sottocommissione e il verbale in data
19 dicembre 1922; intesa la relazione orale del Presi-
dente ;

Ritenuto che in base a contratto 7 marzo 1916 n°
224 la Società F. E. Corpi Cavi esquivava per conto
dell'Amministrazione delle armi e munizioni la for-

nitura fra l'altro di 83.570 granate da 260 e 415 granate da 210 al prezzo di lire 465 e 269 rispettivamente, e per un importo complessivo di lire 50.882.000;

Poichè per le ragioni largamente esposte nelle relazioni generale e speciale succitate, confrontando in specie e rapportando i prezzi suddetti con quelli che vennero stipulati dall'Amministrazione per i contratti del periodo successivo - 1917 - è da ritenersi che i prezzi del contratto in esame siano eccessivi;

che riducendoli in conformità agli stessi criteri adottati per i contratti della Società Proiettili di Torino, secondo i calcoli fatti nelle relazioni succitate risulterebbe un addebito complessivo a carico della Società di lire 2.841.380; ma in considerazione di un ~~versamento~~ ^{pagamento} di due milioni versati in compenso del recesso dalla Società all'industriale francese Darracq - originario contraente e cedente il contratto in esame - si ritiene di dover ridurre l'addebito stesso a sole lire 200.000;

Visto l'art.10 del Reg.4 maggio 1922 n°638;

Propone che in dipendenza della fornitura di proiettili da 210 e 260 oggetto del contratto 7 marzo 1916 n°224 sia dichiarata tenuta la Società Anonima Fucine e Fonderie Corpi Cavi già Darracq di Milano a rimborsare all'Esercizio dello Stato a titolo di lucro eccessivo la somma di lire 800.000.

Così deciso dalla Commissione plenaria nella adunanza del giorno *22 Dicembre 1942*

IL SEGRETARIO .

IL PRESIDENTE

B. Rossi

*Il Capitano Generale
B. Rossi*

*Il Capitano Generale
B. Rossi*

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico della

SOCIETA' ITALIANA PER LA FABBRICAZIONE DEI PROIETTILI

con sede in Torino, rappresentata dall'ing. Diatto Vittorio, domiciliato in Torino via Arsenale 10

Visti gli atti e la relazione speciale in data 10 dicembre 1922 sui contratti di fornitura di proiettili della Società indicata in epigrafe; viste le proposte del Commissario delegato e della Sottocommissione e il verbale di questa in data 21 dicembre 1920; intesa la relazione orale del Presidente ;

Ritenuto che in dipendenza della rescissione dei contratti di forniture belliche conclusi dall'Amministrazione delle armi e munizioni colla Società Proiettili di Torino e di cui fu oggetto il decreto della Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, in data 29 agosto 1919 n°637 e in dipendenza della successiva

liquidazione dei contratti medesimi da parte della
Officina di costruzioni di artiglieria di Torino, nel
cento riassuntivo relativo a firma relatore Soave ag-
giunto al contratto n°2472, sono state accreditate a
a favore della suddetta Società tonnellate 8.973.954
di acciaio, e ciò in modo arbitrario ed illegittimo e col
concorso della frode o quanto meno della colpa gra-
vissima anche di funzionari di cui la Società stessa
si ~~era~~ giovata, ottenendo compensi manifestamente ec-
cessivi e non dovuti; onde la Commissione, per le ragio-
ni largamente esposte nella succitata relazione in data
10 dicembre 1922, cui interamente si riporta, avvalendosi
dei suoi poteri intende procedere alla riduzione dei
compensi stessi commisurando i prezzi stessi in ragio-
ne di lire 0,60 il Kg anzichè di quelli di lire 2,40
e lire 1,50 ottenute dalla Società e secondo i conteg-
gi fatti nella relazione succitata, colle risultanze
come appresso indicate;

F . Q . F .

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n°638;

Propone dichiararsi tenuta la Società italiana per la
fabbricazione dei proiettili con sede in Torino a
restituire all'Esercizio dello Stato la somma di lire
13.665.314,16 a titolo di lucro indebito ed eccessivo
in dipendenza della liquidazione di contratti stipu-
lati coll'Amministrazione delle armi e munizioni, oltre
quella somma già accertata a titolo di lucro eccessivo
con altra deliberazione in data odierna, e con riserva
di ogni altro diritto anche a carico di chiunque altro
ritenuto eventualmente responsabile in sede penale ed
amministrativa.

Così deciso dalla Commissione plenaria nella sua
adunanza del giorno 22 dicembre 1922.

IL SEGRETARIO

M. M. Prefante

IL PRESIDENTE

Blasco

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico di :

Eredi di Bonamico Vincenzo, nelle persone di

1° MARUCCHI MARIA, vedova Bonamico

2° BONAMICO BIANCA

3° BONAMICO PAOLO

4° BONAMICO GIULIO

5° BONAMICO LUIGI

6° BONAMICO EMILIO ARMANDO, domiciliati in Roma

la prima, la seconda e il sesto in via Virginia Orsini

19, il terzo in piazza di Spagna 25, il quarto in via

Modena 31, il quinto in via degli Astalli 19

7° ALLIATA rag. VIRGILIO, domiciliato in Roma via

Simeto 101

8° CUGNIN ENRICO, domiciliato in Napoli, via Fieren-

tini 50

Ritenuto che dalle risultanze della inchiesta nonché

dall'esame degli atti istruttori penali alligati ri-

sulta pienamente accertato che il cospicuo patrimonio

Consistette negli ordini di Bonamico Vinciguerra, già capo
adunapreazione presso i servizi amministrativi della Dire-
zione Generale di artiglieria e del Sottosegretariato
IL ~~...~~ e munizioni è il prodotto di ~~...~~ illeciti

e con abuso delle sue funzioni dal suddetto Bonamico
compiuti in collusione coi fornitori;

che fra i vari fatti in cui tale opera delittuosa
del Bonamico ebbe ad estrinsecarsi, deve essere oggetto
di revisione quella che in concorso col rag. Alliata
Virgilio già relatore dell'Arsenale di costruzioni di
artiglieria di Napoli, il Bonamico compì nei riguardi
dei contratti conclusi dal suddetto Arsenale in data
15 giugno, 12 luglio, 23 agosto 1915 per fornitura di
calofonia colla ditta De Grandi di Napoli, di cui unico
socio e rappresentante è rimasto Cugini Alfredo;

che il prezzo di lire 1,15 al Kg fissato è da rite-
nersi eccessivo, perchè dagli atti risulta che il prez-
zo corrente all'epoca dei contratti suddetti era a
massime di lire 0,40 il Kg, tanto vero che la stessa
ditta De Grandi aveva acquistato la calofonia al prez-

se di lire 0,38 a 39 il Kg;

che tenuti presenti i fatti e le considerazioni espresse nella relazione 31 ottobre 1922, cui la presente si riporta, non può dubitarsi che il lucro oltre essere stato eccessivo fu anche indebito stante il concorso nella preparazione, stipulazione ed esecuzione delle forniture in esame della malafede tanto da parte della ditta contraente che dei funzionari Alliata e Bonamico che vi ebbero ingerenza ;

Visti gli atti, le relazioni scritte in data 14 ottobre 1921 e 31 ottobre 1922, la stessa la proposta del Commissario delegato e i verbali della Settecommissione, intesa la relazione orale del Presidente;

Propone dichiararsi tenuti in solido gli eredi di Bonamico Vincenzo nelle persone indicate in epigrafe, nonché Alliata rag. Virgilio e Cugini Alfredo a pagare all'Erario dello Stato la somma di lire 2.333.000 in dipendenza dei contratti di calefonia menzionati in narrativa.

Comi deciso dalla Commissione Plenaria nella

adunanza del 23 Dicembre 1922

IL SEGRETARIO

Giuseppe De Michelis

IL PRESIDENTE

U. Mazzoni

Il Segretario Generale
Mazzoni



Nella inchiesta a carico dellà:

1) SOCIETA' ITALIANA PER LA FABBRICAZIONE DEI PROIET-

TILI CON SEDE IN TORINO, rappresentata dall'ing.

Diatto Vittorio, domiciliato in Torino via Arsenale 10

2) SOCIETA' METALLURGICA BRESCIANA GIA' TELPINI, con

sede in Brescia, rappresentata dal rag. Borghetti

Franco e dall'avv. Aphel Carlo, domiciliati in Roma

via Venti Settembre

Visti gli atti e le relazioni generale sull'approv-
vigionamento dei proiettili, e le relazioni speciali
sulle forniture della Società proiettili di Torino
in data 10 dicembre 1922; viste le proposte del Com-
missario delegato e della Sottocommissione e il verba-
le di questa in data 21 dicembre 1922; intesa la re-
lazione orale del Presidente ;

Ritenuto che con contratti in data 15 gennaio 1916
n°194 e 14 luglio 1916 n°452 la Società Italiana per

la fabbricazione dei proiettili, unitamente alla Società Metallurgica Bresciana, già Tempini, assumeva ed eseguiva fra l'altro la fornitura di proiettili ai prezzi e quantitativi rispettivi di lire 95-97 ciascuna e 121.000 quelli da 149; di lire 270 e 39.000 quelli da 210; di lire 460 e 28200; quelli da 260; di lire 385 e 8000 quelli da 280;

Poichè per le ragioni largamente esposte nelle relazioni generali e speciali sopracitate, confrontando in specie e rapportando i prezzi suddetti a quelli che vennero stipulati dalla ~~Commissione~~ Amministrazione da quei contratti del periodo successivo - 1917 - è da ritenersi che i prezzi dei contratti in esame siano eccessivi, e quindi debbano, in forza delle sue facoltà dalla Commissione essere ridotti, secondo i calcoli fatti nelle relazioni stesse e nella misura come appresso indicata ;

P . Q . M .

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638;

Propone che in dipendenza delle forniture di

proiettili da 149,210,260,280 oggetto dei contratti
15 gennaio 1916 n°196 e 14 luglio 1916 n°452 sia
dichiarata tenuta la Società Italiana per la fabbri-
cazione dei proiettili di Torino e solidalmente per
la sola porzione che la riguarda, anche la Società
Metallurgica Bresciana già Tempini a rimborsare l'è-
rario dello Stato della somma di lire 2.576.500 a
titolo di lucro eccessivo.

Così deciso dalla Commissione plenaria nella sua
adunanza del giorno 22 dicembre 1922.

IL SEGRETARIO

W. ...

IL PRESIDENTE

Il Segretario Generale



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico di

1° ANACLERIO comm.Ugo, domiciliato in Napoli, via S. Lucia

n°30

2° ANACLERIO gr.uff.avv.Prospero, domiciliato a Roma

piazza Indipendenza 13

3° ACCIARDI avv.cav.Francesco, domiciliato a Roma

via Velletri 40

4° ALLIATA rag.cav.Virgilio, domiciliato a Roma via

Simeto 101

Visti gli atti e le relazioni della Segreteria e del
Presidente della Sottocommissione, nonché le proposte
relative; intesa la relazione orale del Presidente della
Commissione ;

Ritenuto che la ditta Ugo Anaclerio ottenne dal Sot-
tosegretariato di Stato delle armi e munizioni forniture
belliche di spolette e corpi di spolette - vedi
contratti 10 marzo, 23 maggio, 12 agosto, 7 ottobre 1916,

5 luglio 1917, 31 gennaio, 19 luglio 1918 -, di granate da 149 - vedi contratti II marzo, 27 settembre 1916, 30 marzo 1917, 28 agosto 1918;

che dopo una parziale esecuzione di tali contratti gli ultimi stipulati ritenuti tuttora in corso al momento dell'armistizio, furono oggetto di rescissione e conseguente liquidazione da parte della Giunta esecutiva del Comitato interministeriale, con suo decreto 10 giugno 1920;

Ritenuto sulla base dei fatti e delle considerazioni esposte nelle relazioni succitate, alle quali la presente si riporta;

che i fratelli Ugo e Prospero Anaclerio erano coin-teressati nelle forniture di cui sopra, il primo soprattutto per quanto si atteneva alla parte tecnica, il secondo alla parte amministrativa;

che durante le varie fasi della preparazione, stipulazione, esecuzione e liquidazione dei contratti in esame, in molteplici rapporti avuti coll'Amministrazione i fratelli Anaclerio improntarono la loro con-

dotta a grave e manifesta illegalità e scorrettezza, non solo rendendosi inadempienti agli obblighi assunti colla consapevolezza di non poterli adempiere, ma ottenendo, mercè il compiacente illecito favoritismo di funzionari, compensi non dovuti, specialmente per quanto riferivasi a pagamenti di lavori e a rimborsi di materie prime;

che invero per fatto e colpa del rag. Alliata Virgilio, relatore dell'Arsenale di costruzioni di artiglieria di Napoli, essi fratelli Anaclerio ottennero il pagamento integrale di un mandato di lire 3.429.529 in data 9 febbraio 1918 mentre se fosse stata eseguita la prescritta ritenuta per penali e prezzo di materie prime somministrate dall'Amministrazione per un importo non inferiore a lire 1.500.000 il credito relativo dello Stato sarebbe stato coperto;

che pure per fatto e colpa dell'avv. Acciardi, addetto al Comitato interministeriale, vennero in sede di liquidazione attribuiti a materie prime somministrate dall'Amministrazione - rame, ottone, stagno, zinco, ecc. -

prezzi inferiori a quelli dovuti, con pregiudizio per l'erario non inferiore, secondo i calcoli fatti in revisione della illegittima valutazione, di lire I.500.000 ;

che di questi fatti ed omissioni devesi la rispettiva responsabilità pecuniaria far carico agli Anaclerio ed ai funzionari suddetti che vi diedero causa, e quindi, a titolo di recupero di lucri indebiti ed eccessivi debbonsi a tutti costoro in solido fare gli addebiti relativi ;

che inoltre devesi far carico agli Anaclerio della somma di lire I47.555,71 importo penali contrattuali incorse per inadempienze e devesi ordinare la restituzione ai medesimi della somma di lire ^{non dovuta} 50.000 a titolo di indennizzo di rescissione e di nuovi impianti loro liquidato dal citato decreto IO giugno 1920;

P . Q . M .

Propone dichiararsi tenuti i fratelli Ugo e Prospero ANACLERIO in solido a pagare a titolo di lucro indebitato ed eccessivo la somma di lire I.697.000

a favore dell'Erario dello Stato, e con riserva di ogni azione di questo per gli altri recuperi di materie prime ed ogni altro diritto.

Così deciso dalla Commissione plenaria nella sua adunanza del giorno 5 ottobre 1922.

1700
IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Faint handwritten notes]



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta carico della

SOCIETA ITALIANA DI ELETTROCHIMICA, con sede in Roma,
rappresentata dall'ing. Allievi Lorenzo, domiciliato in
Roma via Alessandro Farnese 9.

Vista gli atti, la relazione in data 30 aprile 1922
le proposte del Commissario delegato e della Sottocom-
missione, come al verbale in data 5 luglio 1922, intesa
la relazione orale del Presidente ;

Ritenuto che con decreto 26 luglio 1919 della
Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per
la sistemazione delle industrie di guerra veniva li-
quidata alla Società Italiana di elettrochimica a ti-
tolo di indennità per i nuovi impianti la somma di
lire 2.056.000 così ripartita : lire 600.000 per re-
scissione di una commessa di fosgene come a lettera
contratto in data 8 agosto 1918; lire 1.056.000 per
la rescissione di una commessa di cloro - come a
schema di contratto senza data ; lire 400.000 per

rescissione di fornitura di idrogeno, come a schema di contratto in data 27 aprile 1918;

Che il concetto cui la Giunta si era principalmente ispirata nella concessione di indennizzi extra contrattuali era stato che i nuovi impianti nella maggior parte sarebbero rimasti inutilizzati per la ordinaria industria di pace, ovvero che le industrie chimiche dopo la guerra si sarebbero trovate in condizioni disagiate, mentre sarebbe stata di utilità generale favorirne l'incremento con larghe sovvenzioni statali;

Considerato che deve per contrario ritenersi accertato dagli atti che la Società ha potuto, anche dopo la guerra, produrre in piena efficienza, intendendosi ciò in relazione alla produzione normale anteguerra, o quanto meno ^{ha} conservato, se pure non aumentato la sua attività e la sua floridezza, e utilizzando gran parte dei nuovi impianti per nuove produzioni, come è attestato da fatti non impugnabili quali ad esempio le relazioni ai soci, le dichiarazioni del presidente

dell'Assemblea, i dividendi distribuiti negli anni 1918 e 1919; l'ammortamento degli impianti, i rilevantissimi profitti di guerra accertati dal fisco fino al 1921. Epperò tenute anche presenti tutte le altre considerazioni di fatto e di diritto contenute nella citata relazione in data 30 aprile 1922, e del verbale della Sottocommissione in data 5 luglio 1922, è da ritenersi non sussistere ragioni che giustifichino le fatte concessioni di così larghi indennizzi extracontrattuali, come al citato decreto; e quindi si reputa equo dalle rispettive partite di indennità liquidate detrarre, come eccessive e non dovute, la somma di lire 350.000 per gli impianti di bagni di elettrolisi, di lire 853.000 per la fornitura di cloro, di lire 400.000 per la fornitura di idrogeno;

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638;

P . Q . M .

Propone dichiararsi tenuta la Società italiana di elettrochimica a restituire all'Erario dello Stato la somma di lire 1.600.000 percette in più del dovuto

in base al decreto 26 luglio 1919 della Giunta Esecu-
tiva del Comitato interministeriale per la sistema-
zione delle industrie di guerra.

Così deciso nella adunanza della Commissione plena-
ria del giorno 29 Dicembre 1919

IL SEGRETARIO

G. Natoli

IL PRESIDENTE

G. Natoli



*Il segretario
G. Natoli*

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico della

SOCIETA' ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE, con sede

in Milano

Ritenuto che il Commissariato armi e munizioni, servizio centrale acquisti, convenne con le Acciaierie e ferriere italiane di regolare con apposito contratto, noto sotto la denominazione di contratto siderurgico, la vendita del materiale (lamiere, profilati, laminati, vergella) prodotto dai rispettivi stabilimenti, pel 2° semestre 1918,

che in tale contratto venne fissato un prezzo per il materiale che le dette Acciaierie e Ferriere avrebbero fornito all'Amministrazione militare o agli altri enti statali;

che riguardo ai privati si convenne di rispettare il prezzo che le Acciaierie avevano fatto ai medesimi per i contratti anteriori al 1° luglio 1918, mentre per i posteriori venne stabilito un prezzo di

vendita alquanto superiore a quelle fissate per la vendita allo Stato (intermedio fra il prezzo di mercato e quello contrattuale). Ma in ogni caso si stabilì che la differenza in più che le Acciaierie e Ferriere avrebbero ricavato dalla vendita ai privati si sarebbe dovuta da esse accreditare interamente allo Stato, salvo, per quel che riguarda i contratti già conclusi prima del 1° luglio 1918, un compenso massimo, a favore di esse Acciaierie e Ferriere, di 50 lire a tonnellata, da prelevarsi dal maggior prezzo di vendita ai privati; e ciò in vista delle maggiori spese che le ditte produttrici avevano dovuto sostenere per procurarsi all'estero

(America) le materie prime, *che finora non fu mai accreditata allo Stato;*

che promossa dalla Sottocommissione la relativa azione di recupero ai fini della legge d'inchiesta e procedutosi a verifica contabile sui libri della Società Acciaierie e Ferriere Lombarde, è risultato, in conformità ai conteggi ed alle considerazioni esposte nella relazione speciale, cui la presente si riporta, che la Società predetta, per il titolo di cui sopra, deve dichia-

rarsi debitrice verso l'Erario dello Stato della somma
di lire 992.678,35;

P. Q. M.

Visti gli atti, la relazione relativa e le proposte
del Commissario delegato e della Sottocommissione, in-
tesa la relazione verbale del Presidente;

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638

Propone dichiararsi tenuta la SOCIETA' ACCIAIERIE
E FERRIERE LOMBARDE al pagamento a favore dell'erario
dello Stato della somma di lire 992.678,35.

Così deciso nell'ordinanza del giorno 29 Dicembre 1922

IL SEGRETARIO

G. Cantafiumi

IL PRESIDENTE

U. Mengolani

U. Mengolani
Proprietario



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico della ditta

GIUSEPPE E FRATELLI RADAELLI, con* sede in Milano

Ritenuto che il Commissariato armi e munizioni, servizio centrale acquisti, convenne con le Acciaierie e ferriere italiane di regolare con apposito contratto, noto sotto la denominazione di contratto siderurgico, ----- la vendita del materiale (lamiere, profilati, laminati, vergella) prodotto dai rispettivi stabilimenti, pel 2° semestre 1918.

che in tale contratto venne fissato un prezzo per il materiale che le dette Acciaierie e Ferriere avrebbero fornito all'Amministrazione militare o agli altri enti statali;

che riguardo ai privati si convenne di rispettare il prezzo che le Acciaierie avevano fatto ai medesimi per i contratti anteriori al 1° luglio 1918, mentre per i posteriori venne stabilito un prezzo di

vendita alquanto superiore a quello fissato per la vendita allo Stato (intermedio fra il prezzo di mercato e quello contrattuale). Ma in ogni caso si stabilì che la differenza in più che le Acciaierie e Ferriere avrebbero ricavato dalla vendita ai privati si sarebbe dovuta da esse accreditare interamente allo Stato, salvo, per quel che riguarda i contratti già conclusi prima del 1° luglio 1918, un compenso massimo, a favore di esse Acciaierie e Ferriere, di 50 lire a tonnellata, da prelevarsi dal maggior prezzo di vendita ai privati; e ciò in vista delle maggiori spese che le ditte produttrici avevano dovuto sostenere per procurarsi all'estero (America) le materie prime;

Nota che per l'anno 1918, la Commissione di liquidazione, che promossa dalla Sottocommissione la relativa azione di recupero ai fini della legge d'inchiesta e procedutosi a verifica contabile sui libri della Società-acc ditta Giuseppe e fratelli Radaelli, è risultato, in conformità ai conteggi ed alle considerazioni esposte nella relazione speciale, cui la presente si riporta, che la ditta predetta, per il titolo di cui

sopra, deve dichiararsi debitrice verso l'Erario dello
Stato della somma di lire 39.916,20;

P. Q. M.

Visti gli atti, la relazione relativa e le proposte
del Commissario delegato e della Sottocommissione, in-
tesa la relazione verbale del Presidente;

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638

Propone dichiararsi tenuta la ditta Giuseppe e Fra-
telli Radaelli al pagamento a favore dell'erario del-
lo Stato della somma di lire 39.916,20.

Con decreto nella adunanza del giorno 23 Dicembre 1922

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico della

DITTA FRATELLI BRUZZO, con sede in Bolzaneto

Ritenuto che il Commissariato armi e munizioni, servizio centrale acquisti, convenne con le Acciaierie e ferriere italiane di regolare con apposito contratto noto sotto la denominazione di contratto siderurgico la vendita del materiale (lamiere, profilati, laminati, vergella) prodotto dai rispettivi stabilimenti, pel 2° semestre 1918;

che in tale contratto venne fissato un prezzo per il materiale che le dette Acciaierie e Ferriere avrebbero fornito all'Amministrazione militare o agli altri enti statali;

che riguardo ai privati si convenne di rispettare il prezzo che le Acciaierie avevano fatto ai medesimi per i contratti anteriori al 1° luglio 1918, mentre per i posteriori venne stabilito un prezzo di ven-

dita alquanto superiore a quello fissato per la vendita allo Stato (in armedio fra il prezzo di mercato e quello contrattuale). Ma in ogni caso si stabilì che la differenza in più che le Acciaierie e Ferriere avrebbero ricavato dalla vendita ai privati si sarebbe dovuta da esse accreditare interamente allo Stato, salvo, per quel che riguarda i contratti già conclusi prima del 1° luglio 1918, un compenso massimo, a favore di esse Acciaierie e Ferriere, di 50 lire a tonnellata, da prelevarsi dal maggior prezzo di vendita ai privati; e ciò in vista delle maggiori spese che le ditte produttrici avevano dovuto sostenere per procurarsi all'estero (America) le materie prime; *differenza che può non essere mai accreditata allo Stato!*

che promossa dalla Sottocommissione la relativa azione di recupero ai fini della legge d'inchiesta e procedutosi a verifica contabile sui libri della Società ~~acciaierie~~ ditta Fratelli Bruzzone, è risultato, in conformità ai conteggi ed alle considerazioni esposte nella relazione speciale, cui la presente si riporta, che la ditta predetta, per il titolo di cui sopra deve

dichiararsi debitrice verso l'erario dello Stato della
somma di lire 5095 ;

P . Q . R .

Visti gli atti, la relazione relativa e le proposte
del Commissario delegato e della Sottocommissione, in-
tesa la relazione verbale del Presidente ;

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638;

Propone dichiararsi tenuta la ditta fratelli Brazzo
al pagamento a favore dell'erario dello Stato della
somma di lire 5095.

Cot' deciso nella adunanza del giorno 23 Dicembre 1922

IL SEGRETARIO

Coricatti

IL PRESIDENTE

Coricatti

Il Segretario Generale
Coricatti



Nella inchiesta a carico della

SOCIETA' LAMINATOIO di Arlenico - Lecco,

Ritenuto che il Commissariato armi e munizioni, servizio centrale acquisti, convenne con le Acciaierie e ferriere italiane di regolare con apposito contratto, noto sotto la denominazione di contratto siderurgico, la vendita del materiale (lamiere, profilati, laminati, vergella) prodotto dai rispettivi stabilimenti pel 2° semestre 1918.

che in tale contratto venne fissato un prezzo per il materiale che le dette Acciaierie e ferriere avrebbero fornito all'Amministrazione militare o agli enti ~~statali~~ statali;

che riguardo ai privati si convenne di rispettare il prezzo che le Acciaierie avevano fatto ai medesimi per i contratti anteriori al 1° luglio 1918, mentre per i posteriori venne stabilito un prezzo di vendita alquanto superiore a quello fissato per la

Vendita allo Stato (intermedio fra il prezzo di mercato e quello contrattuale). Ma in ogni caso si stabilì che la differenza in più che le Acciaierie e Ferriere avrebbero ricavato dalla vendita ai privati si sarebbe dovuta da esse accreditare interamente allo Stato, salvo, per quel che riguarda i contratti già conclusi prima del 1° luglio 1918, un compenso massimo, a favore di esse Acciaierie e Ferriere, di 50 lire a tonnellata, da prelevarsi dal maggior prezzo di vendita ai privati; e ciò in vista delle maggiori spese che le ditte produttrici avevano dovuto sostenere per procurarsi all'estero

(America) le materie prime; *differenza in più non
venne mai accreditata allo Stato*

che promossa dalla sottocommissione la relativa azione di recupero ai fini della legge d'inchiesta e procedutosi alla verifica contabile sui libri della Società Laminatoio di Arlenico, è risultato, in conformità ai conteggi ed alle considerazioni esposte nella relazione speciale, cui la presente si riporta, che la Società predetta, per il titolo di cui sopra, deve dichiararsi

debitrice verso l'Erario dello Stato della somma di
lire 35.153,36;

P. Q. M.

Visti gli atti, la relazione relativa e le proposte
del Commissario delegato e della Sottocommissione, in-
tesa la relazione verbale del Presidente;

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638;

Propone dichiararsi tenuta la Società Laminatoio di
Artenico al pagamento a favore dell'erario dello Stato
della somma di lire 35.153,36.

Pos' deciso nella seduta del 10/11/22

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Orlando Fucini

U. N. ...

Ministero delle Finanze



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico della

SOCIETA' ACCIAIERIA E FERRIERA DEL CALSOTTO, con sede

in Lecco

Ritenuto che il Commissariato armi e munizioni, servizio centrale acquisti, convenne con le Acciaierie e ferriere italiane di regolare con apposito contratto, noto sotto la denominazione di contratto siderurgico,

la vendita del materiale (lamiere, profilati, laminati, vergella) prodotto dai rispettivi stabilimenti, pel 2° semestre 1918;

che in tale contratto venne fissato un prezzo per il materiale che le dette Acciaierie e Ferriere avrebbero fornito all'Amministrazione militare o agli altri enti statali;

che riguardo ai privati si convenne di rispettare il prezzo che le Acciaierie avevano fatto ai medesimi per i contratti anteriori al 1° luglio 1918, mentre per i posteriori venne stabilito un prezzo di vendita al-

Quanto superiore a quelle fissate per la vendita allo Stato (intermedio fra il prezzo di mercato e quello contrattuale). Ma in ogni caso si stabilì che la differenza in più che le Acciaierie e Ferriere avrebbero ricavato dalla vendita ai privati si sarebbe dovuta da esse accreditare interamente allo Stato, salvo, per quel che riguarda i contratti già conclusi prima del 1° luglio 1918, un compenso massimo, a favore di esse Acciaierie e Ferriere, di 50 lire a tonnellata, da prelevarsi dal maggior prezzo di vendita ai privati; e ciò in vista delle maggiori spese che le ditte produttrici avevano dovuto sostenere per procurarsi all'estero (America) le materie prime; *differenza che può non essere mai rimborsata allo Stato;* che promossa dalla Sottocommissione la relativa azione di recupero ai fini della legge d'inchiesta e procedutosi a verifica contabile sui libri della Società Acciaierie e Ferriere del Calceotto, è risultato, in conformità ai conteggi ed alle considerazioni esposte nella relazione speciale, cui la presente si riporta, che la Società predetta, per il titolo di

cui sopra, deve dichiararsi debitrice verso l'erario dello Stato della somma di lire 11.984,15;

P . Q . D .

Visti gli atti, la relazione relativa e le proposte del Commissario delegato e della Sottocommissione, interessa la relazione verbale del Presidente ;

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638 ;

Propone dichiararsi tenuta la Società Acciaieria e Ferriera del Calceotto al pagamento a favore dell'erario dello Stato della somma di lire 11.984,15.

*Cons. d'Am. nella seduta del giorno 23 de
dicembre 1922*

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

M. G. G. G.

A. G. G. G.



Calceotto
23 dicembre 1922

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico della

SOCIETA' ERNESTO BERDA, con sede in Milano

Ritenuto che il Commissariato armi e munizioni, servizio centrale acquisti, convenne con le Acciaierie e Ferriere italiane di regolare con apposito contratto, noto sotto la denominazione di contratto siderurgico la vendita del materiale (lamiere, profilati, laminati, vergella) prodotto dai rispettivi stabilimenti, pel 2° semestre 1918;

che in tale contratto venne fissato un prezzo per il materiale che le dette Acciaierie e Ferriere avrebbero fornito all'Amministrazione militare o agli altri enti statali;

che riguardo ai privati si convenne di rispettare il prezzo che le Acciaierie avevano fatto ai medesimi per i contratti anteriori al 1° luglio 1918, mentre per i posteriori venne stabilito un prezzo di vendita alquanto superiore a quello fissato per la vendita

allo Stato (intermedio fra il prezzo di mercato e quello contrattuale). Ma in ogni caso si stabilì che la differenza in più che le Acciaierie e Ferriere avrebbero ricavato dalla vendita ai privati si sarebbe dovuta da esse accreditare interamente allo Stato, salvo, per quel che riguarda i contratti già conclusi prima del 1° luglio 1918, un compenso massimo, a favore di esse Acciaierie e Ferriere, di 50 lire a tonnellata, da prelevarsi dal maggior prezzo di vendita ai privati; e ciò in vista delle maggiori spese che le ditte produttrici avevano dovuto sostenere e per procurarsi all'estero - (America) le materie prime; *differenza in più non venuta accreditata allo Stato;* che promossa dalla sottocommissione la relativa azione di recupero ai fini della legge d'inchiesta e procedutosi a verifica contabile sui libri della Società Ernesto Breda, per il titolo di cui sopra, deve dichiararsi debitrice verso l'erario dello Stato della somma di lire 34.055;

I

Visti gli atti, la relazione relativa e le proposte

del Commissario delegato e della Sottocommissione, in-
tesa la relazione verbale del Presidente;

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638;

Propone dichiararsi tenuta la Società **ERNESTO BREDA**
al pagamento a favore dell'erario dello Stato della
somma di lire 34.055.

*Con debito nella fiduciar del giorno 23
dicembre 1922*

IL PRESIDENTE

U. Marastani

IL SEGRETARIO

Ernesto Breda

Il Segretario Generale



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Nella inchiesta a carico della

SOCIETA' LAMINATOIO NAZIONALE, con sede in Milano

Ritenuto che il Commissariato armi e munizioni, servizio centrale acquisti, convenne con le Acciaierie e Ferriere italiane di regolare con apposito contratto, noto sotto la denominazione di contratto siderurgico la vendita del materiale (lamiere, profilati, laminati, vergella) prodotto dai rispettivi stabilimenti, pel 2° semestre 1918 ;

che in tale contratto venne fissato un prezzo per il materiale che le dette Acciaierie e Ferriere avrebbero fornito all'Amministrazione militare e agli altri enti statali;

che riguardo ai privati si convenne di rispettare il prezzo che le Acciaierie avevano fatto ai medesimi per i contratti anteriori al 1° luglio 1918, mentre per i posteriori venne stabilito un prezzo di vendita alquanto superiore a quello fissato per la

vendita allo Stato (intermedio fra il prezzo di mercato e quello contrattuale). Ma in ogni caso si stabilì che la differenza in più che le Acciaierie e Ferriere avrebbero ricavato dalla vendita ai privati si sarebbe dovuta da esse accreditare interamente allo Stato, salvo, per quel che riguarda i contratti già conclusi prima del 1° luglio 1918, un compenso massimo, a favore di esse Acciaierie e Ferriere, di 50 lire a tonnellata, da prelevarsi dal maggior prezzo di vendita ai privati; e ciò in vista delle maggiori spese che le ditte produttrici avevano dovuto sostenere per procurarsi all'estero (America) le materie prime; *la differenza che per non essere...*

che promossa dalla Sottocommissione la relativa azione di recupero ai fini della legge d'inchiesta e procedutosi a verifica contabile sui libri della Società Laminatoio Nazionale, è risultato, in conformità ai conteggi ed alle considerazioni esposte nella relazione speciale, cui la presente si riporta, che la Società predetta, per il titolo di cui sopra, deve

dichiararsi debitrice verso l'Eranio dello Stato della
somma di lire 78.110,20;

P . Q . E .

Visti gli atti, la relazione relativa e le proposte
del Commissario delegato e della Sottocommissione, inte-
sa la relazione verbale del Presidente;

Visto l'art. 10 del Reg. 4 maggio 1922 n° 638;

Propone dichiararsi tenuta la SOCIETA' ~~ASSIAIBRELLA~~
LAMINATOIO NAZIONALE al pagamento a favore dell'Eranio
dello Stato della somma di lire 78.110,20.

*Con disp. nella seduta del 23 dicembre
1922*

IL SEGRETARIO Parlamentare

J. Monteleone

IL PRESIDENTE

G. De Michelis

*Il Vice Segretario Generale
Monteleone*



In virtù delle leggi 18 luglio 1920 N. 999 e 29 dic. 1921 N. 1979 la Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra deliberando circa il contratto di noleggio intervenuto tra l'Amministrazione della Marina Mercantile e la Società Columbia quanto ai piroscafi ^{espresso} Boyana, Lampo, e Splendor e circa la posizione di libertà prima e dopo del contratto concessa a detti piroscafi durante il regime della requisizione generale del naviglio.

visto e richiamata la propria relazione generale sulla Marina Mercantile e il Traffico marittimo, attese le difese della Ditta; sulla proposta della S. Comm. D ha emesso la seguente:

DECISIONE

La Società "Columbia" con sede in Genova, armatrice dei pir. suddetti di bandiera Nazionale, adibiti ai trasporti della Società Italo Americana dei petroli, (Siap, durante la guerra e nel lungo periodo dell'armistizio ebbe a incontrare due diversi regimi di trattamento giuridico in eccezione l'uno e l'altro alla legge della requisizione generale del naviglio cui erano pure soggetti i suoi piroscafi, come que lli che non possedevano titolo speciale di esenzione.

La Società Columbia nega di essere una emanazione della Siap, ma sta di fatto che questa si svolge normalmente per i suoi trasporti del materiale natante di quella e che per lungo tempo i piroscafi petroliferi furono lasciati in gestione diretta della Columbia dalla Amm. ne della Marina mercantile, proprio in considerazione delle forniture fatte e da fare dalla Siap alle amministrazioni

pubbliche. . Comunque agli effetti della presente indagine è superflua la considerazione del detto rapporto, intendendosi soltanto ad integrare l'erario della differenza tra il nolo di requisizione e il nolo fatturato a beneficio proprio dalla Columbia; il quale nolo fu poi posto a carico dello Stato e dei consumi nazionali dalla Società fornitrice.

Siffatta circostanza non è contestata, mentre l'Erario pubblico non ha da entrare in merito ai regolamenti interni tra le due ditte. Nel periodo invece dell'innalzamento allo Stato dei tre piroscafi il rilievo riguarda la misura del compenso assegnato nel contratto, compenso nel quale, secondo le stesse ammissioni della ditta interessata per ~~maxi~~ soli II viaggi, dette un beneficio di L.9.342.626,02 dal quale per stabilire il netto dovrebbero dedursi anche L.I.200.000 di spese speciali di assicurazione della merce certamente eccessivo in confronto del compenso di requisizione e con aggravio diretto dell'erario pubblico.

La Commissione d'inchiesta, per deficienza di mezzi e di tempo non ha potuto procedere alla liquidazione contabile della differenza a recuperare, anche perchè non ha potuto precisare la durata della libertà irregolare per i tre piroscafi e non ha potuto procedere all'esatto stabilimento del compenso di requisizione, il quale, date le speciali caratteristiche delle navi e della merce trasportata, va condotta con criteri partico-

lari a corruzione di quelli contenuti nelle tabelle generali dei compensi .

P .Q.M.

La Commissione dichiara la revisione del contratto di noleggio e dei provvedimenti di svincolo da requisizione fino all'atto della derequisizione generale del naviglio relativi alla società "Columbia", non potendo quindi riconoscere che i motivi apprezzabilissimi, per i quali si ritenne di lasciare in gestione diretta ^{le navi} ; "Lampo", "Bayonne", "Spänder", alla Columbia; possano dare alla stessa diritto, oltre a quella di percepire il compenso di requisizione, da stabilirsi secondo gli opportuni criteri e il rimborso al reale delle spese accessorie, se non alla corrisposta di un compenso commerciale per gestione del 1.50% sull'importo dei noli fatturati alla S.I.A.P., e su quelli realizzabili in caso di traffico per conto di questa stessa Società per il periodo del noleggio al governo, propone il recupero a favore dell'agario delle ~~summe~~ somme risultante dalle liquidazioni anzidette.

Al fine del provvedimento di recupero spetta al Ministero del Tesoro tener conto degli elementi occorrenti, apprestati dalla Amministrazione della Marina Mercantile e delle deduzioni per le imposte straordinarie di guerra pagate dalla Ditta .

Così deciso nella seduta plenaria del 23 dicembre 1922

Il Segretario politico

IL PRESIDENTE

U. M. ...

Il Segretario Generale

...



La Commissione Parlamentare d'inchiesta per
le spese di guerra:

in adunanza plenaria ha
adottata la seguente deliberazione sulla vertenza
relativa al noleggio, perdita, ricupero e requisizio-
ne della draga " perna " del Sig. Sepulcri Vittorio
di Bagnaria Arsa (Udine)

=====

Udita la Relazione della Sottocommissione D;
attese le difese del Sig. Sepulcri Vittorio ;
ritenute in fatto :

con contratto I7 agosto 1915 la Commissione di
requisizione per il naviglio mercantile in Venezia
stipulò con il Sig. Sepulcri Vittorio di Bagnaria Ar-
sa, per conto del Genio Civile e senza determinazione
di tempo, il noleggio della Draga perna fissandone
il compenso - al netto di ogni spesa di esercizio -
in L. 150 giornaliera -.

Il valore capitale della predetta Draga
venne col dianzi specificato contratto consensualmen-
te determinato, per il caso di perdita, in L. 80.000 .

Dal Genio Civile, la Draga passò in uso
del Genio Militare per la Marina in Venezia .

In conseguenza del disastro di Caporetto,
la draga in questione cadde , il 1° novembre 1917 in pos-
sesso del nemico e vi rimase fino al 2 novembre 1918

giacchè il 3 novembre 1918, in seguito all'avanzata compiuta ~~dal~~ dalle nostre forze dopo la gloriosa battaglia di Vittorio Veneto, la draga stessa fu ritrovata intatta dalla R. Marina, la quale si considerò ormai proprietaria di detto galleggiante sia per averne pagato al Sig. Sepulcri il prezzo in L.80.000 dopo che esso galleggiante era stato considerato perduto, sia anche per diritto di preda bellica.

Essendo però stata l'Amministrazione della Marina in seguito a procedimento intentato dal Sepulcri, condannata alla restituzione della draga (previa restituzione, da parte del Sepulcri, del prezzo riscosso) ed avendo d'altra parte il Genio Militare per la Marina avuta necessità della predetta macchina per l'esecuzione di alcuni lavori di pubblico interesse fu provveduto per la requisizione della draga a decorrere dal 22 dicembre 1919 per il compenso mensile di L.1650 fissato dalla competente Commissione di requisizione.

La derequisizione avvenne poi il 7 maggio 1920.

In relazione a quanto precede, il Sig. Sepulcri, con ricorso prodotto nel gennaio 1922 al Ministero della Marina, richiese:

a) che gli fosse liquidato un compenso per il periodo dal 1° nov. 1917 a tutto il 2 nov. 1918 durante il quale la draga rimase in possesso del

nemico ;

b) che gli fosse corrisposto il compenso giornaliero di L.150, giusta il contratto di noleggio 17 agosto 1915, per il periodo dal 3 nov.1918 al 21 dic.1919 durante il quale la draga è stata in possesso della R. Marina nonchè per il periodo successivo dal 22 dic.1919 (giorno in cui ebbe inizio la requisizione) sino al 4 maggio 1920 (data della derequisizione) invece di quello di L.1650 mensili, protestando , in pari tempo, contro il provvedimento della ~~tax~~ requisizione ;

c) che gli fosse corrisposto un indennizzo in L.21.000 per la perdita di un pontoncino, già annesso alla draga .

Ciò stante e considerato che irrilevanti sono, in questa sede, le lagnanze del Sig.Sepulcri in rapporto alla requisizione della draga Berna disposta dalla R.Marina nel 1919 , essendosi già in proposito pronunziata su ricorso dello stesso Sepulcri, la competente Commissione Arbitrale istituita con D.L. 16 giugno 1918 N.844 ;

che giustamente remunerativo è da considerarsi il compenso di requisizione della predetta draga in Lire 1650 mensili, giacchè tale compenso (deposit.17 maggio 1922 del magg. del ~~Genio~~ ^{Genio} Navale sig. Rotundi Francesco già Capo dell'Ufficio Tecnico presso la Commissione di requisizione Navi) , liquidato al netto di qualsiasi

che la somma liquidata dalla R. Marina per compenso di requisizione dal 22 dic. 1919 al 7 maggio 1920 in complessive lire 7.407,65 e tuttora in possesso della ~~Rixax~~ Amm. ne della R. Marina;

che mentre il Sig. Sepulcri ha implicitamente ammesso di avere percepito tutte le somme liquidategli dall' Amm. ne in base al contratto di noleggio del 17 agosto 1915 ha fatto conoscere di non essere in condizione di produrre il conto esatto delle somme riscosse al netto del contributo di guerra avendo perduto ogni incartamento in seguito all' invasione nemica;

visto le leggi 18 luglio 1920 N. 999 e 29 dicembre 1921 N. 1979 nonché il R. Decreto 4 maggio 1922 N. 638 ;

definitivamente deliberando

propone:

a) che il Sig. Sepulcri Vittorio di Bagnaria Arsa giadiciariato tenuto a rimborsare all' Erario la somma di L. 54.830 a titolo di lucro eccessivo realizzato in base al contratto 17 agosto 1915 per noleggio allo Stato della Draga Derna di sua proprietà; salvo deduzioni in sede di esecuzione, dell' ammontare trattato a titolo di contributo di guerra ai pagamenti effettuati, in ragione di L. 150 giornaliero , per noleggio della predetta draga dal 17 agosto 1915 al 31 ottobre 1919;

b) che la somma di L. 7.407,65 già liquidata

dall'Amministrazione della Marina a favore del Sig. Sepulcri Vittorio per compenso di requisizione della draga suddetta dal 22 dicembre 1919 al 7 maggio 1920, ma dal Sepulcri non ancora riscossa, sia incamerata a favore dell'Erario a parziale diminuzione del danzi specificato debito di L.54.830 dello stesso Sepulcri per lucri eccessivi .

Com. deliberato il 6 novembre 1922.-

IL PRESIDENTE

Il Segretario Parlamentare

R. F. ...

Quaranta

Il Segretario Generale





LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
PER LE SPESE DI GUERRA

in adunanza plenaria ha adottata la seguente
deliberazione sulla vertenza relativa ad alcune sistemazioni di contratti con la società Armstrong-Pozzuoli per fornitura alla R. Marina di materiali di artiglieria

Udita la relazione della sottocommissione D;
attese le difese della Società Armstrong-Pozzuoli;
ritenuto in fatto:

Con decreti N. 2297 - 2298 - 2299 - ~~2300~~ in data 24 dicembre ~~191~~ settembre 1919, il Comitato interministeriale istituito con D.L. N. 1698 del 17 nov. 1918 procedette, in confronto della Società Armstrong-Pozzuoli, alla sistemazione delle seguenti forniture in corso alla data dell'armistizio:

- 1°- Forniture di 240 complessi da 120/45
(contratto 3 nov. 1917)
- 2°- Forniture di 50 paia di a ruote per cannoni da 76/40 (schemi contratto del 1918)
- 3°- Fornitura di 100 complessi da 76/40 (contratto 21 ottobre 1918)
- 4°- Forniture di 30 complessi da 76/30 (contratto 21 ottobre 1918)

In dipendenza delle sistemazioni effettuate con i predetti decreti vennero corrisposte alla ditta varie somme a titolo di compenso per materiali semilavorati allestiti prima del 10 dicembre 1918, le quali, confrontate con quelle proposte al Com. Interm. dall'Amm. ne della Marina,

presentano una differenza in più costituita dalla quota utili che la R. Marina, in base alle norme di massima emanate per la sistemazione dei contratti di guerra, non aveva ritenuto potesse spettare alla Società Armstrong, ma che fu invece, con i decreti citati, liquidata alla Società predetta in ragione, per altro, del 50 % circa dell'ammontare degli utili da essa richiesti.

L'importo preciso della quota utili corrisposta in base ai predetti decreti è di L.424.415 come risulta, più particolarmente dalla deposizione resa in 1° agosto 1922 dal capitano di fregata, specialista in Armi navali, Sig. Calvitti Marcello, già Capo dello Ufficio di Vigilanza presso lo Stabilimento Armstrong-Pozzuoli.

Oltre alla liquidazione della suddetta quota utili questa Commissione, nell'esaminare le sistemazioni delle quali trattasi ha rilevato altresì che la Società Armstrong-Pozzuoli ha acquistato, indipendenza delle sistemazioni stesse e a prezzo di rottame, fortiquantitativi di materiale di risulta pagandoli però non al prezzo del listino alla data in cui essa società ha acquistato la disponibilità dei materiali (settembre 1919, data del decreto del Com. Intern.), ma al prezzo, sensibilmente inferiore, fissato dal listino in vigore alla data della prima ricognizione effettuata dall'ufficio di vigilanza di Pozzuoli nell'aprile 1919.

In complesso, la Società ha pagato in meno per tali acquisti L.100.593,99 come può più particolarmente rilevarsi dalla relazione della sottocommissione D

Centro i predetti rilievi sia per liquidazione della quota utili sia per le minor prezzze dei materiali residuati acquistati come rottame, la Società Armstrong-Pozzuoli ha dedotto, sostanzialmente, a mezzo del proprio Amministratore delegato :

a) per quanto riguarda gli utili :

che nei riguardi della Società predetta sussistevano le condizioni che consigliavano il Com. Inter. a concedere, in taluni casi, il computo del mancato utile, tanto più che essa, oltre a non sussistere di fatto, venne determinato soltanto nella misura del 50% di quello convenuto, a suo tempo, nelle stipulazioni contrattuali con la R. Marina ;

b) per quanto riguarda i materiali semilavorati acquistati come ~~materiali~~ rottame :

che nessuna modificazione doveva essere apportata all'operato del Com. Inter. in rapporto ai prezzi del detto rottame, anche perchè i prezzi stessi, rilevati dai bollettini, si riferiscono a rottami come tali, cioè a materiali già ridotti e non da ridursi a rottami, sicchè a carico di essa Società erano venute a cadere le spese per la riduzione del materiale acquistato a rottami.

Ciò stante è considerato che con circolare 29 dicembre 1918 N. 1160 del Com. Inter. per la sistemazione dell'industria di guerra fu stabilito che per le rescissioni

• riduzioni di ogni singola commessa ~~compra~~ dovessero essere tenute presenti le seguenti determinazioni di massima e cioè :

pagamento al prezzo contrattuale diminuito della percentuale di utile accertato o presunto di tutti i materiali ultimati dopo il 10 dicembre 1918 ;

pagamento al prezzo di costo dei materiali o manufatti in corso di lavorazione e dei quali fosse stata scapera l'ultimazione intendendo il predetto prezzo costituito da :

- a) importo dei materiali impiegati in detti lavori ;
- b) importo della mano d'opera impiegata negli stessi lavori ;
- c) importo delle spese generali attribuito ai lavori stessi .

A tali determinazioni fondate, evidentemente, sulla considerazione che quasi tutte le ditte avevano largamente guadagnato in occasione della guerra e che della cessazione delle ostilità avevano già tenuto conto nella determinazione dei prezzi delle forniture belliche, la Giunta esecutiva del suddetto Comitato Intern. nel decidere in merito ad alcuna rescissione, derogò in taluni casi soltanto di lavorazioni all' lungo ciclo, ammettendo cioè il computo del mancato utile in relazione a speciali, difficili circostanze finanziarie, in cui fosse venuta a trovarsi qualche Ditta per l'improvvisa ces-



sazione delle ostilità, ma in nessun caso quando per la commessa ridotta e rescissa e per altre precedenti internamente espletate, dovevano essere stati realizzati sensibili guadagni.

Alla stregua appunto di tali direttive partecipate all'ufficio di vigilanza della R. Marina in Pozzuoli il 6 maggio 1919 con nota del Ministero della Marina (Direz. Gen. Art. e Armam.) N. 1960 a firma De Luca e cioè del rappresentante della R. Marina in seno al Com. Inter., l'ufficio di vigilanza predetto formulò le proposte di sistemazione delle forniture in questione escludendo ogni compenso per utili sui semi lavorati, non sussistendo in rapporto alla Società Armstrong le circostanze che potevano consigliare una deroga alla norma di massima della non corresponsione di utili sui semilavorati.

Considerato che inattendibili sono le asserzioni della Ditta, di mancanza quasi assoluta di utili sulle proprie lavorazioni in genere e di perdite in rapporto alle forniture particolarmente esaminate da questa Commissione:

A prescindere che nelle analisi dei prezzi prodotti al Com. Inter. la stessa Ditta ha denunziata la esistenza dei profitti, sta in fatto che non mancano fondati motivi (vedi ad es. la nota 21 giugno 1919 N. 1742 dell'ufficio di vigilanza in Pozzuoli e deposizioni 1 agosto 1922 del Comandante Calvitti) per ritenere che

gli utili effettivamente realizzati sono molto superiori a quelli in base ai quali questa Commissione ha istituito procedimento per ricupero e che altri utili siano stati conteggiati, sia sotto forma ~~dei~~ prezzi dei materiali (i cui libri di contabilità - a differenza di quelli relativi alla mano d'opera - l'ufficio di vigilanza non ha potuto consultare) sia come spese generali ;

che le norme di massima emanate dal Com. Intern. per addivenire alla sistemazione delle forniture di guerra in seguito all'armistizio erano fondate sul giusto concetto di equamente distribuire tra lo Stato committente e le ditte fornitrici le perdite derivanti dall'improvvisa cessazione della enorme lavorazione di materiale guerresco . Così lanota circolare N. II60 del Com. Intern. mentre da un lato stabilì nei riguardi delle ditte la detrazione degli utili sui materiali semilavorati, nei riguardi, d'altro lato, dello Stato fissò il principio del pagamento al prezzo di costo di quantitativi enormi di tali materiali semilavorati, che ,per lo Stato medesimo non potevano avere altro valore effettivo se non quello di rottame . Alla detrazione, pertanto , dell'utile , rappresentante semplicemente un minor lucro in confronto di quello che sulla fornitura , l'industriale erasi ripromesso, ha fatto riscontro invece, da parte dello Stato, un onere ben grave, una perdita cioè effettiva, quale quella di pagare, come nel caso concreto , vari milioni di lire per materiali in effetto

inservibili .

Ciò considerato e trattandosi di Ditta che ha notoriamente lavorato anche durante la guerra presso a poco con gli stessi impianti prebellici e che, in dipendenza dell'armistizio, non ha sostanzialmente risentito una perdita reale, ma soltanto ^{una} la diminuzione del guadagno delle lavorazioni di materiali di artiglieria che sta tuttora eseguendo per conto dello Stato, la Commissione ritiene di dovere escludere che in confronto della ditta stessa ricorrano quelle circostanze eccezionali di gravi condizioni finanziarie o di lavori eseguiti in perdita, che solo poteva consentire una deroga alle norme di massima di cui alla circolare già citata, N. 1160 .

Circa poi i prezzi dei semilavorati, acquistati dalla ditta come rottame, osservasi :

che gli accordi tra l'Amm. della Marina e la Società (aprile 1919) non avevano, nè potevano averlo, valore impegnativo, ma quelli soltanto di semplici proposte giacchè è notorio che spettava ~~adottate~~ al Com. Intern. stabilire le condizioni delle sistemazioni ;

che l'obiezione prospettata dalla Società, che cioè i prezzi dei listini dei rottami riguardano effettivi rottami e non materiali da ridursi a tali, non appare, nella specie, che presenti una particolare importanza, giacchè la circostanza fatta ora presente dalla società sussisteva anche con i prezzi, già da essa accettati, dei listini dell'aprile 1919 e non vi è motivo serio perchè essa Società non accetti, alle stesse condizio-

ni i prezzi di listino al momento in cui ha effettivamente acquistata la disponibilità o dei materiali cedute dalla R. Marina ;

che tuttavia , per considerazione di ordine prevalentemente equitativo e soprattutto in vista del rischio corso dalla Società per variazione di prezzo tra il momento della valutazione e il momento della effettiva vendita e assegnazione di detti materiali la Commissione ritiene di potere ridurre del 50% l'addebito già accertato in L.100,593,99 limitandolo così a L.50.296.

Viste le leggi 18 luglio 1920 N.999 e 21 dicembre 1921 N.1979 nonché il R.Decreto 4 maggio 1922 N.638


definitivamente deliberando

propone che la Società Armstrong Pozzuoli sia dichiarata tenuta a restituire all'Erario, per le causali in precedenza specificati e a titolo di lucro eccessivo, la complessiva somma di L.474.711 , costituita per L.224.415 da utili su materiali semilavorati al 10 dic. 1918 e per L.50.296 da minor prezzo da essa Società pagato per materiali cedute dall'Amministrazione della Marina .

Così deliberato il 23 dicembre 1922 .

Il Segretario Parlamentare

IL PRESIDENTE


Il Segretario Generale





La Commissione Parlamentare d'inchiesta per le
spese di guerra

in adunanza plenaria ha adottata la seguente
deliberazione

sulla vertenza relativa alla sistemazione del contratto 29 Luglio 1918 con la Società Italiana di Artiglieria e Armamento Vickers-Terni per fornitura di complessi da I20/45 (Marina)

Uditalarelazione della sottocommissione D;
attese le difese della Società Vickers-Terni;
ritenuto infatti:

Con decreto N.2378 in data 30 settembre 1919 del Sottosegretario di Stato, Presidente della Giunta Esecutivadel Com. Inter. per le sistemazioni delle industrie di guerra, fu disposto che il contratto 29 luglio 1918 stipulato dal Min. della Marina con la Ditta Vickers-Terni per la fornitura di I20 complessi (20 dei quali costituenti il quinto facoltativo) da I20/45, fosse limitata alla fornitura di I00 complessi per l'importo di L.17.442.500 e cioè allo stesso prezzo stabilito dal contratto, senza detrazione di alcun utile e che per materiali semi lavorati e per materie prime approvvigionate fossero liquidate alla stessa ditta L.I.423.448,15

Il Ministero della Marina , invece , nel trasmettere al Com. Inter. la proposta di sistemazione

della fornitura predetta (rapporto 2 agosto 1919, N.4185) ,aveva fatto presente che la lavorazione di 48 complessi dei IOO ai quali fu limitata la fornitura, deve vasi ritenere continuata, dopo il IO dicembre 1918, dalla Ditta per necessità di impiego di mano d'opera e non per effettiva occorrenza della Marina stessa e perciò aveva prospettata al predetto Comitato la applicabilità, nel caso in questione, della disposizione contenuta nell'art.2 del Decreto del Ministero del Tesoro del 4 dic.1918 che stabiliva la perdita degli utili per le lavorazioni ultimate dopo il IO dicembre 1918 .

L'importo dei suddetti utili, liquidati col citato decreto N.2378 del Com.Interm. sui 48 complessi, è di lire 950.160 (vedi deposizione 2 agosto 1922 del Comandante Calvitti) determinato dalla differenza tra L. 8.347.200, prezzo contrattuale di 48 complessi e L.7.397.040 prezzo del materiale senza utili ;

Contestato l'addebito in L.950.160 alla Soc.Costruttrice, questa , tra l'altro, eccepi con memoria del 7 dicembre 1922 che l'addebito stesso, se accettato dalla Società, avrebbe costituito una ingiusta locupletazione da parte dell'Erario con grave danno della Società la quale non solo - affermasi nella memoria - non ha realizzato alcun utile sulla lavorazione dei 48 complessi in questione, ma ha subito per tale lavorazione una perdita notevole tanto che , essa Società si è trovata costretta ad avanzare fin dal febbraio 1921 al Ministero della Marina una richiesta di sovrapprezzo per verificatesi aumenti nel costo



dei materiale e della mano di opera . Con la stessa memoria, inoltre, la Società ha eccepito che dalla corrispondenza intercorsa tra essa e il Min.della Marina e precisamente dalla lettera 18 aprile 1919 N.5619 della Direz.Gen.Art. e Armam. e dalle lettere 15 # 22 agosto 1919 della Società alla Direz.Gen. predetta risulta che la lavorazione dei complessi in questione fu continuata non per esigenza di impiego di mano d'opera ma per utilità della stessa marina .

L'Istruttoria compiuta da questa Commissione successivamente alle predette deduzioni ha posto in luce :

a) che in seguito agli accertamenti compiuti dopo l'armistizio presso gli stabilimenti della Vickers-Terni in Spezia e presso i sub fornitori, il valore medio della lavorazione dei 48 complessi era stato determinato in circa il 70% per i cannoni e circa il 65% per gli affusti ;

b) che era conveniente condurre a termine la lavorazione dei 48 complessi predetti , non solo in considerazione dell'avanzato stato di lavorazione (67% in media) ma anche per evitare il licenziamento di altro personale da parte della Ditta Vickers-Terni, licenziamento altrimenti meritabile in quanto la ditta non aveva ancora avviate nuove lavorazioni .

G.

Quanto precede risulta da una relazione della D^a Direz.Gen.Art.Armam. a S.E² il Ministro della Marina in data 3 aprile 1919 N.1849 , relazione in base alla quale

fu disposta la continuazione dell'allestimento d
dei complessi con lettera 18 aprile 1919 N.5619 del-
la Dir. Gen.predetta .

Da una lettera inoltre del 7 gennaio 1919
N.23 si è rilevato che la stessa Ditta, nel far presen-
te al Ministero della Marina l'inopportunità di so-
spendere definitivamente la lavorazione dei 48 com-
plessi in questione, in quanto tutto il materiale era
già approntato e già lavorato al punto a giustifi-
casse una percentuale di costo assai prossimo al 75%
del prezzo contrattuale e, dichiarò altresì che qualora
il Ministero avesse insistito nella sua determinazione
di far sospendere cioè la lavorazione suddetta, essa
ditta si sarebbe trovata costretta a procedere al li-
cenziamento di una buona parte degli operai .

Infine è da notarsi anche (dep.13 dic.1922
dell'attuale direttore Gen. di art.e Arm. contrammiraglio
Pullino Vittorio) che essendo i complessi da 120/45
destinati , in gran parte, all'armamento delle navi au-
siliarie , non v'è stata, dopo l'armistizio una vera
urgenza di averli pronti . La Marina ,pertanto, accor-
dò per la consegna dei materiali predetti e cioè non
solo per i 48 , ma per tutti i 100 complessi, dilazioni
rilevantissime, tanto che - tenuto conto delle varie
preroghe concesse - gli ultimi complessi dovranno esse-
re consegnati soltanto a metà gennaio 1923 .

Successivamente, infatti, all'emanazione del D.L.
N.2403 dell'11 nov.1919, i termini di consegna furono

stabiliti con inizio in maggio 1920 e con fine nel marzo 1922 .

In seguito alla nota occupazione delle fabbriche da parte delle maestranze fu concessa una proroga portando i termini finali di consegna ~~ka~~ al maggio 1922 .

Altra proroga per modificazione della camera a polvere di 70 cannoni venne concessa sino all'agosto 1922 .

Per gli ultimi 40 complessi, in seguito allo sciopero dei metallurgici, fu concessa una successiva proroga di giorni 45 ; ed infine in seguito alle difficoltà prospettate dalla Ditta di provvedersi di rame venne concessa una nuova proroga di mesi tre per gli ultimi 14 complessi .

Ciò che è considerato :

che la continuazione della ~~attività~~ lavorazione dei 48 complessi, da prima sospesa per ordine del Ministero venne poi proseguita per insistenza della Ditta che specialmente con la ~~lettera~~ lettera 7 gennaio 1919 N.23 non solo si lamentò della disposta sospensione, ma prospettò l'inopportunità della medesima stante l'avanzato stato di lavorazione e manifestò anche l'intenzione - qualora la sospensione fosse stata mantenuta - di procedere al licenziamento di una buona parte di operai ciò che equivaleva ad ^{una} vera pressione, tenuto specialmente conto del momento politico e sociale che allora si attraversò

sava ;

che la stessa Marina nel disporre la continuazione della lavorazione suddetta, tenne presente l'opportunità di ~~evitare~~ evitare ulteriori licenziamenti di operai da parte della ditta ;

che la larghezza con la quale sono stati fissati indipendentemente da quelli stabiliti in contratto, i termini di consegna, non solo per i 48 complessi in questione, ma anche per gli altri 52 di commessa regolare → anche tenuto conto delle causali delle proghe alle quali si è accennato già - comprova come, da parte della R. Marina, fosse ben limitato l'interesse ad avere i materiali in questione, tanto che è da ritenersi che la lavorazione sia stata effettuata dalla Ditta - dato anche lo stato avanzatissimo della lavorazione alla data di sospensione dei lavori per intervenuto armistizio - con tutta comodità e cioè nei ritagli di tempo lasciati liberi da altre lavorazioni più urgenti e più proficue per essa ditta . ;

che ben sfavorevole impressione, quindi, ha prodotto la dichiarazione della Società, cioè, per la fornitura della quale trattasi, è stata da essa avanzata al Ministero della Marina domanda di sopraprezzo per aumentati costi di materiale e mano d'opera, quasi che la larghezza dei termini di consegna concessa dalla Marina non solo per i 48 ma anche per gli altri 52 complessi e con manifesto vantaggio per la ditta, dovesse invece risolversi in un aggravio per il pubblico erario ; e ciò

aprescindere dal fondamento, ad esempio, dell'ultima proroga di mesi 3 concessa alla ditta in dipendenza della difficoltà, da essa asserita, di provvedersi di rame, giacchè è da rilevarsi che laddetta stessa sin dal 7 gennaio 1919 aveva fatto presente con la citata nota N.23, di aver approntato tutto il materiale ;

che, alla stregua dei principi ai quali si informano le norme di massima emanate dal Com. Intern. per addivenire alla sistemazione delle forniture di guerra in seguito al sopraggiunto armistizio - principi fondati sul concetto di equamente ripartire tra il pubblico erario e le private ditte le perdite finanziarie derivanti dall'improvvisa sospensione delle ingenti lavorazioni di materiale guerresco - è da ritenersi che la corrispondenza, nel caso concreto, degli utili ai 48 complessi la cui lavorazione fu ~~completata~~ proseguita prevalentemente per evitare il licenziamento degli operai da parte della ditta, costituisca a termine anche della disposizione dell'art. 2 del decreto del Ministero del Tesoro in data 4 dicembre 1918 un lucro eccessivo che debba essere recuperato a favore dell'erario ;

che nella specie, il provvedimento di recupero appare tanto più fondato in quanto la ditta, con la detrazione dei soli utili in L.950.160, non viene a risentire una reale perdita o un danno, ma semplicemente un minore lucro in confronto di quello che si riprometteva (senza considerare che , indirettamente , specialmente

dal punto di vista tecnico, ha risentito un vantaggio dal fatto di non aver dovuto licenziare una parte delle maestranze, mentre lo Stato ha assunto invece l'impegno di pagare per i 48 complessi, ~~xxxxxxxxxx~~ cioè per materiali di artiglieria dei quali non aveva una veranecessità vari milioni e per gli altri 20 complessi per i quali la fornitura fu rescissa, ha corrisposto alla ditta stessa circa un milione e 400.000 a titolo di compenso per materiali semilavorati aventi per lo Stato un valore reale di rottame .

Visti le leggi 18 luglio 1920 N.999 e 21 dic.1921 N.1979 nonché il R.Decreto 4 maggio 1922 N.638;

Definitivamente deliberando

propone che in confronto della Soc.Italiana di Art.e Arma. Vikers -Terni sia dichiarata non dovuta per le causali in precedenza esposti e a titolo di lucro eccessivo la somma di L.950.160 parte della somma di Lire 17.442.500 di cui all'art.1° del Decr.N.2378 in data 30 sett.1919 del Sottosegretario di Stato Pres.della Giunta Esecutiva del Com.INTERM. per la sistemazione delle industrie di guerra e che sia provveduto al recupero di quanto fosse già stato pagato in conto o a saldo della predetta somma di L.950.160 .

Così deliberato il 23 dicembre 1922-

Il Segretario Parlamentare

IL PRESIDENTE

F. Ricci

H. Mar... ..

Il Segretario Generale



Commissione Parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra.

Ha reso la seguente decisione su l'azione di recupero
contro la ditta A. Micheli di Roma.

Viste le deliberazioni rese dalla Settecommissione F
nelle adunanze dell'11 nov., 30 nov., e 4 dicembre 1922 ;

Vista la deliberazione resa nell'adunanza plenaria
del 19 e 23 dicembre 1922 ;

Infatto
per erronea segnalazione del peso del carico del vapore
Bera Baltes la Direzione di Artiglieria di Genova liquidò
va a favore della Ditta Alfredo Micheli di Roma l'importo
di Kg. 266.378 di olio combustibile in più del peso reale
e fece il pagamento nel 19 ottobre 1917. L'importo della
detta merce venne poi recuperato sul carico del piroscafo
Andrea, che fu pagato alla ditta Micheli nel 21 gennaio 1919.
In dipendenza di tale fatto, poichè il corso del dollaro
al 21 gennaio 1919 era di L.6.35, mentre nell'ottobre '17
era di L.7.83 ; e poichè la ditta trattene indebitamente
presso di sé il prezzo della detta quantità di merce non
consegnata nell'ottobre '17 in L.87.304.50, fino al 21 gen-
naio 19, nel quale giorno, essendo stata fatta la consegna,
il prezzo medesimo era dovuto, venne dalla Settecommissione
F addebitata alla ditta stessa la differenza cambio in
L.16.502, e gli interessi pel tempo suddette in L. 5480.75
e così in totale L.21.982.75.

Contestata alla Ditta tale addebito, la medesima
lo riconobbe giusto, ma nel tempo stesso avanzò ~~stix~~ in via
riconvenzionale la domanda dei diritti di magazzinaggio

attribuitile dalla convenzione 29 nov. 1916 col Ministero Armi e Munizioni, in ragione di mezzo dollaro al mese per tonnellata sulla merce ritirata con ritardo. Osservava su tal punto che quando 1 Kg. 266.378 di merce non ritirata nell'ottobre 1917 le erano state pagate come ritirati, essa ditta non aveva chiesto né poteva chiedere magazzinaggio; ma quando invece veniva promesso verso di essa l'azione di recupero fondata sul fatto che la merce era stata ritirata nel gennaio '19, sorgeva in essa il diritto al magazzinaggio sulla merce rimasta giacente fino alla caricazione sull'Andrea, e questi diritti, a sua dire, ammontavano a doll. 1600.

Successivamente, nel corso della contestazione, il Micheli con istanza 22 nov. 1922 propose domanda di transazione, con la quale offriva la somma di L. 7000 pagabili in due rate, a distanza di almeno due mesi tra l'una e l'altra, a tacitazione del credito dell'Esercizio; ma nel tempo stesso rinunciava alla sua domanda riconvenzionale.

Diritto

Vatteso che l'offerta transazione è conveniente per l'Esercizio, poiché mentre assicura una parte del credito di esso di L. 7000, nel tempo stesso lo libera dalla domanda convenzionale di dollari 1600, che al corso odierno rappresentano una cifra ben maggiore del credito erariale. E tanto più conveniente si appalesa l'offerta suddetta, in quanto il Micheli nella sua istanza dichiarava espressamente di rinunciare ad ogni contestazione innanzi al collegio Arbitrale.

Per questi motivi .

propone a S.E. il Ministro del Tesoro il ricapere a carico della ditta Alfredo Micheli di Roma nella somma di L.7.000 pagabili in due rate , a distanza non minore di due mesi tra l'una e l'altra .

ROMA 23 dicembre 1922

Il Segretario Politico

Giuseppe ...

Il Segretario Generale

M. ...

IL PRESIDENTE

N. ...



La Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra .

Nella seduta plenaria del 29 dicembre 1922 ha reso la seguente

deliberazione

nei riguardi delle ditte Oleifici Nazionali , An. Gaslini , Oleifici Triestini e Soc.Oleol di Monza .

In fatto ed in diritto

Con contratto del 26 nov. 1919 , a seguito di offerta del 10 stesso mese , il sottosegretario Approvv.e Consumi stipulata con le due ditte Oleifici Nazionali e Soc.Gaslini un contratto per assicurare al Consumo del Paese un quantitativo mensile di qli.50.000 di olio di semi commestibili, da consegnarsi entro un anno (totale 600.000 qli .)

Questo quantitativo era formato :

Per qli.140.000 , che si prevedeva si sarebbero ricavati dalla lavorazione di tonn.35.000 di semi, già acquistate dallo Stato dalla Società Grmaria Italiana ;

Per qli.160.000, che le due ditte suddette si obbligavano di offrire, ricavandoli da semi propri

Per qli.300.000 , che le due ditte avrebbero ricavate da semi , che avrebbero acquistato per conto dello Stato .

Questa terza parte della fornitura ,nella effettiva esecuzione del contratto , fu ridotta ,di

di accordo fra i contraenti, a soli ~~lit.~~ 195.000

Ai fini di poter espletare la imponente fornitura le due Ditte assuntrici si associarono, nell'esecuzione del contratto, altre 22 ditte, in grado di procedere alla spremitura dei semi e alla raffinazione degli olii.

Per regolare e tenere in evidenza i rapporti tra le varie ditte fu costituita in Ginevra un Ufficio Speciale, che assunse la denominazione di Unione Industriale Olii vegetali e più brevemente -Unione-.

Secondo unatabella fatta pervenire dalle ditte al Sottosegretariato approv. e Consumi, durante le trattative, che menarono alla stipulazione del contratto, il prezzo dell'olio da prodursi fu preventivamente stabilito, alla base dei vari fattori ^{inve} ~~con~~ ~~corren~~ti a formarlo, in L.670 a qle. per quello derivante dal sesamo (con miscela di due terzi sesamo Bombay ed 1/3 sesamo China) e in L.810 per quella derivante dal Colza, ed in L.760 per quello derivante dai semi di lino.

Era stabilito pure nel contratto, per i semi forniti dalla ditte, che il prezzo base del sesamo fissato in L.56 sterline per tonn. era suscettibile di variazione, nel senso che ogni variazione di una lira italiana sul cambio della sterlina avrebbe portato una variazione in più o in meno di L.14 circa sul prezzo per qle. olio ed ogni variazione di una

sterlina sul prezzo del seme avrebbe portato una variazione sul prezzo dell'olio di circa L.11.50 per qle.olio .

Salvo pertanto queste variazioni, il prezzo di rinvengo per ogni qle.olio, derivante dal sesame, restava fissato in L.670 , che può quindi ritenersi prezzo fermo .

Per le altre due partite di olio , da fornirsi, come preveduto alla 1° ed alla 3° parte della lettera contratta, il prezzo preventivo di rinvengo deve ritenersi fosse stato puramente indicativo, in quanto i semi acquistati dalla Soc. Agz Granaria erano stati già pagati dallo Stato e solo la loro lavorazione era sfidata alle ditte , mentre i semi da acquistarsi per formare gli ultimi 300.000 qli. di olio il prezzo poteva variare secondo quello di origine, che le ditte dovevano notificare al sottosegretario volta per volta .

Nel preventivo dei prezzi di rinvengo erano compresi i compensi necessari per la lavorazione dei semi e raffinazione dell'olio , rispettivamente in L.20 ed in L.15 , nonché tutte le spese determinate dal dazio , dalle sbarcate, dal trasporto e dalle generali . Successivamente a partire dal 15 aprile 1920 il compenso di lavorazione fu elevato a L.25 e quello di raffinazione a L.24 .

Nello stesso contratto i sottoprodotti derivanti dalla lavorazione, consistente principalmente

nei pelli e paste oleose , venivano cedute alle ditte a prezzi prestabiliti di L.60 ; 37 ; 70 ; rispettivamente per i pelli di sesamo, colea e lino, e L.270 per le paste , che venivano indicate col nome di - olio nei residui - .

Tutti questi fattori di prezzi e compensi concorrevano a formare il così detto prezzo di rinvengo dell'olio di sopra ricordato .

La Sottocommissione F, portò il suo esame sul complesso contratto e sulla esecuzione di esso , e dopo aver raccolte nelle sedute del 3 e 6 giugno, gli interrogatori dei due assuntori in solido della fornitura , comm. Alfredo Simondi e Comm. Egidio Gaslini , amministratori delegati rispettivamente degli Oleifici Nazionali ed An. Gaslini , con deliberazione del 19 luglio stabilì di procedere all'azione di recupero a favore dello Stato , ritenendo avere elementi sufficienti per opinare , che i due industriali suddetti avessero avuto lucri indebiti e lucri eccessivi e nominò Commissario Delegato alle contestazioni il Sen. Bellini .

All'uopo furono fatti accertamenti contabili sulle scritture degli Oleifici Nazionali e sulla Società Gaslini , a mezzo dei due ragionieri Avellino Penco della Prefettura di Genova e Salvatore Curti della Intendenza di Finanza della stessa città .

Non essendo possibile, per ristrettezza di tempo, estendere le indagini contabili e quindi procedere a recuperi nei rapporti di tutte le 24 ditte

che presero parte alla fornitura , la Sottocommissione F, stabilì di espletare il procedimento nei soli rapporti delle due menzionate ditte, dirette assuntrici , e di esenderle poi a quelle altre, che infatti risultavano avere preso parte notevole nella esecuzione del contratto .

Ed in conseguenza estese le verifiche contabili anche agli Oleifici triestini, alla Spremitura Olii Vegetali di Trieste , alla Spremitura Luzzatte di Trieste ed alla Società Oleal di Monza , questa ultima limitatamente alla raffinazione dell'olio greggio prodotto da altre ditte, non avendo proceduto a spremitura di semi .

A seguito dei risultati contabili la Sottocommissione F, con deliberazione del 19 novembre e 24 dicembre 1922 , su proposta del Commissario Delegato, approvò la contestazione per il ricapero nei rapporti degli Oleifici Nazionali per L.3.119.586.80 a titolo di indebiti, solidalmente tra gli Oleifici Nazionali e la Ditta Galini ; per L.4.252.835. per lucro eccessivo a carico degli Oleifici Nazionali , solidalmente al suo Administratore delegato Comm. Alfredo Simondi , e per L.1.137.828,32 per lucro eccessivo nei rapporti dell'An. Galini .

Ma in seguito alle deduzioni fatte dalla ditta rettificò la contestazione nel modo seguente :

nei rapporti degli Oleifici Nazionali e dell'An.

Gaslini in solido tra loro per due partite di luoro
che ritenne indebito, cioè :

1°- L.438.488.30 per errore di calcolo in
corse nel prezzo di rinvengo di olio di sesamo for-
nito dalla Pitta con semi propri, in quantochè nel
calcolare tale prezzo era trascorso un errore di Lire
2.56 a qle. a danno dello Stato .(2°parte del con-
tratto) .

2°- L.2.681.096.50 per importe dei sacchi,
entro i quali erano racchiusi i semi dati in lavora-
zione alle Ditte, in esecuzione della 1° e della 3°
parte del contratto, ^{perchè} trattandosi di deposito e non
di vendita, i sacchi dovevano essere restituiti allo
Stato, che dava i semi per la lavorazione .

Questi ~~amm~~ addebiti, estesi a tutte l'an-
mentare della lavorazione , vennero addebitate alle
sole due ditte firmatarie del contratto stesso ,
riconoscendosi ad esse il diritto di ~~de~~gresso verso
le altre 22 ditte per la rispettiva parte di sacchi,
ad esse consegnate per eseguire la lavorazione e
per i maggiori luori realizzati in conseguenza del
citato errore di calcolo .

In proprio agli Oleifici ^{82.609.618} per maggior resa
di olio oltre quella preventivata nel contratto,

Considerandosi tale olio ~~com~~ dovuto allo Stato
per ~~sta~~ conto avanzava la lavorazione .

In proprio all'Anonima Gaslini

L. I. 137.628.32 per maggiori rese e lucro eccessivo derivante dal maggior prezzo ricavato dai papelli e dalle paste .

Similmente nelle sedute del 24-27 dicembre confermò le contestazioni nei rapporti degli Oleifici Triestini per L.800.000 e dell'Oleol per L.50.000 per lucri eccessivi, mentre ritenne non fosse il caso di procedere a recuperi nei rapporti della Spremitura Luzzatto e della Spremitura Olii Vegetali di Trieste, non risultando che le stesse avessero lucrato eccessivamente .

La discussione e conferma dei recuperi fu portata quindi alla Commissione plenaria , nella odierna seduta .

La Commissione osserva innanzi tutto che va respinta la eccezione d'irritualità del procedimento sollevata dagli Oleifici triestini , in quanto risulta dagli atti che la contestazione fu svolta attraverso e secondo le forme procedurali sancite dal P. decreto 4 maggio 1922 .

Che nel merito va anzitutto rilevato non potersi dubitare che il contratto fissato con la lettera 26 novembre 1919 nella sua complessità e ~~ga~~ tale che non possa definirsi con precisione .

Non può dirsi infatti che lo stesso sia un contratto di sola lavorazione di semi per conto del-

lo Stato, come non può dirsi che sia di semplice fornitura di olio allo Stato a prezzi prestabiliti.

E' per ritenersi invece che esse partecipino dell'uno e dell'altra forma giuridica di contratto.

La lavorazione invero delle 35.000 tonn. di semi, già acquistate dallo Stato, a seguito di precedente contratto intervenuto con la Società Granaria, appare una lavorazione per conto; mentre la fornitura di 160.000 qli. di olio, preveduta nella seconda parte della lettera 26 nov. 1919, è una fornitura vera e propria di olio allo Stato al prezzo prestabilito.

Poichè nel primo caso, come si è detto, i semi erano stati già acquistati e pagati dallo Stato e le società contraenti assumevano solo l'obbligo di procedere alla spremitura ed alla raffinazione dell'olio greggio prodotto, mercè compensi prestabiliti, che, dopo il rimborso del costo della lavorazione, potevano lasciare margine di lucro alle ditte. Le stesse nulla quindi anticipavano negli acquisti di semi e nessuna altra spesa sopportavano al di fuori di quelle determinate dalla lavorazione.

Nel secondo caso invece le ditte erano obbligate a fornire il previsto quantitativo di olio (160.000 qli.) di olio di sesamo, già prodotto e lavorato da semi derivanti da acquisti propri, ed il prezzo dell'olio era fissato in L.670 al qle, sul-

la base del prezzo del seme di Lire sterline 56 per tonnellata, sul quale poteva influire solo la variazione del cambio .

La terza parte del contratto poi prevedeva la consegna di q.li.300.000 di olio da prodursi , sempre a compensi prestabiliti, da i semi che le ditte avrebbero dovuto a mané a mano acquistare per conto dell o Stato , ricevendo le anticipazioni già preventive, secondo i prezzi correnti ed al meglio al momento dell'acquisto, sopportandone lo Stato tutte le spese .

Acquistati i semi, le ditte avevano l'obbligo di lavorarli, raffinare l'olio e passarlo allo Stato , ai prezzi, che sarebbero risultati corrispondenti alle spese di acquisto e di lavorazione : per questa partita solo i compensi di lavorazione e di raffinazione ^{di granoturco e di grano duro} corrispondevano a quelli determinati per la lavorazione dei semi acquistati a mezzo della Società Granaria .

Once ben può ritenersi che ,per questa ultima parte del contratto, le due ditte assumevano anche la veste di commissarie nei rapporti dello Stato, per quanto riguardava l'acquisto dei semi .

D'altra parte nello stesso unico contratto era stabilita la cessione a favore delle ditte di tutti i sottoprodotti della lavorazione (panelli e paste) a prezzi prestabiliti e tale elemento economi-

ce era stato tenuto presente nella fissazione dei prezzi, ai quali rinveniva l'olio prodotto (prezzi di rinvegno) .

Emerge da quanto è innanzi l'ibridismo del contratto, determinato dal fatto che tre ipotesi diverse contrattuali furono aggruppate in un unico contesto con formule , che possono apparire comuni , mentre ciascuna avrebbe richiesto una propria disciplina , secondo la individua peculiarità.

Che ciò considerato, riesce praticamente difficile stabilire con sicurezza di criterio quali degli utili possono qualificarsi come indebiti e quali come eccessivi .

Egli è vero che gli accertamenti contabili praticati danno la impressione che indefinitiva le ditte hanno potuto realizzare utili eccessivi .

Esse infatti ebbero rese di olio nella lavorazione dei semi di proprietà dello Stato superiori ai quantitativi effettivamente consegnati e quindi ebbero a loro vantaggio un rilevante quantitativo di olio, che poi vendettero per proprio conto : d'altra parte vendettero a prezzi sicuramente vantaggiosi l'enorme quantità di sottoprodotti in panelli e paste , che ebbero forti rincari al mercato , per effetto dei rincari nei prezzi di acquisto nei semi all'origine .

Se nonchè, malgrado gli accertamenti contabili praticati dalla Commissione, non riesce matematicamente sicura la liquidazione di quello, che

può essere il lucro eccessivo fatto dalle ritte, quel lucro cioè, che sia al di fuori di un lucro equo e proporzionato, che deve riconoscersi spettante alle ditte in rapporto alla non contestata importanza dell'affare.

La Commissione pertanto opina che sia il caso di stabilire l'utile equo nella misura del 10% sul valore del contratto e che lo stesso sia da determinarsi con i criteri seguiti nell'applicazione della tassa di registro.

Ritenendo pertanto di non avere, allo stato delle contabilità, elementi sicuri per commisurare la suddetta percentuale di utili

delibera

che, salva ogni ragione di credito ed azione dell'Amministrazione contraente in dipendenza della liquidazione in corso, debba essere rimborsato allo Stato qualunque utile risulti superiore al 10% sul valore del contratto, valore determinato secondo le norme in vigore per l'applicazione delle tasse di registro.

Il Segretario politico

J. Math

Il Segretario generale

IL PRESIDENTE

V. Marziani

